

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 23 novembre 2022

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA,
LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2022, n. **12121**.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2022, n. **12122**.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2022, n. **12123**.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2022, n. **12124**.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2022, n. **12121**.

PSP 2023/2027. Complemento dello Sviluppo Rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027 - Intervento: — SRA01 - ACA 01 - Produzione integrata; — SRA12 - ACA 12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche; — SRA14 - ACA 14 - Allevatori custodi dell'agro biodiversità; — SRA15 - ACA 15 - Agricoltori custodi dell'agro biodiversità; — SRA 18 - ACA 18 - Impegni in Apicoltura. Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2023 Pag. 3

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2022, n. **12122**.

PSP 2023/2027. Complemento dello Sviluppo rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027. Intervento SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" - Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2023 Pag. 70

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2022, n. **12123**.

PSP 2023/2027. Complemento dello sviluppo Rurale della Regione Umbria (CSR). Intervento SRA30 "Benessere animale" Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2023 Pag. 107

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2022, n. **12124**.

PSP 2023/2027. Complemento dello Sviluppo Rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027. Intervento SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna" e Intervento SRB02 "Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi". Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2023 Pag. 136

PARTE PRIMA

Sezione II**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2022, n. **12121**.

PSP 2023/2027. Complemento dello Sviluppo Rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027 - Intervento: — SRA01 - ACA 01 - Produzione integrata; — SRA12 - ACA 12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche; — SRA14 - ACA 14 - Allevatori custodi dell'agro biodiversità; — SRA15 - ACA 15 - Agricoltori custodi dell'agro biodiversità; — SRA 18 - ACA 18 - Impegni in Apicoltura. Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2023.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Richiamati i Regolamenti (UE):

— 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

— 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

— Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

— 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

— 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;

— 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

— 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Considerato che il Regolamento (UE) 2115/2021 prevede l'elaborazione da parte degli stati membri di un Piano Strategico nazionale di Programmazione (PSP) per il periodo 2023/2027, e che pertanto l'Italia mediante tale strumento definisce le priorità e le modalità di attuazione delle azioni nell'ambito della PAC su tutto il territorio nazionale;

Dato atto che il PSP 2023/2027, notificato alla Commissione europea in data 31 dicembre 2021, risulta tutt'ora all'esame della Commissione europea e che pertanto potrà ancora essere oggetto di correttivi e/o adeguamenti fino alla sua entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2023;

Considerato che il Regolamento (UE) 2021/2115 prevede la possibilità di inserire nel PSP delle specificità regionali nell'ambito degli interventi previsti per lo Sviluppo Rurale con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione";

Dato atto che il Mipaaf ha convocato i tavoli di lavoro con le Regioni/Province per procedere con la risoluzione delle criticità formulate dalla Commissione e l'inserimento all'interno del PSP anche degli elementi o specifiche regionali, coerenti e uniformi con quanto stabilito a livello nazionale, come previsto dall'articolo 104 del Reg. (UE) 2021/2115;

Richiamate in particolare:

— la D.G.R. n. 817 del 5 agosto 2022 con la quale è stato istituito il Tavolo di partenariato per lo Sviluppo rurale della Regione Umbria, per la condivisione degli indirizzi strategici del Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027;

— la D.G.R. n. 896 del 31 agosto 2022 recante: "Indirizzi strategici del Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027- Avvio della concertazione. Determinazioni." con la quale è stato adottato il documento volto a delineare le scelte programmatiche regionali; Tale strategia viene perseguita con l'attivazione di un numero di interventi (45) coerenti con quelli nazionali definiti nel PSP, con specificità regionali che concorrono ad assicurare una attuazione efficiente ed efficace degli interventi stessi.

Vista la D.G.R. n. 1034 del 14 ottobre 2022 concernente "Complemento di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2023-2027 - Adozione" la quale, oltre ad adottare il CSR regionale precisa che lo stesso può essere oggetto di ulteriori integrazioni/modifiche in quanto subordinato all'approvazione da parte dei Servizi della Commissione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027;

Ricordato che il CSR per l'Umbria 2023-2027, essendo un complemento di programmazione regionale connesso al PSP nazionale, è soggetto a verifica di conformità da parte del Mipaaf rispetto a quest'ultimo;

Vista la D.G.R. n. 1091 del 26 ottobre 2022 concernente "*PSP 2023/2027. Complemento dello Sviluppo Rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027. Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sugli interventi SRA01, SRA12, SRA14, SRA15, SRA18, SRA29, SRA30, SRB01 e SRB02*" con la quale è stato disposto, tra l'altro:

— di dare mandato al Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari della Giunta regionale ad emanare specifici avvisi ad evidenza pubblica ad avviare le relative procedure finalizzate alla presentazione delle domande di sostegno, annualità 2023, a valere sugli interventi del CSR per l'Umbria 2023/2027:

- SRA001 ACA 1 - Produzione integrata
- SRA012 ACA 12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
- SRA014 ACA 14 - Allevatori custodi dell'agro biodiversità
- SRA015 ACA 15 - Agricoltori custodi dell'agro biodiversità
- SRA018 ACA 18 - Impegni per l'apicoltura
- SRA029 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRA030 - Benessere animale
- SRB001 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
- SRB002 Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi

secondo le modalità e criteri definiti nelle specifiche schede di intervento;

— di precisare che la presentazione delle domande di sostegno a valere sugli interventi di cui sopra, è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o dal positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare sul CSR della regione Umbria;

— di stabilire che la procedura per la presentazione delle domande di sostegno relativa agli interventi di cui sopra deve prevedere l'obbligo da parte dei richiedenti di sottoscrivere una espressa dichiarazione di conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione del PSP da parte della Commissione europea o per l'obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;

Atteso che il PSP 2023-2027 prevede che il periodo di impegno per gli interventi a superficie o a capo/alveare oggetto del presente atto è riferito agli anni solari (**01/01 - 31/12**);

Ravvisata, con la sopra citata D.G.R. n. 1091/2022, la necessità di dare continuità agli impegni delle analoghe misure agro climatico ambientali del PSR 2014/2022 evitando che una possibile sospensione degli stessi vanifichi il vantaggio ambientale acquisito, consentendo quindi agli agricoltori di presentare nuove domande di sostegno/pagamento con impegni decorrenti dal **1° gennaio 2023**;

Ritenuto necessario per quanto sopra espresso, prevedere nei nuovi avvisi l'opportunità di presentazione delle domande di sostegno/pagamento anche da parte degli agricoltori che cessano al 14 giugno 2023 gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022, evitando nel contempo il rischio di sovra compensazioni del premio. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) sarà erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione, con modalità che saranno di seguito stabilite dall'OP AGEA;

Ricordato che l'apertura dei nuovi avvisi avviene sotto condizione, oltreché nelle more della definitiva approvazione dei documenti di programmazione 2023-2027, anche in assenza delle norme attuative del Reg UE 2115/2021 e degli ulteriori adempimenti correlati in merito:

— alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dell'OP AGEA

— alla definizione della normativa per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dagli interventi oggetto del presente atto

— all'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale che saranno pertanto implementati successivamente;

Ritenuto necessario per le domande presentate mediante i liberi professionisti, far fronte alle disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore Agea, stabilendo che, successivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, le stesse devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2023;

Atteso che conseguentemente a quanto sopra descritto, gli avvisi pubblici di cui al presente atto dovranno essere emessi sotto condizione in relazione all'approvazione con modifiche o meno da parte dei Servizi della Commissione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027;

Ritenuto pertanto necessario definire le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento a valere sugli interventi:

- SRA 01 ACA 01 - Produzione integrata
- SRA 12 ACA 12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
- SRA 14 ACA 14 - Allevatori custodi dell'agro biodiversità
- SRA 15 ACA 15 - Agricoltori custodi dell'agro biodiversità
- SRA 18 ACA 18 - Impegni Apicoltura

per l'annualità 2023 nel contesto letterale riportato agli allegati "A" e "B" al presente provvedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto stabilito con la D.G.R. n. 1091/2022 in premessa richiamata;

2. di approvare, nel contesto letterale di cui agli allegati "A" e "B" che si uniscono al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, l'avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento per l'annualità 2023 a valere sugli interventi:

- SRA 01 ACA 01 - Produzione integrata
- SRA 12 ACA 12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
- SRA 14 ACA 14 - Allevatori custodi dell'agro biodiversità
- SRA 15 ACA 15 - Agricoltori custodi dell'agro biodiversità
- SRA 18 ACA 18 - Impegni Apicoltura

3. di stabilire che, contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento di cui al punto 2., ciascun richiedente è tenuto a sottoscrivere specifica dichiarazione di conoscenza e precisamente:

— di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2115/2021 e 2116/2021 recanti disposizioni circa le regole di condizionalità rafforzata previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 fatte salve le successive disposizioni emanate a livello nazionale e regionale

— di essere consapevole che la corresponsione dell'aiuto è soggetta all'applicazione delle norme comunitarie, nazionale/regionali in materia di riduzioni ed esclusioni derivanti dal mancato o parziale rispetto degli impegni assunti in domanda.

— di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del CSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione europea;

— di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sull'intervento è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o del positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare sul CSR della regione Umbria;

— di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approva-

zione del PSP da parte della Commissione europea o per l'obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;

4. di ricordare che l'apertura dei nuovi avvisi avviene sotto condizione, oltretutto nelle more della definitiva approvazione dei documenti di programmazione 2023-2027, anche in assenza delle norme attuative del Reg UE 2115/2021 e degli ulteriori adempimenti correlati in merito:

— alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dell'OP AGEA

— alla definizione della normativa per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dagli interventi oggetto del presente atto

— all'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale
che saranno pertanto implementati successivamente;

5. di rimandare la presentazione delle domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti all'interno della specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) ai tempi e alle modalità che saranno stabilite dallo stesso Organismo pagatore;

6. di consentire la presentazione delle domande di sostegno/pagamento anche da parte degli agricoltori che cessano al 14 giugno 2023 gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022, evitando nel contempo il rischio di sovra compensazioni del premio. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) sarà erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione, con modalità che saranno di seguito stabilite dall'OP AGEA;

7. di stabilire, che sulla base delle disposizioni che saranno previste da AGEA in ordine all'obbligatorietà della consegna delle domande di sostegno/pagamento cartacee presso la Regione nel caso di presentazione delle stesse per il tramite di liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, si fa fronte mediante invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2023;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

9. di aver provveduto alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale della regione Umbria ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

10. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 21 novembre 2022

Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

ALLEGATO “A”

Allegato “A”

**COMPLEMENTO DELLO SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA 2023-2027
INTERVENTI:**

- “SRA 01 – ACA01 – PRODUZIONE INTEGRATA”;
- “SRA12 – ACA12 – COLTURE A PERDERE CORRIDOI ECOLOGICI FASCE ECOLOGICHE”;
- “SRA14 – ACA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ”;
- “SRA15 – ACA15 – AGRICOLTORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ”.

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO/PAGAMENTO.**

ANNUALITÀ 2023.

Indice

Articolo 1 _ Finalità degli interventi

Sezione 1 _ PARTE GENERALE

Articolo 2 _ Definizioni

1. Azienda
2. Agricoltore
3. Attività agricola
4. Aree Rurali
5. Superficie agricola utilizzata (SAU)
6. Superficie oggetto di impegno (SOI)
7. Gruppo di colture
8. Superficie accertata
9. Superficie determinata
10. Appezamento fisso
11. Appezamento variabile
12. Condizionalità
13. Fascicolo Aziendale
14. Soggetti autorizzati

Articolo 3 _ Beneficiari e criteri generali di ammissibilità

1. Beneficiari
2. Criteri generali di ammissibilità domanda sostegno
 - 2.1 Criteri di ammissibilità domanda sostegno declinati per intervento
 - 2.2 Elementi di dettaglio
3. Criteri di ammissibilità domanda pagamento declinati per intervento
4. Perdita dei criteri di ammissibilità

Articolo 4 _ Impegni

1. Obblighi di condizionalità
2. Dichiarazioni ed impegni;
3. Dichiarazioni in domanda
4. Decorrenza e durata degli impegni
5. Variazioni soggettive e oggettive durante il periodo di impegno

- 5.1 Riduzione della superficie sotto impegno (SOI)
- 5.2 Ampliamenti della superficie ad impegno
- 5.3 Trasformazione di impegno in corso
- 5.4 Cambio beneficiario, subentro negli impegni e cessione di azienda totale o parziale
- 5.5 Cause di forza maggiore
- 6. Collegamento con altri interventi (Cumulabilità, compatibilità e demarcazione OCM)
- 7. Clausola di revisione

Articolo 5 _ Modalità di presentazione delle domande

- 1. Presentazione delle domande di sostegno/pagamento
- 2. Domande di conferma impegno.
- 3. Modalità e termini di presentazione della domanda di adesione al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

Articolo 6 _ Criteri di selezione delle domande

Articolo 7 _ Procedimento amministrativo

- 1. Domande di sostegno/pagamento
- 2. Domande di sostegno/pagamento
- 3. Domande di sostegno/pagamento
 - 3.1 Istruttoria automatizzata
 - 3.2 Istruttoria manuale
 - 3.3 Modifiche alla domanda
 - 3.4 Gestione procedimento amministrativo

Articolo 8 _ Controlli e sanzioni

Articolo 9 _ Ambito territoriale di intervento

Articolo 10 _ Pianificazione finanziaria

Articolo 11 _ Disposizioni

Articolo 12 _ Informativa sul trattamento dei dati personali

Articolo 13 _ Chiarimenti e informazioni – FAQ

Articolo 14 _ Comunicazioni

Sezione 2 _ INTERVENTO - SRA01 - PRODUZIONE INTEGRATA

Articolo 15 _ Finalità dell'intervento

Articolo 16 _ Interventi ammissibili ed impegni correlati

1. Registrazioni
2. Gestione del suolo
3. Scelta varietale e materiale di moltiplicazione
4. Avvicendamento colturale
5. Fertilizzazione
6. Difesa e controllo delle infestanti
7. Regolazione (taratura) volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari
8. Irrigazione
9. Impegni aggiuntivi

Articolo 17 _ Intensità dell'aiuto

Sezione 3 _ INTERVENTO – SRA12 – COLTURE A PERDERE CORRIDOI ECOLOGICI FASCE ECOLOGICHE

Articolo 18 _ Finalità dell'intervento

Articolo 19 _ Interventi ammissibili ed impegni correlati

Articolo 20 _ Intensità dell'aiuto

Sezione 4 _ INTERVENTO- SRA14 – ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI AUTOCTONE NAZIONALI A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA

Articolo 21 _ Finalità dell'intervento

Articolo 22 _ Interventi ammissibili ed impegni correlati

Articolo 23 _ Intensità dell'aiuto

Sezione 5 _ INTERVENTO - SRA15 - COLTIVAZIONE DI RISORSE GENETICHE VEGETALI LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA

Articolo 24 _ Finalità dell'intervento

Articolo 25 _ Interventi ammissibili ed impegni correlati

Articolo 26 _ Intensità dell'aiuto

Articolo 1

(Finalità degli interventi)

L'intervento "SRA01 - Produzione integrata" è finalizzato a promuovere comportamenti virtuosi nella gestione dell'azienda agricola attraverso l'adozione delle disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI) ed eventuali aggiornamenti degli stessi nel corso del periodo vincolativo.

La gestione dell'intervento in regime di qualità (SQNPI) aumenta la consapevolezza dei produttori mediante l'adozione sistematica di procedure che garantiscono un più efficiente assolvimento degli obblighi e una riduzione degli errori, con un controllo di conformità a carico della totalità dei produttori coinvolti. Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell'uso dell'acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture.

L'intervento "SRA12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche", intende promuovere pratiche agricole che esplicano un effetto benefico sulla biodiversità animale selvatica locale e che mirano in particolare a creare o ripristinare le condizioni favorevoli per la sussistenza, ovvero lo sviluppo e l'attività riproduttiva, della fauna selvatica e avifauna, incrementando il grado di connettività tra gli elementi naturali delle singole zone del territorio regionale e limitando le azioni di disturbo derivanti dalle attività agricole, così da creare un ambiente più propizio, anche per specie di interesse conservazionistico.

L'intervento "SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità" si prefigge l'obiettivo di conservare le risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate.

Lo scopo è quindi quello di dare continuità all'opera di tutela di tali risorse, incrementando i soggetti interessati all'allevamento e quindi alla conservazione delle stesse.

L'intervento quindi ha la finalità di tutelare la biodiversità animale nelle aziende agricole, sostenendo l'allevamento in purezza di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte al Registro Regionale.

L'intervento "SRA15 - Agricoltori custodi dell'Agrobiodiversità" si prefigge l'obiettivo di conservare le risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate ad essere abbandonate.

Lo scopo è quindi quello di dare continuità all'opera di tutela di tali risorse, incrementando i soggetti interessati alla loro coltivazione e le superfici dedicate alla conservazione delle stesse.

L'intervento ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità agricola vegetale nelle aziende agricole, sostenendo la coltivazione di specie e varietà riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte al Registro Regionale delle varietà locali.

Il presente avviso pubblico è attivato "sotto condizione" dell'adozione del CSR regionale, secondo le procedure concordate a livello nazionale oltreché dell'approvazione dei criteri

di selezione che saranno approvati dalla Giunta regionale previa consultazione del Comitato di monitoraggio regionale.

Sezione 1
PARTE GENERALE
Articolo 2
(Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici facenti parte della SAU, ricadenti nel territorio regionale.

2. Agricoltore

Una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale definita nel PSN ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2115/2021 oltreché nel Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027.

3. Attività agricola

La produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche

a) Manutenzione della superficie agricola

Seminativo

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale.

Colture permanenti

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le piante in buone condizioni vegetative con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato

Prati permanenti

oltre a quanto sopra indicato per i seminativi è aggiunto il seguente trattino

- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti. È considerata attività di mantenimento del prato permanente qualsiasi pratica colturale che abbia un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno come l'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva, alle attività di produzione quali il pascolamento o la raccolta del fieno o dell'erba per insilati.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, cioè caratterizzate da vincoli ambientali che hanno un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno, deve essere comunque svolta un'attività agricola annuale di mantenimento, fatte salve eventuali disposizioni regionali che prevedano la manutenzione ad anni alterni.

(*) le attività e i prodotti di natura forestale non sono oggetto di aiuto ai sensi del presente avviso.

4. Aree Rurali

In esito alla metodologia di aree rurali previste nel PSP nazionale ed in continuità con la precedente programmazione, gli interventi del CSR per l'Umbria sono attuati nelle aree rurali della regione definite come:

- *Aree rurali intermedie: Km² 5.980,02*
- *Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo: Km² 2.476,02*

Pertanto tutto il territorio regionale è interessato dagli interventi del programma regionale. Tuttavia, come nella passata programmazione sono esclusi come "aree rurali", i centri urbani di Perugia e Terni restano esclusi, in base a un criterio demografico di densità abitativa (ab/kmq) e destinazione urbanistica per le parti di seguito indicate:

- Centro urbano di PERUGIA, fogli catastali: 214 parte; 215 parte; 233 parte; 234 parte; 251 parte; 252 parte; 253 parte; 267 parte; 268 parte; 401; 402; 403
- Centro urbano di TERNI, fogli catastali: 89 parte; da 106 a 112; 113 parte; 114 parte; da 115 a 118; 120; 121; 122 parte; 123; 124; 125 parte; 126; 127; 129; 131; 132 parte; 133 parte; da 134 a 137; 138 parte; 139 parte

Le aree indicate come "parte" non escluse e pertanto eleggibili al sostegno saranno indicate nei relativi avvisi pubblici in relazione agli strumenti urbanistici adottati e alle diverse zonizzazioni individuate come spazio rurale e aree parchi territoriali.

5. Superficie agricola utilizzata (SAU)

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

6. Superficie oggetto di impegno (SOI)

Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

7. Gruppo di colture

Le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di un determinato intervento connesso alla superficie.

Se l'importo dell'aiuto è decrescente, viene tenuto conto della media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

8. Superficie accertata

Superficie riscontrata nella fase di controllo in loco per le domande campione o superficie eleggibile da LPIS (Sistema di identificazione delle parcelle agricole) per le domande non campione.

9. Superficie determinata

Per le domande sottoposte a controllo in loco, la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come "determinata" la minore tra le due superfici.

Per le domande non sottoposte a controlli oggettivi la superficie si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

10. Appezamento fisso

Porzione continua di territorio, condotta da un singolo beneficiario, sulla quale egli si impegna attivando un intervento, tra quelli previsti dall'art. 70 del Reg. UE 2022/2115, la cui posizione e i confini (individuati graficamente tramite coordinate geospaziali) non variano nel corso del periodo di impegno.

11. Appezamento variabile

Porzione continua di territorio, condotta da un singolo beneficiario, sulla quale egli si impegna attivando un intervento, tra quelli previsti dall'art. 70 del Reg. UE 2022/2115, la cui posizione e i confini (individuati graficamente tramite coordinate geospaziali) possono variare nel corso del periodo di impegno.

12. Condizionalità

Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l'Umbria adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e a capo. In ogni caso, si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l'Organismo

Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si fa rinvio a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027

13. Fascicolo Aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dall'intervento.

Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

14. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

Articolo 3

(Beneficiari e criteri generali di ammissibilità)

1. Beneficiari

Gli aiuti previsti dal presente avviso sono accordati nel seguente modo per:

- “SRA01 - Produzione integrata” agli Agricoltori singoli o associati (come definiti all'art. 2.2 del presente avviso), Enti pubblici gestori di aziende agricole, Altri gestori del territorio, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola;
- “SRA12 - colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche” agli Agricoltori singoli o associati (come definiti all'art. 2.2 del presente avviso), Enti pubblici gestori di aziende agricole, Altri gestori del territorio, limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano attività agricola;
- “SRA14 - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di

estinzione/erosione genetica” agli Agricoltori singoli o associati (come definiti all’art. 2.2 del presente avviso), Altri Soggetti pubblici e privati;

- “SRA15 - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica” agli Agricoltori singoli o associati (come definiti all’art. 2.2 del presente avviso), Altri Soggetti pubblici e privati; limitatamente ai terreni gestiti direttamente, sui quali esercitano attività agricola (come definita all’art. 2.3 del presente avviso).

2. Criteri generali di ammissibilità domanda sostegno

I beneficiari di cui al comma precedente, devono possedere alla data di inizio impegno e per tutto il periodo vincolativo, i sottostanti requisiti generali di ammissibilità.

2.1 Criteri di ammissibilità domanda sostegno declinati per intervento

SRA 01:

- essere iscritto alla CCIAA;
- essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo;
- possesso di una superficie minima valida (1ha di SOI), ricadente all'interno del territorio regionale;
- adesione al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata per l'intera superficie oggetto d'impegno;
- mandato del rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda;
- acquisizione della domanda firmata, nei casi in cui sia presentata dai soggetti abilitati dalla Regione Umbria (liberi professionisti);

SRA12:

- essere iscritto alla CCIAA (misure a superficie;
- essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo;
- possesso di una superficie minima valida (1ha di SOI), ricadente all'interno del territorio regionale;
- mandato del rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda;
- acquisizione della domanda firmata, nei casi in cui sia presentata dai soggetti abilitati dalla Regione Umbria (liberi professionisti);
- destinare almeno il 10% della SOI per la realizzazione di aree destinate a colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche;
- aver presentato domanda a valere sull'intervento SRA 01 ovvero sull'intervento SRA29 (Agricoltura Biologica), sulle medesime superfici richieste a premio. (SRA12 è attivabile solo in combinazione con una tra SRA01e SRA29);
- corrispondenza tra la superficie richiesta a sostegno in SRA12 con quella richiesta a sostegno in SRA 01 ovvero SRA29; la superficie richiesta al sostegno in SRA12 può essere inferiore o al massimo uguale a quella richiesta in SRA 01 ovvero SRA29.

SRA14:

- essere iscritto alla CCIAA;
- essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo;
- possedere, alla data di inizio impegno, allevamenti di razze a rischio di erosione genetica tra quelle elencate nell'avviso e aventi una consistenza di riproduttori di almeno 1 UBA;

- mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda;
- acquisizione della domanda firmata, nei casi in cui sia presentata dai soggetti abilitati dalla Regione Umbria (liberi professionisti);

SRA15:

- essere iscritto alla CCIAA;
- essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo;
- detenere una superficie minima di 5.000 mq di SOI;
- verifica dell'ammissibilità delle superfici oggetto d'impegno rispetto alle singole areali di ogni singola risorsa genetica;
- coltivare varietà a rischio di erosione genetica elencate nell'avviso;
- mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda;
- acquisizione della domanda firmata, nei casi in cui sia presentata dai soggetti abilitati dalla Regione Umbria (liberi professionisti);

2.2 Elementi di dettaglio

Ai fini del presente avviso la conduzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere esercitata a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, (anche in comunione dei beni) affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno.

Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno; è tuttavia consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

In ogni caso per le superfici oggetto di impegno deve essere garantita la disponibilità in fase di presentazione della domanda di sostegno/pagamento o pagamento per l'intera annualità a cui si riferisce la stessa domanda (1° gennaio – 31 dicembre).

In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come stabilito al successivo art. 4, comma 4.1.

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dall'intervento.

Pertanto non è consentita ogni forma di compartecipazione nella conduzione.

Nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.).

Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di inizio impegno, devono essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di inizio

impegno, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli.

In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza durante il periodo d'impegno, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzione di continuità), e registrarli a termini di legge.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento (domanda iniziale) devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (almeno 5 anni), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

3. Criteri di ammissibilità domanda pagamento

La domanda di pagamento (conferma impegno) è ammissibile nel momento in cui risultano rispettati tutti criteri di ammissibilità precedentemente elencati per l'ammissibilità della domanda di sostegno.

4. Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita di uno solo dei criteri di ammissibilità di cui ai punti precedenti, genera: o la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati nelle annualità precedenti, o l'esclusione annuale.

Articolo 4

(Impegni)

1. Obblighi di condizionalità

L'intervento SRA 01 remunera gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo al metodo di produzione integrata. Tali impegni vanno oltre quelli che obbligatoriamente il richiedente deve rispettare, così come previsto all'art. 70, comma 3 del Reg (UE) n. 2115/2021 e che vanno sotto il nome di "condizionalità" di cui all'art. 2.17 del presente avviso.

2. Dichiarazioni in domanda

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dall'intervento assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it). Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente: di essere a conoscenza di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale recante disposizioni circa la condizionalità e le riduzioni ed esclusioni;

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2115/2021 e 2116/2021 recanti disposizioni circa le regole di condizionalità rafforzata previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 fatte salve le successive disposizioni emanate a livello nazionale e regionale;
- di essere consapevole che la corresponsione dell'aiuto è soggetta all'applicazione delle norme comunitarie, nazionale/regionali in materia di riduzioni ed esclusioni derivanti dal mancato o parziale rispetto degli impegni assunti in domanda;
- di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del CSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea;
- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sull'intervento è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o del positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare sul CSR della regione Umbria;
- di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione del PSP da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di inizio impegno;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso **all'arbitrato**, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: *“Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione dell'avviso è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare”*.

3. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento degli aiuti previsti, accetta quali proprie le seguenti condizioni dichiarando di:

- aver disponibilità, alla data di inizio impegno, delle superfici richieste a premio, in virtù di uno tra i titoli dettagliati all'art. 3, comma 2.2;
- essere a conoscenza di quanto previsto dal Reg. UE 2115/2021 e 2116/2021, recanti disposizioni circa le regole della condizionalità rafforzata previste nel Piano strategico della PAC 2023-2027, fatte salve successive disposizioni emanate a livello nazionale e regionale;
- essere consapevole che la corresponsione degli aiuti è soggetta all'applicazione delle norme comunitarie, nazionali/regionali in materia di riduzione ed esclusioni derivanti dal mancato o parziale rispetto degli impegni pertinenti, previsti dalla condizionalità.

Oltre a quanto sopra riportato, per SRA01, SRA12, SRA14 e SRA15 sono previsti i seguenti ulteriori impegni specifici:

In funzione d'intervento SRA01 il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti specifici impegni:

- applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione;
- tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI secondo le modalità previste dalla Regione.
- obbligo di aderire al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) di cui al DM dell'8 maggio 2014, attuativo della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011, entro il 31 Gennaio (di ogni annualità d'impegno).
- adottare sull'intera superficie richiesta ad impegno, le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione (sia parte agronomica che difesa fitosanitaria), adottati dalla Regione Umbria e a successive modifiche ed integrazioni degli stessi attuabili nel corso del periodo d'impegno.
- Obbligo di presentazione annuale del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
- impegni riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle richieste nella domanda di sostegno, pena l'applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

In funzione d'intervento SRA12 il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti specifici impegni:

- mantenere per tutto il periodo di impegno la quota 10% della superficie aziendale a seminativo indicata nella domanda iniziale a superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti destinate alla creazione di ambienti per la fauna/entomofauna (corridoi o fasce ecologiche);
- seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna selvatica e l'attività dell'entomofauna;
- divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;

- divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;
- mantenere le aree ad impegno in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze;
- effettuare uno sfalcio all'anno con asportazione del prodotto ottenuto entro due settimane dalla data dello sfalcio, con tempi e modalità che salvaguardino la fauna e l'artropodofauna, al fine di favorire la ricrescita delle essenze seminate;
- mantenere un registro operazioni colturali;
- impegni riferiti, per tutta la loro durata, alle stesse particelle richieste nella domanda di sostegno, pena l'applicazione delle esclusioni e riduzioni previste.

In funzione d'intervento SRA14 il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti specifici impegni:

- allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;
- dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno;

In funzione d'intervento SRA15 il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti specifici impegni:

- coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l'intero periodo di impegno;
- mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici degli impianti di colture perenni;
- mantenimento per l'intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno;

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle sanzioni (riduzioni esclusioni) che saranno in seguito definite con specifici provvedimenti, nazionali e regionali in attuazione dei regolamenti attuativi del Reg. (UE) 2115/2021 ancora in corso di definizione.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

4. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal 1° gennaio 2023 e devono essere rispettati per cinque anni (31 dicembre 2027) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Pertanto l'agricoltore, con l'adesione al presente avviso pubblico e la sottoscrizione della domanda è consapevole che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino alla conclusione del quinquennio, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'intervento.

5. Variazioni soggettive e oggettive durante il periodo di impegno

Durante il periodo di impegno possono avvenire cambiamenti rispetto alla domanda iniziale che riguardano il soggetto beneficiario (variazioni soggettive) come anche le superfici o gli impegni stessi (variazioni oggettive).

Di seguito sono riportate le casistiche e le condizioni sotto le quali queste variazioni sono possibili.

5.1 Riduzione della superficie sotto impegno (SOI)

Ai fini del presente avviso è possibile ridurre la SOI durante il periodo d'impegno, sotto le seguenti condizioni:

- mantenimento per tutto il periodo di impegno quinquennale della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno/pagamento (domanda iniziale), con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno/pagamento e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. Per gli interventi SRA 01 e SRA12 che prevedono appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato;
- In caso di decadenza, verranno recuperati gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 1. le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore;
 2. le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti.

5.2 Ampliamenti della superficie ad impegno

Per quanto riguarda la possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno, il beneficiario può aumentare la superficie (SOI) ad impegno solo mediante la presentazione di una nuova domanda di sostegno.

5.3. Trasformazione di impegno in corso

Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2115/2021 in un altro impegno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente;
- b. l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- c. il nuovo impegno sia incluso in quelli del PSP.

Un nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel pertinente intervento a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

La trasformazione impegno consiste nell'aggiunta, agli interventi afferenti all'impegno iniziale, di uno o più interventi diversi, sulla base delle combinazioni consentite, ivi

compreso il passaggio da SRA01 (Produzione integrata) a SRA-29 (Agricoltura biologica) esclusivamente sulle stesse superfici su cui insisteva l'impegno iniziale.

5.4 Cambio beneficiario, subentro negli impegni e cessione di azienda totale o parziale

Per «cessione di un'azienda» si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal cedente in termini di:

- conduzione dei terreni senza soluzione di continuità;
- aver assunto alla data di subentro i requisiti di ammissibilità previsti nella domanda di sostegno in merito all'iscrizione in camera di Commercio e Agenzia delle Entrate per attività agricola;
- aderire contestualmente al metodo di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 848/2018 entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta variazione della conduzione. Nel caso in cui si ravvisasse il rischio di incorrere nel superamento del suddetto termine di scadenza, per comprovate motivazioni, la domanda di subentro potrà essere accolta a condizione che l'Organismo di Controllo (ODC) attesti che il rispetto degli impegni sia avvenuto senza soluzione di continuità, assicurando, la conformità con apposito attestato.

Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" inviando il modello di subentro predisposto dalla Regione sottoscritto da entrambi i soggetti (cedente e subentrante) con indicazione degli estremi della domanda, della data di subentro e della superficie oggetto di subentro, indicando gli appezzamenti grafici oggetto di impegno trasferite nel subentro. In caso di subentro totale è sufficiente indicare il totale della SOI trasferita collegata alla specifica domanda del cedente.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda.

Pertanto, fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, sulla base delle disposizioni regolamentari e/o determinate dall'Organismo Pagatore è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.

L'agricoltore che ha ceduto gli impegni ad un'altra azienda, qualora rientri in possesso delle superfici precedentemente cedute (invalidazione dei rogiti, rescissione di contratti di affitto, scadenza di contratti non rinnovati, ecc.) potrà riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.

Il subentrante, una volta acquisito a sistema da parte della Regione il subentro per la continuità degli impegni, dovrà effettuare la nuova domanda di Cambio beneficiario (CB) sul portale SIAN secondo le disposizioni delle Circolare Agea prevista in ordine alle procedure di presentazione delle domande di conferma e pagamento.

La nuova domanda dovrà possedere le condizioni di ammissibilità alla tipologia di intervento originario, assunto con la domanda di sostegno.

Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno ed è consentita solo nel caso di cessione volontaria rappresentata da un'interruzione intenzionale del titolo di possesso (vendita della piena proprietà, cessione di usufrutto, cessione in affitto, conferimenti, recessione anticipata di contratti di affitto, ecc.). - Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

5.5 Cause di forza maggiore

Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2016 e specificatamente:

- a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

- e. il decesso del beneficiario;
- f. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

6. Collegamento con altri interventi (Cumulabilità, compatibilità e demarcazione OCM)

Cumulabilità: Al fine di migliorare la performance ambientale l'intervento SRA 01 può essere implementato sulla medesima superficie SOI, anche in combinazione con uno soltanto tra gli interventi agro-climatico-ambientali di seguito elencati:

- SRA 12 – colture a perdere -corridoi ecologici (superfici a seminativo)
A sua volta l'intervento SRA12 è attivabile solo in combinazione con l'intervento SRA1 ovvero con l'intervento SRA 29, limitatamente alle superfici assoggettate all'impegno di queste ultime.

Compatibilità: gli interventi SRA01, SRA12, SRA14 e SRA15 sono compatibili con gli interventi di indennità compensativa SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna" e SRB02 "Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi".

Demarcazione ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 – art. 42: Le superfici destinate a produzione integrata oggetto di pagamento ai sensi dell'art. 42 del Reg 2021/2115 (ex OCM) previsto dall'OCM per le colture del settore ortofrutticolo (art. 42 – lett a), olio di oliva e olive da tavola (art. 42 lett. e), non potranno usufruire degli aiuti di cui al presente avviso per scongiurare il doppio finanziamento sulla medesima superficie.

In tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

Demarcazione Ecoschemi: L'intervento SRA 01 è cumulabile sulla stessa superficie con gli eco schemi previsti dal PSN 2023-2027 per i quali è assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

L'intervento SRA 12 non è cumulabile con l'Eco-schema 5.

Per SRA14 e SRA15, di cui al presente avviso, è prevista la cumulabile sulla stessa superficie con gli eco schemi previsti dal PSN 2023-2027, fatte salve le riduzioni del premio applicabili alle sopraccitate SRA, dovute ad eventuali sovrapposizioni di impegni, al fine di evitare il rischio di sovra compensazione.

7. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti

norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno/pagamento

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti dovranno essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN (www.sian.it) nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso Organismo Pagatore.

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande sono considerate validamente presentate a far data dall'approvazione dell'avviso e non oltre la data del 15 maggio 2023, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'OP.

È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2023.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sull'intervento "SRA01 - Produzione integrata".

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni che verranno emanate dall'OP AGEA.

Al fine di garantire un costante rispetto degli impegni evitando il rischio di sovra compensazioni, gli agricoltori che cessano gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022 che terminano al 14 giugno, possono assumere nuovi impegni per anno solare a valere su SRA01 senza che vi sia un'interruzione degli stessi. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) è erogato in

proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni assunti nella precedente programmazione.

2. Domande di conferma impegno.

Durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti alle modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare.

3. Modalità e termini di presentazione della domanda di adesione al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

I beneficiari della tipologia di intervento SRA01 "produzione integrata", hanno l'obbligo di aderire al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) per l'intero periodo di durata degli impegni di PSR.

L'adesione e le successive conferme annuali sono effettuate tramite il sistema informativo nazionale di produzione integrata al seguente indirizzo web: <https://www.reterurale.it/produzioneintegrata>

I termini di presentazione delle domande di adesione e di conferma annuale sono fissati al 31 Gennaio di ciascun anno di impegno.

Il soggetto aderente dovrà indicare nella domanda di adesione, l'Organismo di Controllo (OdC) prescelto, quale soggetto terzo indipendente che effettua le ispezioni aziendali ed i controlli del rispetto degli impegni, fermo restando che la mancata presentazione della domanda di adesione iniziale o di conferma annuale comporterà l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni così come previste da successive normative regionali, applicative dei futuri Regolamenti attuativi del Reg. UE 2115/2021.

Lo stesso OdC rilascia al termine del controllo un'apposita attestazione di conformità agro-climatico-ambientale (ACA) valida ai fini del pagamento del premio.

Articolo 6

(Criteri di selezione delle domande)

I criteri di selezione sono stabiliti sulla base dei seguenti principi di selezione (come definiti nelle schede d'intervento del CSR per l'Umbria 2023-2027) e precisamente, per SRA01 e SRA12:

- Aree caratterizzate da criticità ambientali;
- Entità della superficie soggetta a impegno (SOI);

per SRA14:

- aziende che praticano Zootecnia Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007);
- aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali derivanti dall'attività agricola;

per SRA15:

- aziende che praticano Agricoltura Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007);
- aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali.

L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene oltretutto nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare l'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale.

Pertanto I principi dei criteri di selezione di cui sopra saranno oggetto di specifica declinazione nell'ambito dell'attività di predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari da parte dell'autorità di gestione del CSR, previo parere da parte del comitato di monitoraggio regionale;

Soltanto in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso.

Articolo 7

(Procedimento amministrativo)

Fatto salvo quanto successivamente stabilito dall'OP AGEA, il procedimento amministrativo è articolato come segue.

1. Domande di sostegno/pagamento

L'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento, limitatamente all'iter procedurale che si conclude con la fase di ammissibilità al sostegno, è di competenza della Regione Umbria.

L'iter procedurale successivo che si conclude con l'ammissibilità al pagamento è di competenza dell'OP (organismo pagatore).

2. Domande di pagamento (conferma impegno)

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- A stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- Ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- All'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- Alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- Al pagamento dell'aiuto.

Gli aiuti saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti le domande annuali di pagamento, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

3. Procedimento istruttorio

3.1 Istruttoria automatizzata

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontri quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni.

Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA.

Viceversa, qualora l'esito dei controlli automatizzati sia negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati sopra riportate, la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione.

3.2 Istruttoria manuale

L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata e si articola nelle seguenti fasi:

- a) Presa in carico automatica;
- b) Assegnazione domande agli istruttori;
- c) Verifica della ricevibilità della domanda;
- d) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di correttiva, perfezionamento o integrazione documentale (correttiva), volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.

Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta dal sistema apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della ricevibilità e dell'ammissibilità al pagamento.

Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.

3.3 Modifiche alla domanda

Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA

3.4 Gestione procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore; la comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta attraverso la consultazione della domanda nell'applicativo AGEA.

Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento istruttorio.

Al termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili la check-list riporta le relative motivazioni. Nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati a seguito di istruttoria "manuale" emergano difformità, infrazioni o anomalie, la Regione per conto di AGEA trasmette, attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con allegata check list delle motivazioni che hanno impedito la liquidazione totale del premio.

Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare entro 10 giorni dal ricevimento le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90. inviandole all'indirizzo PEC:

- direzioneagricoltura.regione@postaceert.umbria.it.

In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la chiusura del procedimento e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.

Per le domande liquidate totalmente il procedimento si considera concluso con l'erogazione del premio e la successiva pubblicazione degli importi concessi sul bollettino ufficiale della Regione Umbria

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

Articolo 8

(Controlli e sanzioni)

L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene, oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle di cui dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9

(Ambito territoriale di intervento)

Gli interventi "SRA 01 - Produzione Integrata", "SRA12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche", "SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità" e "SRA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità", sono attuati su tutto il territorio regionale secondo quanto definito nelle Sezioni 2, 3, 4 e 5, fatte salve le Aree rurali escluse, definite all'art. 2 comma 7 del presente avviso.

Articolo 10

(Pianificazione finanziaria)

Nelle more della definitiva approvazione del PSP 2023-2027 da parte della Commissione europea, le risorse destinate agli interventi SRA 01, SRA12, SRA14, SRA15, per tutto il periodo 2023-2027 ammontano a:

- SRA01 valore pari a € 81.400.00,00;
- SRA12 valore pari a € 500.000,00
- SRA14 valore pari a € 120.000,00
- SRA15 valore pari a € 20.000,00
-

Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria per le domande di sostegno/pagamento, annualità 2023 a valere sugli interventi SRA 01, SRA12, SRA14, SRA15, ammontano a:

- SRA01 per € 10.000.000,00
- SRA12 per € 500.000,00
- SRA14 per € 100.000,00
- SRA15 per € 20.000,00

come da DGR n. 1091/2022 e s.m.i.

Articolo 11

(Disposizioni)

Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione o dal Dirigente del Servizio "Agricoltura Sostenibile, servizi fitosanitari", senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 12

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" ed ai sensi del D.lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018 si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico.

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale

rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email:

infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it;

Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art.13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679): Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3) Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico
- esecuzione di un obbligo legale

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del PSR 2014/2020 ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 ed in particolare, degli obblighi di cui ai titoli VI e VII. I dati, possono anche essere utilizzati per finalità di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico.

4) Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679):

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni e dati giudiziari (art. 10 del GDPR);

5) Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia obbligatorio determina l'impossibilità di portare a termine la compilazione della domanda. Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia facoltativo non pregiudica il completamento della procedura di compilazione ed invio della domanda.

6) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Agricoltura Sostenibile, servizi fitosanitari all'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7) Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative:

- Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dieci anni dal pagamento finale al beneficiario.

8) Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679): Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo.

Articolo 13

(Chiarimenti e informazioni - FAQ)

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo lpistaro@regione.umbria.it.

Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo del avviso di cui si intende ricevere spiegazioni.

I quesiti inerenti la presentazione delle domande di sostegno/pagamento dovranno pervenire entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili agli indirizzi internet:

- <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/SRA01;>
- <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/SRA12;>
- <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/SRA14;>
- <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/SRA15;>

Articolo 14

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra Regione Umbria e aziende agricole si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it e all'indirizzo PEC comunicato dagli agricoltori al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (DL. n. 179/2012, convertito con legge

n. 221/2012) e presente nel fascicolo aziendale.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Fatta salva l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC che deve essere sempre attivo ed aggiornato, l'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- per i soggetti autorizzati dalla Regione Umbria ai sensi della DGR n. 1583 del 28/12/2017 (liberi professionisti) è consentito l'accesso alle informazioni relative ai procedimenti di competenza contattando la struttura regionale

In ogni caso, le comunicazioni all'interessato, non andate a buon fine, vengono rese disponibili, con valore di notifica al CAA mandatario.

Sezione 2

INTERVENTO - SRA01 - PRODUZIONE INTEGRATA

Articolo 15

(Finalità dell'intervento)

La Produzione integrata è un sistema di produzione agricola che utilizza metodi e mezzi produttivi (difesa integrata, tecniche agronomiche, mezzi tecnici specifici), volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi di sostenibilità ecologico/ambientale ed economica delle produzioni agricole.

L'intervento SRA01 pertanto, mediante l'adozione dei disciplinari di produzione integrata, ed al contempo dell'adesione obbligatoria al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) si prefigge di incentivare l'impiego di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale, riducendo il livello di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli input di origine agricola.

I vantaggi ambientali conseguibili con l'adozione di tecniche di Produzione integrata possono vanno quindi inquadrati nell'adozione di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale nonché nella diminuzione dell'impatto negativo dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti chimici sull'operatore, sul consumatore e sull'ambiente in genere.

Articolo 16

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

I beneficiari aderenti all'intervento SRA 01 devono adottare sull'intera SOI aziendale ricadente nel territorio regionale, le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI parte agronomica e parte difesa fitosanitaria), ivi compresi gli eventuali impegni aggiuntivi in essi riportati, per l'intera fase di coltivazione di tutte le colture per le quali questi sono stati definiti.

Tali Disciplinari sono redatti conformemente alle "Linee guida nazionali per la P.I." approvate ai sensi della legge n. 4 del 3/2/2011 che, tra l'altro, istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (S.Q.N.P.I.)

Durante il periodo di impegno le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti tecnici dei (DPI) i quali sono redatti e aggiornati dall'amministrazione regionale con specifico provvedimento.

Tali disciplinari sono consultabili sul sito internet della Regione Umbria.

Qualora il titolare dell'azienda intenda praticare colture non ricomprese nei disciplinari regionali, prima dell'introduzione della nuova coltura, deve presentare alla Regione Umbria, Servizio "Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle

produzioni e controlli"una proposta tecnica di disciplinare, inerente il metodo di produzione integrata.

Tale proposta, che deve avere come riferimento le linee guida nazionali, agronomiche e di difesa fitosanitaria, è sottoposta all'esame dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata" (OTS) di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 4890 del 8 maggio 2014 per la sua approvazione o meno.

Solo in caso di esito positivo, la coltura oggetto di proposta di disciplinare potrà essere coltivata sulle superfici ad impegno a decorrere dall'inserimento nei disciplinari di produzione integrata della Regione Umbria.

Qualora la proposta risultiglià congruente con i DPI nazionali, l'azienda limitatamente all'annualità oggetto di richiesta, potrà coltivare la coltura in questione rispettando le prescrizioni tecniche della stessa proposta.

Articolo 17

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e specificatamente.

Aree rurali intermedie		Aree con problemi complessivi di sviluppo	
<i>Seminativi</i>	€ 160,00	<i>Seminativi</i>	€ 126,00
<i>Foraggere (*)</i>	€ 90,00	<i>Foraggere</i>	€ 72,00
<i>Ortive e tabacco (con impegni agg. Irrigazione + Fertilizzazione)</i>	€ 750,00	<i>Ortive e tabacco (con impegni agg. Irrigazione + Fertilizzazione)</i>	€ 750,00
<i>Vite</i>	€ 445,00	<i>Vite</i>	€ 389,00
<i>Fruttiferi</i>	€ 445,00	<i>Fruttiferi</i>	€ 389,00
<i>Olivo</i>	€ 343,00	<i>Olivo</i>	€ 296,00
<i>Mais irriguo (impegni agg. Irrigazione)</i>	€ 328,00	<i>Mais irriguo (impegni agg. Irrigazione)</i>	€ 252,00
(*) escluso il pascolo e il prato pascolo. Fermo restando che la superficie a pascolo e a prato pascolo non è compensata, l'agricoltore è tenuto al rispetto degli impegni previsti dai disciplinari di produzione integrata.			

Il livello degli aiuti resta in ogni caso subordinato all'approvazione e successive revisioni del PSP.

Sezione 3

INTERVENTO – SRA12 – COLTURE A PERDERE CORRIDOI ECOLOGICI FASCE ECOLOGICHE

Articolo 18

(Finalità dell'intervento)

L'intervento intende promuovere pratiche agricole che esplicano un effetto benefico sulla biodiversità animale ed al contempo sulla tutela degli habitat che costituiscono importanti aree di conservazione della biodiversità vegetale

Tali aree devono essere seminate con un miscuglio composto da almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura, al fine di favorire, rispettivamente, la funzione di rifugio della fauna e avifauna selvatica e l'attività dell'entomofauna utile alla fecondazione gamica delle specie vegetali.

Articolo 19

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il beneficiario è tenuto a destinare e mantenere per tutto il periodo d'impegno almeno il 10% della superficie aziendale a seminativo indicata nella domanda iniziale, ricadente nel territorio della Regione Umbria ad aree per la conservazione della biodiversità.

Ogni appezzamento destinato a tali area deve essere seminato con varietà a fioritura precoce, media e tardiva.

Il miscuglio delle sementi deve contenere almeno le seguenti essenze: colza (*Brassica napus* L. v. *oleifera* DC.), trifogli (*Trifolium repens*, *Trifolium pratense*), lupinella (*Onobrychis viciifolia* Scop.), ginestrino (*Lotus corniculatus* L.) e sulla (*Hedysarum coronarium* L.).

Le essenze devono essere seminate sotto forma di miscuglio, ad eccezione del colza che, essendo una brassicacea molto vigorosa può essere seminata singolarmente, al fine di evitare fenomeni di competizione con le altre essenze. In tal caso l'area destinata a colza deve interessare una superficie ricompresa tra un minimo del 10% e un massimo del 30% di ogni appezzamento.

L'operazione di semina, deve garantire una copertura uniforme del terreno da parte di tutte le essenze.

In fase di preimpianto è consentita una concimazione organica con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, ad esclusione degli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2).

E' tuttavia fatto divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, salvo la possibilità per le Regioni/PPAA di consentire all'impianto della coltura una sola concimazione organica, con le matrici previste dal DM n. 5046 del 25 febbraio 2016, escludendo se del caso alcune tipologie di matrici.

Allo stesso modo è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari.

Al termine del ciclo produttivo delle essenze seminate, al fine di favorire la ricrescita nelle annualità successive, si dovrà provvedere allo sfalcio con successiva asportazione del prodotto ottenuto entro due settimane dalla data del taglio stesso. I residui vegetali così descritti non potranno essere utilizzabili per fini produttivi.

Tale materiale di risulta potrà altresì essere destinato al compostaggio o ad altri processi biochimici aerobici o anaerobici svolti all'interno dell'azienda stessa.

Nel caso di cessione a terzi come materiale da compostare, l'azienda dovrà dimostrare che la transazione sia avvenuta a titolo gratuito.

Gli appezzamenti destinati ad aree per la conservazione della biodiversità non potranno essere modificati durante il periodo vincolativo e dovranno essere mantenuti in efficiente stato vegetativo, integrando le essenze fallaci e provvedere all'eliminazione delle infestanti.

In fase di impianto delle aree per la conservazione della biodiversità è necessario predisporre una planimetria aziendale, da conservare nel fascicolo domanda, nella quale siano riportate graficamente tali aree.

I beneficiari dell'intervento SRA12 oltre agli impegni di cui sopra devono attenersi a quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione integrata.

Qualora durante il periodo di impegno il beneficiario cede parzialmente la propria azienda il "cambio beneficiario" previsto all'articolo 4, paragrafo 4 è ammesso a condizione che siano trasferite proporzionalmente anche le superfici destinate alle colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche.

Il sostegno è concesso esclusivamente sulle superfici destinate alla realizzazione di colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche

Articolo 20

(Intensità dell'aiuto)

La determinazione dell'aiuto è ammesso sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, conformemente a quanto disposto dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'aiuto verrà corrisposto annualmente sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta ad € 800,00/ha/anno per entrambe le aree ("Aree rurali intermedie" e "Aree con problemi complessivi di sviluppo"). Il livello dell'aiuto resta in ogni caso subordinato all'approvazione e successive revisioni del PSP.

Sezione 4

INTERVENTO- SRA14 – ALLEVAMENTO DI RAZZE ANIMALI AUTOCTONE NAZIONALI A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA

Articolo 21

(Finalità dell'intervento)

L'intervento intende contrastare la perdita di risorse genetiche di razze animali, mediante interventi mirati al recupero e alla salvaguardia delle razze locali minacciate di abbandono. L'allevamento delle stesse rappresenta la forma più opportuna per raggiungere tale obiettivo, consentendo inoltre di valorizzare anche le tradizioni culturali legate a tali animali.

L'intervento incentiva pertanto l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono compensando gli agricoltori dei minori redditi derivanti dalla loro minore produttività nei confronti delle razze più diffuse.

Articolo 22

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il sostegno è erogato agli agricoltori che si impegnano ad allevare le razze locali a rischio di erosione genetica presenti nella Regione Umbria e di seguito elencate.

I capi allevati, devono risultare iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici; allo stesso tempo le razze di appartenenza devono caratterizzarsi per un grado di "rischio di erosione" uguale a "Minacciata".

Sono pertanto eleggibili agli aiuti solo i capi iscritti nei suddetti libri o registri.

La riproduzione delle razze in questione dovrà avvenire in purezza e si dovrà provvedere all'iscrizione nei rispettivi libri genealogici o registri dei riproduttori o registri anagrafici dei soggetti del proprio allevamento.

La consistenza dell'allevamento indicata in domanda di sostegno dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di impegno; fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio nel corso della durata dell'impegno fino al 20% rispetto al numero dei capi iniziale.

Tuttavia nel caso di allevamenti fino a 10 capi la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 capi.

Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento.

Di seguito sono riportate le razze a rischio di erosione genetica, con indicato a fianco di ognuna il grado di tale rischio.

N°	Risorse animali a rischio di estinzione	Grado di rischio
1	Asino sardo	Minacciata
2	Capra Facciuta della Valnerina	Minacciata
3	Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido (T.P.R.)	Minacciata
4	Pecora Appenninica	Minacciata
5	Pecora Sopravissana	Minacciata
6	Pollo Ancona	Minacciata
7	Pollo Livorno argentata	Minacciata
8	Pollo Livorno bianca ceppo Università degli Studi di Perugia	Minacciata
9	Pollo Livorno dorata	Minacciata
10	Pollo Livorno nera	Minacciata

Articolo 23

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base delle UBA oggetto di impegno pari ad € 140,00/UBA.

Il livello dell'aiuto resta in ogni caso subordinato all'approvazione e successive revisioni del PSP.

Sezione 5

INTERVENTO - SRA15 - COLTIVAZIONE DI RISORSE GENETICHE VEGETALI LOCALI A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA

Articolo 24

(Finalità dell'intervento)

L'intervento ha la finalità di contrastare la perdita di risorse genetiche vegetali non rinnovabili, vale a dire l'insieme delle specie vegetali di interesse agrario abbandonate a causa della conduzione intensiva dei suoli agricoli.

L'intensivizzazione mette a rischio di erosione genetica le varietà autoctone, meno produttive rispetto alle varietà commerciali ma al contempo particolarmente adatte agli ecosistemi locali.

La conservazione "on farm" delle diverse varietà rappresenta la forma più opportuna in quanto consente di mantenere anche le tradizioni culturali delle stesse.

I vantaggi ambientali conseguibili con l'intervento consistono prioritariamente nella salvaguardia delle specie vegetali a rischio di erosione genetica individuate dalla Regione Umbria.

Articolo 25

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Il sostegno è erogato agli agricoltori che si impegnano a coltivare le varietà o popolazioni di specie vegetali a rischio di erosione genetica presenti nella Regione Umbria con un grado di "rischio erosione" elevato, alto, medio/alto e medio.

Sono pertanto ammesse ai benefici di SRA15 le varietà o popolazioni di specie vegetali iscritte al Registro Regionale delle varietà locali, istituito con Legge Regionale 25/2001, come integrata e modificata dalla Legge Regionale 8/2015.

Il Registro Regionale è lo strumento ufficiale per censire le risorse genetiche autoctone di interesse agrario della Regione Umbria.

Il Registro, riporta nella rispettiva sezione le schede relative alle varietà iscritte, in cui sono raccolte le informazioni salienti sulla corretta attribuzione botanica, il rischio di erosione, la zona tipica di produzione, la storia, le caratteristiche morfologiche, fisiologiche ed agronomiche, le tecniche di coltivazione, gli usi tradizionali, le modalità di conservazione in situ ed ex situ.

Al fine di evitare ogni possibile rischio di modificazione delle caratteristiche intrinseche di ognuna delle risorse genetiche, l'attività di caratterizzazione morfologica ha portato all'individuazione dei territori storicamente vocati per la loro riproduzione.

Ne consegue che la coltivazione potrà essere praticata solo nelle aree specificate a fianco di ogni risorsa genetica.

Nella tabella seguente sono riportate le risorse genetiche vegetali a rischio di erosione genetica, con indicato a fianco di ognuna il grado di tale rischio.

N°	Risorse vegetali a rischio di erosione genetica	Grado di rischio di erosione	Comuni _ aree specificate
1	Aglione	Medio	Castiglione del Lago, Città della Pieve, Passignano e Tuoro sul Trasimeno in provincia di Perugia; Fabro, Ficulle, Monteleone d'Orvieto e Montegabbione in provincia di Terni.
2	Cardo Gobbo della Media Valle del Tevere	Alto	Marsciano, Deruta, Collazzone, Fratta Todina, Todi.
3	Fagiolina del Trasimeno	Medio	Comprensorio del Trasimeno (Comuni di Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Magione, Città della Pieve, Piegara, Corciano, Panicale, Paciano)
4	Fagiolo di Camerata di Todi	Elevato	Frazione di Camerata del Comune di Todi
5	Fagiolo di Marzana	Elevato	Monte Santa Maria Tiberina, Città di Castello
6	Fagiolo di Rosciano	Elevato	Arrone, Polino
7	Fagiolo Giallo di Cave	Elevato	Frazione di Cave (Foligno, PG), come definito nel Disciplinare di produzione annesso al Marchio Commerciale
8	Fagiolo Morone di Macenano	Elevato	Terreni lungo il tratto del Fiume Nera (dal ponte di Terria alla loc. Le Prata, comprendendo gli abitati di Macenano, Sambucheto e Terria nel Comune di Ferentillo (TR))
9	Fagiolo Secondi del Piano	Medio alto	Comune di Orvieto (TR) in base al Disciplinare di produzione

10	Fagiolo Verdino di Cave	Elevato	Frazione di Cave (Foligno, PG), come definito nel Disciplinare di produzione annesso al Marchio Commerciale
11	Farro di Monteleone di Spoleto	Medio	Cascia, S. Anatolia di Narco, Vallo di Nera e Scheggino
12	Fico Alvo	Elevato	Intero territorio Regionale
13	Fico Bianchelle	Elevato	Comune di Amelia
14	Fico Cuore	Elevato	Comune di Amelia
15	Mela a Sonagli	Elevato	Intero territorio Regionale
16	Mela Coccianese	Elevato	Comuni di Guardea, Baschi, Montecchio, Alviano, Lugnano in Teverina
17	Mela Conventina	Elevato	Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Pietralunga, Valfabbrica, Scheggina, Perugia, Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina
18	Mela Oleosa	Elevato	Intero territorio Regionale
19	Mela Ruzza	Elevato	Intero territorio Regionale
20	Mela San Giovanni	Elevato	Comuni di Città di Castello, Gubbio
21	Mela Spoletina	Elevato	Comune di Norcia e Spoleto
22	Mela Limoncella, accessione di Cascia	Elevato	Intero territorio Regionale
23	Mela Panaia di Norcia	Elevato	Comuni del Comprensorio della Valnerina (Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallodi Nera, Arrone, Ferentillo, Polino)
24	Merangolo di Ferentillo accessione "Frantoio	Elevato	Comuni di Ferentillo, Amelia, Narni, Cesi, Otricoli, Calvi dell'Umbria, San Gemini, Terni, Penna in Teverina, Lugnano in

	La Drupa"		Teverina, Guardea, Alviano
25	Olivo Borgiona	Medio	Comuni di Gualdo Tadino, Gubbio, Città di castello, Monte S. Maria Tiberina, San Giustino, Umbertide, Montone
26	Olivo Gentile Grande	Medio	San Giustino, Citerna, Santa Maria Tiberina, Città di Castello, Umbertide, Montone, Pietralunga
27	Olivo Gnacolo	Medio	Assisi, Spello, Valtopina
28	Olivo Limona	Alto	Intero territorio Regionale
29	Olivo Nebbia	Medio	Intero territorio Regionale
30	Olivo Nostrale di Rigali	Medio	Comuni di Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Gubbio, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo
31	Olivo Ornellona	Alto	Intero territorio Regionale
32	Olivo Peperina	Medio	Gubbio, Perugia, Torgiano
33	Olivo Pocciolo	Alto	Intero territorio Regionale
34	Olivo Raio	Medio	Comune di Amelia, Giove, Penna in Teverina
35	Olivo San Felice	Medio	Comune di Giano dell'Umbria
36	Pera Marzaiola	Elevato	Comuni di Todi, Massa Martana, Montecastrilli, Avigliano Umbro
37	Pera Monteleone	Elevato	Comuni di Orvieto, Monteleone di Orvieto, Allerona, Ficulle, Castel Giorgio, Montecchio, Baschi, Guardea, Alviano, Amelia, Montecastrilli e Todi.
38	Pera Ruzza accessione di Guardea	Elevato	Comuni di Guardea, Montecchio, Alviano, Lugnano in Teverina

39	Pero San Pietro accessione di San Martino in Colle	Elevato	Intero territorio Regionale
40	Pero Sementina	Elevato	Intero territorio Regionale
41	Pesca Marscianese	Elevato	Comune di Marsciano
42	Pomodoro di Bettona	Elevato	Comune di Bettona
43	Pomodoro di Cesare	Elevato	Comune di Montecastello di Vibio (PG)
44	Pomodoro di Mercatello di Marsciano	Elevato	Comune di Marsciano
45	Pomodoro Francescano	Elevato	Intero territorio Regionale
46	SusinaArmascia gialla accessione di Amelia	Elevato	Comune di Amelia
47	Susina Verdacchia	Elevato	Comune di Amelia
48	Rapi del Trasimeno	Medio	Comuni di Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno, Magione, Città della Pieve, Piegara, Corciano, Panicale, Paciano
49	Roveja accessione di Civita di Cascia	Medio	Comuni di Norcia, Cascia e Preci
50	Sedano Nero di Trevi.	Medio	Comune di Trevi
51	Susina Cosciamonaca Gialla accessione di Collescipoli	Elevato	Comuni di Calvi, Narni, Terni, Amelia
52	Susino Agostana tardiva	Elevato	Intero territorio Regionale

53	Susino Pernicone	Elevato	Intero territorio Regionale
54	Vitigno Moscato di Colle di Nocera Umbra	Elevato	Comune di Nocera Umbra
55	Vitigno Cornetta	Elevato	Comuni di Cannara, Bettona, Foligno
56	Vitigno Dolciame	Medio alto	Città di Castello, Umbertide, Montone, Citerna, San Giustino Umbro, Monte SantaMaria Tiberina, Gubbio, Piegaro
57	Vitigno Grero	Elevato	Comune di Todi
58	Vitigno Pecorino	Elevato	Intero territorio Regionale
59	Vitigno Tostolello	Elevato	Comune di Amelia

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, limitatamente alle aree di interesse previste dalle singole risorse genetiche meglio individuate nel registro regionale.

E' fatto obbligo di mantenere per l'intero periodo di impegno le superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno.

Articolo 26

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto annualmente sulla base degli ettari oggetto di impegno e ammonta a:

Aree rurali intermedie		Aree con problemi complessivi di sviluppo	
<i>Seminativi e Ortive</i>	€ 600,00	<i>Seminativi e Ortive</i>	€ 600,00
<i>Vite</i>	€ 750,00	<i>Vite</i>	€ 750,00
<i>Fruttiferi</i>	€ 800,00	<i>Fruttiferi</i>	€ 800,00
<i>Olivo</i>	€ 400,00	<i>Olivo</i>	€ 400,00

Il livello degli aiuti resta in ogni caso subordinato all'approvazione e successive revisioni del PSP.

Allegato “B”

**COMPLEMENTO DELLO SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA
2023 – 2027.**

SRA-ACA18 - IMPEGNI PER L'APICOLTURA

AZIONI:

“SRA-ACA 18.1 – APICOLTURA STANZIALE”

E

“SRA-ACA 18.2 – APICOLTURA NOMADE”.

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO/PAGAMENTO. ANNUALITÀ 2023.**

INDICE

Articolo 1 - (Finalità e descrizione generale dell'intervento)

SEZIONE I - PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda
2. Apicoltore
3. Condizionalità
4. Fascicolo aziendale
5. Soggetti autorizzati
6. Aree di Intervento

Articolo 3 - (Beneficiari e criteri generali di ammissibilità)

1. Beneficiari
2. Criteri generali di ammissibilità
- 2.1 criteri di ammissibilità della domanda di sostegno
3. Perdita dei criteri di ammissibilità

Articolo 4 - (Impegni, dichiarazioni, obblighi, variazioni soggettive / oggettive e collegamento con altri interventi)

1. Obblighi di condizionalità
2. Dichiarazioni in domanda
3. Impegni delle azioni SRA-ACA 18.1 e SRA-ACA 18.2 e altri obblighi
4. Decorrenza e durata degli impegni
5. Variazioni soggettive e oggettive durante il periodo di impegno
- 5.1 Riduzione del numero di alveari ad impegno
- 5.2 Ampliamento del numero di alveari ad impegno
- 5.3. Cambio beneficiario, subentro impegni e cessione degli alveari totale o parziale
- 5.4 Cause di forza maggiore
6. Collegamento con altri interventi (Cumulabilità, compatibilità e demarcazione Reg UE 2021/2115 -Settore Apicoltura – ex OCM)
7. Clausola di revisione

Articolo 5 - (Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno/pagamento e pagamento
2. Domande di conferma impegno

Articolo 6 - (Principi e criteri di selezione delle domande)**Articolo 7 - (Procedimento amministrativo)**

1. Domande di sostegno / pagamento (domanda iniziale)
2. Domande di pagamento (conferme annuali)
3. Procedimento istruttorio
 - 3.1 istruttoria automatizzata
 - 3.2 Istruttoria manuale
 - 3.3 Modifica della domanda
 - 3.4 Gestione del procedimento amministrativo

Articolo 8 - (Controlli e sanzioni)**Articolo 9 - (Ambito territoriale di intervento)****Articolo 10 - (Dotazione finanziaria)****Articolo 11 - (Intensità dell'aiuto)****SEZIONE II – DISPOSIZIONI FINALI****Articolo 12 - (Disposizioni)****Articolo 13 - (Informativa sul trattamento dei dati personali)****Articolo 14 - (Comunicazioni)****Articolo 15 - (Chiarimenti e informazioni -FAQ-)**

Articolo 1

(Finalità e descrizione generale dell'intervento)

L'intervento "Impegni per l'apicoltura" prevede un pagamento annuale per alveare a favore dei beneficiari che praticano l'attività apistica in forma stanziale e nomade in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico contrastando il declino degli impollinatori e supportando pratiche volte alla tutela della biodiversità.

Con un sostegno economico a copertura dei maggiori costi e minori guadagni si persegue l'obiettivo di incrementare il numero di apiari presenti nelle aree di seguito individuate, migliorare l'attività di impollinazione, sostenere l'allevamento degli apiari già presenti in tali aree, garantire l'azione delle api per periodi più lunghi anche per fioriture di minore interesse mellifero.

L'intervento, inserito nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità, sostenendo l'attività di pascolamento apistico in aree di minore valore economico, migliora gli ecosistemi naturali ed agrari favorendone la tutela della biodiversità naturale

L'intervento si articola in due azioni tra loro alternative:

- **SRA-ACA18.1 Azione "Apicoltura stanziale"**
- **SRA-ACA18.2 Azione "Apicoltura nomade"**

Lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno.

Il presente avviso pubblico è attivato "sotto condizione" dell'adozione del CSR regionale, secondo le procedure concordate a livello nazionale oltreché dell'approvazione dei criteri di selezione che saranno approvati dalla Giunta regionale previa consultazione del Comitato di monitoraggio regionale.

Sezione I

PARTE GENERALE

Articolo 2

(Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale.

2. Apicoltore

Ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile è apicoltore chiunque detiene e conduce alveari svolgendo attività agricola di tipo zootecnico, anche se non correlata necessariamente alla gestione dei terreni.

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 24 dicembre 2004 n. 313 si intende per:

- a) arnia: il contenitore per api;
- b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- c) apiario: un insieme unitario di alveari;
- d) postazione: il sito di un apiario;
- e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

3. Condizionalità

Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l'Umbria adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e a capo. In ogni caso si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l'Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si fa rinvio a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027.

4. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dall'intervento.

Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale

di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

5. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

6. Aree di intervento

Le azioni del presente intervento sono attivate in aree del territorio regionale che risultano di particolare interesse per la biodiversità agraria in quanto aree tradizionali di diffusione di numerose risorse genetiche vegetali ad elevato rischio di erosione genetica.

Nella tabella seguente sono riportate, per le singole risorse vegetali a rischio di estinzione, le aree delimitate per ambito territoriale amministrativo e i relativi periodi di fioritura.

AREE DI INTERESSE APISTICO PER LA BIODIVERSITA' E RELATIVO PERIODO DI FIORITURA		
Area Tradizionale di diffusione (COMUNI)	Risorsa Vegetale con grado di rischio alto o elevato	Periodo di fioritura
Todi	Susino Agostana Tardiva	Aprile
Guarda	Mela Coccianese	Aprile
Gubbio	Mela Conventina	Aprile
Foligno e Spoleto	Mela a Sonagli	Aprile
Guarda	Mela Oleosa	Aprile
Norcia, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera	Mela Panaia di Norcia	Aprile
Città di Castello, Foligno, Cascia	Mela Ruzza	Aprile
Gubbio e Città di castello	Mela San Giovanni	Aprile
Norcia e Spoleto	Mela Spoletina	Aprile
Ferentillo, Amelia, Narni, Otricoli, Calvi dell'Umbria, Sangemini, Terni	Merangolo di Ferentillo accessione "Frantoio la Drupa"	Aprile-Maggio
Massa Martana, Montecastrilli, Avigliano Umbro	Pera Marzaiola	Aprile
Orvieto, Monteleone di Orvieto, Allerona, Ficule, Castel San Giorgio, Montevecchio, Baschi,	Pera Monteleone	Aprile

Guardea, Alviano, Amelia, Montecastrilli e Todi		
Marsciano	Pesca Marscianese	Marzo-Aprile
Amelia	Susina Amarascia Gialla (accessione di Amelia)	Marzo-Aprile
Calvi, Narni, Terni, Amelia	Susina Cosciamonaca gialla	Luglio
Amelia	Susina Verdacchia	Marzo
Marsciano, Deruta, Collazzone, Fratta todina, Todi	Cardo Gobbo della Media Valle del Tevere	Giugno-Agosto
Monte Santa Maria Tiberina e e Città di Castello	Fagiolo di Marzana	Maggio-Luglio
Ferentillo	Fagiolo Morone di Macenano	Maggio- Luglio
Todi	Fagiolo di Camerata di Todi	Maggio-Luglio
Foligno	Fagiolo giallo di Cave	Maggio-Luglio
Arrone e Pollino	Fagiolo di Rosciano	Maggio-Luglio
Foligno	Fagiolo verdino di Cave	Maggio-Luglio

Articolo 3

(Beneficiari e criteri generali di ammissibilità)

1. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell'intervento SRA-ACA18:

- a) Apicoltori singoli e associati come definiti all'art. 2.2 del presente bando
- b) Enti pubblici gestori di aziende agricole

che svolgono l'attività di apicoltura nelle aree individuate all'articolo 2.7.

2. Criteri generali di ammissibilità

I beneficiari di cui al comma precedente, all'atto della presentazione della domanda di sostegno e di pagamento, devono possedere dalla data di inizio impegni e per tutto il periodo vincolativo, i sottostanti requisiti generali di ammissibilità oltre ai requisiti specifici richiesti dalla partecipazione alle singole azioni SRA-ACA18.1 e SRA-ACA18.2.

2.1 criteri di ammissibilità della domanda di sostegno

Si riportano di seguito i requisiti per l'accesso al sostegno dell'intervento SRA-ACA18.

- a) i soggetti richiedenti l'aiuto devono essere iscritti nella Banca Dati Apistica Nazionale/Regionale alla data del 31/12 dell'anno precedente la domanda di sostegno/pagamento;
- b) adempiere a tutti gli obblighi di censimento annuale del patrimonio apistico posseduto nei termini previsti dalla normativa vigente per tutto il periodo di impegno di 5 anni;
- c) aderire con un numero minimo di alveari pari a 15;

- d) praticare l'attività apistica nelle aree individuate al punto 2.7;
- e) non superare il numero massimo di 50 alveari per postazione a sostegno, rispettando una distanza minima di 2,2 km tra gli apiari della medesima azienda con lo stesso codice allevamento;
- f) Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:
- essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
 - la società titolare della domanda di sostegno deve essere vigente alla data di sottoscrizione della stessa;
- g) Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:
- essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento (domanda iniziale) devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (5 anni), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

3. Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita anche di uno solo dei criteri di ammissibilità generale e /o specifici determina la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti o l'esclusione annuale.

Articolo 4

(Impegni, dichiarazioni, obblighi, variazioni soggettive / oggettive e collegamento con altri interventi)

1. Obblighi di condizionalità

L'intervento SRA-ACA18 prevede che il beneficiario sia soggetto al rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12 Reg UE 2021/2015) e Condizionalità sociale (art. 14 Reg UE 2021/2015).

2. Dichiarazioni in domanda

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dall'intervento assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2115/2021 e 2116/2021 recanti disposizioni circa le regole di condizionalità rafforzata previste nel

Piano Strategico della PAC 2023-2027 fatte salve le successive disposizioni emanate a livello nazionale e regionale;

- di essere consapevole che la corresponsione dell'aiuto è soggetta all'applicazione delle norme comunitarie, nazionale/regionali in materia di riduzioni ed esclusioni derivanti dal mancato o parziale rispetto degli impegni assunti in domanda;
- di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del CPR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea;
- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sull'intervento è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o del positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare sul CPR della regione Umbria;
- di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione del PSP da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso **all'arbitrato**, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: *“Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare”*.

3. Impegni delle azioni SRA-ACA18.1 e SRA-ACA18.2 e altri obblighi

Il richiedente, per l'ottenimento dell'aiuto previsto per le singole azioni SRA18.1 e SRA18.2, è tenuto al rispetto dei seguenti impegni:

- Impegno 01 Praticare l'attività apistica nelle aree individuate e descritte all'articolo 2.7;
- Impegno 02 Non superare il numero massimo di 50 alveari per postazione a sostegno, rispettando una distanza minima tra 2,2 km tra gli apiari della medesima azienda con lo stesso codice allevamento;
- Impegno 03 Tenere ed aggiornare il registro dei trattamenti previsto dalla normativa vigente nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario;
- Impegno 04 Redigere ed aggiornare annualmente una relazione tecnica, riportante le aree, le relative specie botaniche interessate dall'intervento e il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;
- Impegno 05 - Azione SRA-ACA 18.1 Apicoltura stanziale - Mantenere il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per 365 giorni/anno e per tutto il periodo di impegno di 5 anni;
- Impegno 06 Azione SRA-ACA 18.2 Apicoltura nomade - Mantenere il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un minimo di 60 giorni/anno e per tutto il periodo di impegno di 5 anni nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche indicati nella tabella di cui al punto 2.7;
- Impegno 07 Azione 2 – Apicoltura nomade - ogni postazione scelta dal beneficiario deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle sanzioni (riduzioni/esclusioni) che saranno in seguito definite con specifici provvedimenti nazionali e regionali in attuazione dei regolamenti attuativi del Reg. (UE) 2115/2021 ancora in corso di definizione.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

4. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal **1° gennaio 2023** e devono essere rispettati per cinque anni (31 dicembre 2027) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Pertanto il beneficiario, con l'adesione al presente avviso pubblico e la sottoscrizione della domanda è consapevole che ai fini della corresponsione del premio, deve sottostare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino alla conclusione del quinquennio, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'intervento.

5. Variazioni soggettive e oggettive durante il periodo di impegno

Durante il periodo di impegno possono avvenire cambiamenti rispetto alla domanda iniziale che riguardano il soggetto beneficiario (variazioni soggettive) come anche gli alveari oggetto di impegno (variazioni oggettive). Di seguito sono riportate le casistiche e le condizioni sotto le quali queste variazioni sono possibili.

5.1 Riduzione del numero di alveari ad impegno

Ai fini del presente bando è possibile ridurre il numero degli alveari (non al di sotto di 15) durante il periodo d'impegno, sotto le seguenti condizioni:

- mantenimento per tutto il periodo di impegno quinquennale del numero di alveari ammessi nella domanda di sostegno/pagamento (domanda iniziale), con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza tra il numero di alveari ammessi nella domanda di sostegno/pagamento e quelli che soddisfano i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- se la differenza tra il numero di alveari ammessi inizialmente e quelli mantenuti durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade;
- In caso di decadenza, verranno recuperati gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - il numero di alveari è ridotto per cause di forza maggiore;
 - il numero di alveari è ridotto per subentro dell'impegno da parte di altri soggetti.

5.2 Ampliamento del numero di alveari ad impegno

L' aumento del numero di alveari a premio durante il periodo d'impegno, è possibile solo mediante la presentazione di una nuova domanda di sostegno.

5.3 Cambio beneficiario, subentro negli impegni e cessione degli alveari totale o parziale

Per «cessione di alveari» si intende la transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario i cui alveari sono ceduti ad altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario a cui sono ceduti gli alveari.

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente gli alveari oggetto di impegno a uno o più soggetti, questi ultimi possono

subentrare per il restante periodo a condizione che venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal cedente in termini di:

- conduzione degli alveari senza soluzione di continuità;
- aver assunto alla data di subentro i requisiti di ammissibilità previsti nella domanda di sostegno in merito all'iscrizione nell'anagrafe apistica (BDN).

Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" inviando il modello di subentro predisposto dalla Regione sottoscritto da entrambi i soggetti (cedente e subentrante) con indicazione degli estremi della domanda, della data di subentro e degli alveari oggetto di subentro.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento in cui si verifica la titolarità degli alveari. Pertanto, fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, sulla base delle disposizioni regolamentari e/o determinate dall'Organismo Pagatore è consentito apportare modifiche alla domanda stessa. Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

L'apicoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sul soggetto cedente.

L'apicoltore che ha ceduto gli impegni ad altro soggetto, qualora rientri in possesso degli alveari precedentemente ceduti, potrà riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.

Il subentrante, una volta acquisito a sistema da parte della Regione il subentro per la continuità degli impegni, dovrà effettuare la nuova domanda di Cambio beneficiario (CB) sul portale SIAN secondo le disposizioni delle Circolari Agea prevista in ordine alle procedure di presentazione delle domande di conferma e pagamento.

La nuova domanda dovrà possedere le condizioni di ammissibilità alla tipologia di intervento originario, assunto con la domanda di sostegno.

Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno ed è consentita solo nel caso di cessione volontaria rappresentata da un'interruzione intenzionale del titolo di conduzione degli alveari. Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto gli alveari, tutti o in parte, siano ubicati su superfici oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

5.4 Cause di forza maggiore

Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Agricoltura sostenibile e servizi fitosanitari" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

6. Collegamento con altri interventi (Cumulabilità, compatibilità e demarcazione Regolamento (UE) 2021/2115 Sezione III Settore Apicoltura – ex OCM)

L'intervento è cumulabile con gli eco schemi previsti dal PSN 2023-2027, fatte salve le riduzioni del premio SRA18 dovute ad eventuali sovrapposizioni di impegni, al fine di evitare il rischio di sovra compensazione.

Al fine di migliorare la performance ambientale derivante dall'intervento è consentito rafforzare gli impegni con altri interventi agro-climatico-ambientali nell'ambito degli interventi SRH 03 e SRH 01 promuovendo attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti.

La demarcazione con l'azione B4 Misure Settoriali "Razionalizzazione della transumanza" ai sensi dell'art. 42 del Reg 2021/2115 (ex OCM) lettera b) Settore Apicoltura, è assicurata consentendo l'adesione alla SRA18, Azione 2, solo se il soggetto richiedente non beneficia dell'azione B4 per l'acquisizione di servizi di trasporto.

7. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno/pagamento e pagamento

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti dovranno essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso Organismo pagatore.

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN. Le domande sono considerate validamente presentate a far data dall'approvazione dell'avviso e non oltre la data del **15 maggio 2023**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'OP.

È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a

direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2023. Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sullo stesso intervento.

Gli apicoltori praticanti sia attività stanziale che nomade possono presentare, a propria scelta, una sola domanda a valere sull'intervento SRA-ACA18.1 o SRA-ACA18.2.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni che verranno emanate dall'OP AGEA.

3. Domande di conferma impegno

Durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti alle modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare.

Articolo 6

(Principi e criteri di selezione delle domande)

I criteri di selezione sono stabiliti sulla base dei seguenti principi di selezione (come definiti nella scheda dell'intervento SRA-ACA18 del CSR per l'Umbria 2023-2027) e precisamente:

- localizzazione delle aree di pascolamento
- allevamento biologico

L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare l'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale.

Pertanto i principi dei criteri di selezione di cui sopra saranno oggetto di specifica declinazione nell'ambito dell'attività di predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari da parte dell'autorità di gestione del CPR, previo parere da parte del comitato di monitoraggio regionale.

Soltanto in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso.

Articolo 7

(Procedimento amministrativo)

Fatto salvo quanto successivamente stabilito dall'Organismo Pagatore AGEA il procedimento istruttorio è articolato come segue.

1. Domande di sostegno/pagamento (domanda iniziale)

L'istruttoria delle domande, limitatamente all'iter procedurale che si conclude con la fase di ammissibilità al sostegno, è di competenza della Regione Umbria.

L'iter procedurale successivo che si conclude con l'ammissibilità al pagamento è di competenza dell'Organismo pagatore.

2. Domande di pagamento (conferme annuali)

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

Gli aiuti saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento. Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti le domande annuali di pagamento, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

3. Procedimento istruttorio

3.1 Istruttoria automatizzata

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni

contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità “manuale” da parte della Regione.

3.2 Istruttoria manuale

L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.

L'istruttoria “manuale” si articola nelle seguenti fasi:

- a) presa in carico automatica;
- b) assegnazione delle domande agli istruttori;
- c) verifica della ricevibilità della domanda;
- d) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.

Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

3.3 Modifica della domanda

Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA

3.4 Gestione procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore. Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento istruttorio. La comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta tramite la consultazione della domanda nell'applicativo AGEA.

Al termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili la check-list riporta le relative motivazioni. Nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati a seguito di istruttoria “manuale” emergano difformità, infrazioni o anomalie, la Regione per conto di AGEA trasmette, attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con allegata check list delle motivazioni che hanno impedito la liquidazione totale del premio. Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90. inviandole all'indirizzo PEC: direzioneagricoltura.regione@postaceert.umbria.it.

In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la chiusura del procedimento e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.

Per le domande liquidate totalmente il procedimento si considera concluso con l'erogazione del premio e la successiva pubblicazione degli importi concessi sul BUR.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

Articolo 8

(Controlli e sanzioni)

L'avvio delle procedure previste con il presente bando avviene oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.

In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9

(Ambito territoriale di intervento)

Per l'annualità 2023 (impegno decorrente dal 01/01/2023), l'intervento SRA-ACA18 è attivato nelle aree di intervento individuate al punto 2.7.

Articolo 10

(Dotazione finanziaria)

Nelle more della definitiva approvazione del PSP 2023-2027 da parte della Commissione europea, le risorse destinate all'intervento SRA-ACA18 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano ad €. 100.000,00. Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria per le domande di sostegno/pagamento, annualità 2023 a valere sull'intervento SRA-ACA18 ammonta ad € 100.000,00 come da DGR n. 1091/2022 e s.m.i.

Articolo 11 **(Intensità dell'aiuto)**

L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base del numero di alveari oggetto di impegno e per i quali è stata definita l'ammissibilità. Considerando le economie di scala generate dall'adesione agli impegni, gli importi dei pagamenti sono diversificati per range di alveari ad impegno e per Azione, come segue:

Premi per range di alveari ad impegno			
Range alveari aziendali n°		Importo in euro per apicoltura stanziale	Importo in euro per apicoltura nomade
Da	A		
15	50	1.788,00	2.015,00
51	100	3.945,00	4.447,00
101	150	6.230,00	7.023,00
151	200	8.277,00	9.330,00
201	250	10.102,00	11.388,00
Oltre 250		11.725,00	13.218,00

Il livello dell'aiuto resta comunque subordinato all'approvazione e successive modifiche del PSP.

Sezione II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 **(Disposizioni)**

Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione o dal Dirigente del Servizio "Agricoltura sostenibile e servizi fitosanitari", senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 13 **(Informativa sul trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" ed ai sensi del D.lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018 si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico.

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia;

Email: infogiunta@regione.umbria.it;

PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it;

Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art.13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679): Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3) Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1,lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche . Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico;
- esecuzione di un obbligo legale.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del PSR 2014/2020 ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 ed in particolare, degli obblighi di cui ai titoli VI e VII. I dati, possono anche essere utilizzati per finalità di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico.

4) Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679): Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni e dati giudiziari (art. 10 del GDPR);

5) Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia obbligatorio determina l'impossibilità di portare a termine la compilazione della domanda. Il mancato inserimento

dei dati il cui conferimento sia facoltativo non pregiudica il completamento della procedura di compilazione ed invio della domanda.

6) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Agricoltura sostenibile e Servizi fitosanitari. All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7) Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative:

- Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dieci anni dal pagamento finale al beneficiario.

8) Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679): Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo.

Articolo 14

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni tra Regione Umbria e beneficiari si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it e all'indirizzo PEC comunicato dagli apicoltori e presente nel fascicolo aziendale.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Fatta salva l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC che deve essere sempre attivo ed aggiornato, l'apicoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- per i soggetti autorizzati dalla Regione Umbria ai sensi della DGR n. 1583 del 28/12/2017 (liberi professionisti) è consentito l'accesso alle informazioni relative ai procedimenti di competenza contattando la struttura regionale;

In ogni caso, le comunicazioni all'interessato non andate a buon fine, vengono rese disponibili al CAA mandatario con valore di notifica.

Articolo 15

(Chiarimenti e informazioni -FAQ-)

É possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente bando mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo bbogini@regione.umbria.it. Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo del bando di cui si intende ricevere spiegazioni. Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/SRA-ACA18>

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2022, n. 12122.

PSP 2023/2027. Complemento dello Sviluppo rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027. Intervento SRA29 "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica" - Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2023.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Richiamati i Regolamenti (UE):

— 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

— 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

— Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

— 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

— 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;

— 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

— 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Considerato che il Regolamento (UE) 2115/2021 prevede l'elaborazione da parte degli stati membri di un Piano Strategico nazionale di Programmazione (PSP) per il periodo 2023/2027, e che pertanto l'Italia mediante tale strumento definisce le priorità e le modalità di attuazione delle azioni nell'ambito della PAC su tutto il territorio nazionale;

Dato atto che il PSP 2023/2027, notificato alla Commissione europea in data 31 dicembre 2021, risulta tutt'ora all'esame della Commissione europea e che pertanto potrà ancora essere oggetto di correttivi e/o adeguamenti fino alla sua entrata in vigore pervista per il 1° gennaio 2023;

Considerato che il Regolamento (UE) 2021/2115 prevede la possibilità di inserire nel PSP delle specificità regionali nell'ambito degli interventi previsti per lo Sviluppo Rurale con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione";

Dato atto che il Mipaaf ha convocato i tavoli di lavoro con le Regioni/Province per procedere con la risoluzione delle criticità formulate dalla Commissione e l'inserimento all'interno del PSP anche degli elementi o specifiche regionali, coerenti e uniformi con quanto stabilito a livello nazionale, come previsto dall'articolo 104 del Reg. (UE) 2021/2115;

Richiamate in particolare:

— la D.G.R. n. 817 del 5 agosto 2022 con la quale è stato istituito il Tavolo di partenariato per lo Sviluppo rurale della Regione Umbria, per la condivisione degli indirizzi strategici del Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027;

— la D.G.R. n. 896 del 31 agosto 2022 recante: “Indirizzi strategici del Complemento di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2023-2027- Avvio della concertazione. Determinazioni.” con la quale è stato adottato il documento volto a delineare le scelte programmatiche regionali; Tale strategia viene perseguita con l’attivazione di un numero di interventi (45) coerenti con quelli nazionali definiti nel PSP, con specificità regionali che concorrono ad assicurare una attuazione efficiente ed efficace degli interventi stessi.

Vista la D.G.R. n. 1034 del 14 ottobre 2022 concernente “Complemento di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2023-2027 - Adozione” la quale, oltre ad adottare il CSR regionale precisa che lo stesso può essere oggetto di ulteriori integrazioni/modifiche in quanto subordinato all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027;

Ricordato che il CSR per l’Umbria 2023-2027, essendo un complemento di programmazione regionale connesso al PSP nazionale, è soggetto a verifica di conformità da parte del Mipaaf rispetto a quest’ultimo;

Vista la D.G.R. n. 1091 del 26 ottobre 2022 concernente “PSP 2023/2027. Complemento di programmazione della Regione Umbria (CPR). Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sugli interventi SRA01, SRA12, SRA14, SRA15, SRA18, SRA29, SRA30, SRB01 e SRB02” con la quale è stato disposto, tra l’altro:

— di dare mandato al Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari della Giunta regionale ad emanare specifici avvisi ad evidenza pubblica ad avviare le relative procedure finalizzate alla presentazione delle domande di sostegno, annualità 2023, a valere sugli interventi del CSR per l’Umbria 2023/2027:

- SRA001 ACA 1 - Produzione integrata
- SRA012 ACA 12 - Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche
- SRA014 ACA 14 - Allevatori custodi dell’agro biodiversità
- SRA015 ACA 15 - Agricoltori custodi dell’agro biodiversità
- SRA018 ACA 18 - Impegni per l’apicoltura
- SRA029 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- SRA030 - Benessere animale
- SRB001 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
- SRB002 Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi

secondo le modalità e criteri definiti nelle specifiche schede di intervento;

— di precisare che la presentazione delle domande di sostegno a valere sugli interventi di cui sopra, è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l’erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o dal positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare sul CPR della regione Umbria;

— di stabilire che la procedura per la presentazione delle domande di sostegno relativa agli interventi di cui sopra deve prevedere l’obbligo da parte dei richiedenti di sottoscrivere una espressa dichiarazione di conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell’Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione del PSP da parte della Commissione europea o per l’obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CPR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;

Atteso che il PSP 2023-2027 prevede che il periodo di impegno per gli interventi a superficie o a capo/alveare oggetto del presente atto è riferito agli anni solari (01/01 - 31/12);

Ravvisata, con la sopra citata D.G.R. n. 1091/2022, la necessità di dare continuità agli impegni delle analoghe misure agro climatico ambientali del PSR 2014/2022, tra cui l’intervento SRA29, evitando che una possibile sospensione degli stessi vanifichi il vantaggio ambientale acquisito, consentendo quindi agli agricoltori di presentare nuove domande di sostegno/pagamento con impegni decorrenti dal **1° gennaio 2023**;

Ritenuto necessario per quanto sopra espresso, consentire per l’intervento SRA29 la presentazione delle domande di sostegno/pagamento anche da parte degli agricoltori che cessano al 14 giugno 2023 gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022, relativamente alla Misura 11, evitando nel contempo il rischio di sovra compensazioni del premio. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) avverrà in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione, con modalità che saranno di seguito stabilite dall’OP AGEA;

Ricordato che l’apertura dei nuovi bandi avviene oltreché nelle more della definitiva approvazione dei documenti di programmazione 2023-2027, anche in assenza delle norme attuative del Reg UE 2115/2021 e degli ulteriori adempimenti correlati in merito:

— alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dell’OP AGEA

— alla definizione della normativa per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dagli interventi oggetto del presente atto

— all’approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale che saranno pertanto implementati successivamente;

Ritenuto necessario per le domande presentate mediante i liberi professionisti, far fronte alle disposizioni impartite dall’Organismo Pagatore Agea, stabilendo che, successivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, le stesse devono

essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2023;

Atteso che conseguentemente a quanto sopra descritto, l'avviso pubblico di cui al presente atto viene emanato "sotto condizione" in relazione all'approvazione con modifiche o meno da parte dei Servizi della Commissione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027;

Ritenuto pertanto necessario definire le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento a valere sull'intervento SRA029 "*Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica*" per l'annualità 2023 nel contesto letterale riportato nell'allegato A) al presente provvedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto stabilito con la D.G.R. n. 1091/2022 in premessa richiamata;
2. di approvare, nel contesto letterale di cui all'allegato "A" che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, l'avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento per l'annualità 2023 a valere sull'intervento SRA029 "*Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica*";
3. di stabilire che, contestualmente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento di cui al punto 2, ciascun richiedente è tenuto a sottoscrivere specifica dichiarazione di conoscenza e precisamente:
 - di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2115/2021 e 2116/2021 recanti disposizioni circa le regole di condizionalità rafforzata previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 fatte salve le successive disposizioni emanate a livello nazionale e regionale
 - di essere consapevole che la corresponsione dell'aiuto è soggetta all'applicazione delle norme comunitarie, nazionale/regionali in materia di riduzioni ed esclusioni derivanti dal mancato o parziale rispetto degli impegni assunti in domanda.
 - di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del CSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione europea;
 - di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sull'intervento SRA29 è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o del positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare sul CSR della regione Umbria;
 - di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione del PSP da parte della Commissione europea o per l'obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;
4. di ricordare che l'apertura "sotto condizione" del presente avviso pubblico avviene oltretutto nelle more della definitiva approvazione dei documenti di programmazione 2023-2027, anche in assenza delle norme attuative del Reg UE 2115/2021 e degli ulteriori adempimenti correlati in merito:
 - alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dell'OP AGEA
 - alla definizione della normativa per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dagli interventi oggetto del presente atto
 - all'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionaleche saranno pertanto implementati successivamente;
5. di rimandare la presentazione delle domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti all'interno della specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) ai tempi e alle modalità che saranno stabilite dallo stesso Organismo pagatore;
6. di consentire la presentazione delle domande di sostegno/pagamento ai sensi del presente avviso pubblico anche da parte degli agricoltori che cessano al 14 giugno 2023 gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022 relativamente alla Misura 11, evitando nel contempo il rischio di sovra compensazioni del premio. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) sarà erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione, con modalità che saranno di seguito stabilite dall'OP AGEA;
7. di stabilire, che sulla base delle disposizioni che saranno previste da AGEA in ordine all'obbligatorietà della consegna delle domande di sostegno/pagamento cartacee presso la Regione nel caso di presentazione delle stesse per il

tramite di liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, si fa fronte mediante invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2023;

8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

9. di aver provveduto alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

10. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 21 novembre 2022

Il dirigente

GIOVANNA SALTALAMACCHIA

Allegato “A”

COMPLEMENTO DELLO SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 – 2027.

SRA29 - PAGAMENTO AL FINE DI INTRODURRE E MANTENERE PRATICHE BIOLOGICHE. AZIONI SRA 29.1 – “CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA” E SRA29.2 – “MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA. AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO. ANNUALITÀ 2023.

INDICE

Articolo 1 - (Finalità e descrizione generale dell'intervento)

SEZIONE I - PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda
2. Agricoltore
3. Attività agricola
4. Superficie agricola utilizzata (SAU).
5. Superficie Oggetto di Impegno (SOI)
6. Gruppo di colture:
7. Superficie accertata
8. Superficie determinata
9. Appezamento fisso
10. Appezamento variabile
11. Unità Bestiame Adulto (UBA)
12. Condizionalità
13. Fascicolo aziendale
14. Soggetti autorizzati
15. Aree Rurali

Articolo 3 - (Beneficiari e criteri generali di ammissibilità)

1. Beneficiari
2. criteri generali di ammissibilità
 - 2.1 criteri di ammissibilità della domanda di sostegno
 - 2.2 elementi di dettaglio
3. Perdita dei criteri di ammissibilità

Articolo 4 - (Impegni, dichiarazioni, obblighi, variazioni soggettive / oggettive e collegamento con altri interventi)

1. Obblighi di condizionalità
2. Dichiarazioni in domanda
3. Impegni comuni alle azioni SRA29.1 e SRA29.2 e altri obblighi
4. Decorrenza e durata degli impegni
5. Variazioni soggettive e oggettive durante il periodo di impegno
 - 5.1 Riduzione della superficie sotto impegno (SOI)
 - 5.2 Ampliamenti della superficie ad impegno
 - 5.3. Trasformazione di impegno in corso
 - 5.4 Cambio beneficiario, subentro negli impegni e cessione di azienda totale o parziale
 - 5.5 Cause di forza maggiore
6. Collegamento con altri interventi (Cumulabilità, compatibilità e demarcazione OCM)
7. Clausola di revisione

Articolo 5 - (Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno/pagamento
2. Domande di conferma impegno

Articolo 6 - (Principi e criteri di selezione delle domande)**Articolo 7 - (Procedimento amministrativo)**

1. Domande di sostegno. / pagamento (domanda iniziale)
2. Domande di pagamento (conferme annuali)
3. procedimento istruttorio
 - 3.1 istruttoria automatizzata
 - 3.2 Istruttoria manuale
 - 3.3 Modifiche alla domanda
 - 3.4 Gestione del procedimento amministrativo

Articolo 8 - (Controlli e sanzioni)

Articolo 9 - (Ambito territoriale di intervento)

Articolo 10 - (Dotazione finanziaria)

SEZIONE II – AZIONE “SRA 29.1 - Conversione all’agricoltura biologica”

Articolo 11 - (Criteri di ammissibilità specifici dell’azione SRA29.1)

Articolo 12 - (Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Articolo 13 - (Intensità dell’aiuto)

SEZIONE III - AZIONE “SRA 29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica”

Articolo 14 - (Criteri di ammissibilità specifici dell’azione SRA29.2)

Articolo 15 - (Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Articolo 16 - (Intensità dell’aiuto)

SEZIONE IV– DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - (Disposizioni)

Articolo 18 - (Informativa sul trattamento dei dati personali)

Articolo 19 - (Comunicazioni)

Articolo 20 - (Chiarimenti e informazioni -FAQ-)

Articolo 1

(Finalità e descrizione generale dell'intervento)

L'agricoltura biologica, nel contesto della strategia di sviluppo rurale, rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola. L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'intervento SRA 29 prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

L'intervento si articola in due azioni

- **SRA29.1 Azione “Conversione all'agricoltura biologica”**
- **SRA29.2 Azione “Mantenimento dell'agricoltura biologica”**,

L'obiettivo dell'Azione SRA29.1 è quello di incrementare le superfici coltivate con metodi di agricoltura biologica, mediante la conversione dall'agricoltura convenzionale, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del 25% della SAU europea in biologico entro il 2030, fissato dalla Strategia Farm to Fork

L'obiettivo dell'Azione SRA29.2 è quello di contribuire al mantenimento della SAU biologica al fine di consolidare, nel contesto produttivo agricolo nazionale, i risultati ambientali in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento della qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

Il presente avviso pubblico è attivato “sotto condizione” dell'adozione del CSR regionale, secondo le procedure concordate a livello nazionale oltreché dell'approvazione dei criteri di selezione che saranno approvati dalla Giunta regionale previa consultazione del Comitato di monitoraggio regionale.

Sezione I**PARTE GENERALE****Articolo 2****(Definizioni)****1. Azienda**

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale.

2. Agricoltore

Una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale definita nel PSN ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2115/2021 oltreché nel Complemento di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023-2027.

3. Attività agricola (*)

La produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche

a) Manutenzione della superficie agricola

Seminativo

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;

- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale.

Colture permanenti

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le piante in buone condizioni vegetative con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato

Prati permanenti

oltre a quanto sopra indicato per i seminativi è aggiunto il seguente trattino

- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti. È considerata attività di mantenimento del prato permanente qualsiasi pratica colturale che abbia un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno come l'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva, alle attività di produzione quali il pascolamento o la raccolta del fieno o dell'erba per insilati.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, cioè caratterizzate da vincoli ambientali che hanno un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno, deve essere comunque svolta un'attività agricola annuale di mantenimento, fatte salve eventuali disposizioni regionali che prevedano la manutenzione ad anni alterni.

() le attività e i prodotti di natura forestale non sono oggetto di aiuto ai sensi del presente avviso.*

4. Superficie agricola utilizzata (SAU).

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

5. Superficie Oggetto di Impegno (SOI)

Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

6. Gruppo di colture:

le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di un determinato intervento connesso alla superficie.

7. Superficie accertata

Superficie riscontrata nella fase di controllo in loco per le domande campione o superficie eleggibile dal sistema di identificazione parcelle agricole per le domande non campione.

8. Superficie determinata

Per le domande sottoposte a controllo in loco, la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come “determinata” la minore tra le due superfici.

Per le domande non sottoposte a tali controlli la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

9. Appezzamento fisso

Porzione continua di territorio, condotta da un singolo beneficiario, sulla quale egli si impegna attivando un intervento, tra quelli previsti dall'art. 70 del Reg. UE 2022/2115, la cui posizione e i confini (individuati graficamente tramite coordinate geospaziali) non variano nel corso del periodo di impegno. L'intervento SRA29 si applica ad appezzamenti fissi.

10. Appezzamento variabile

Porzione continua di territorio, condotta da un singolo beneficiario, sulla quale egli si impegna attivando un intervento, tra quelli previsti dall'art. 70 del Reg. UE 2022/2115, la cui posizione e i confini (individuati graficamente tramite coordinate geospaziali) possono variare nel corso del periodo di impegno.

11. Unità Bestiame Adulto (UBA)

Ai fini della maggiorazione di premio spettante alle aziende con zootecnia biologica, si riporta di seguito la tabella di conversione in UBA delle specie animali ammesse alla maggiorazione. Nel calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame, sono presi in considerazione soltanto gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale,

Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA (*)

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0

Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3

(*) Fonte PSP 2023 - 2027

12. Condizionalità

Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l'Umbria adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e a capo. In ogni caso, si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l'Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si fa rinvio a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027

13. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dall'intervento.

Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

14. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale

SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

15. Aree Rurali

In esito alla metodologia di aree rurali previste nel PSP nazionale ed in continuità con la precedente programmazione, gli interventi del CSR per l'Umbria sono attuati nelle aree rurali della regione definite come:

- *Aree rurali intermedie: Kmq 5.980,02*
- *Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo: Kmq 2.476,02*

Pertanto tutto il territorio regionale è interessato dagli interventi del programma regionale. Tuttavia, come nella passata programmazione sono esclusi come "aree rurali", i centri urbani di Perugia e Terni restano esclusi, in base a un criterio demografico di densità abitativa (ab/kmq) e destinazione urbanistica per le parti di seguito indicate:

- Centro urbano di PERUGIA, fogli catastali: 214 parte; 215 parte; 233 parte; 234 parte; 251 parte; 252 parte; 253 parte; 267 parte; 268 parte; 401; 402; 403
- Centro urbano di TERNI, fogli catastali: 89 parte; da 106 a 112; 113 parte; 114 parte; da 115 a 118; 120; 121; 122 parte; 123; 124; 125 parte; 126; 127; 129; 131; 132 parte; 133 parte; da 134 a 137; 138 parte; 139 parte

Le aree indicate come "parte" non escluse e pertanto eleggibili al sostegno saranno indicate nei relativi avvisi pubblici in relazione agli strumenti urbanistici adottati e alle diverse zonizzazioni individuate come spazio rurale e aree parchi territoriali

Articolo 3

(Beneficiari e criteri generali di ammissibilità)

1. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell'intervento SRA29:

- a) gli agricoltori singoli o associati come definiti all'art. 2.2 del presente avviso
- b) gli Enti pubblici gestori di aziende agricole,

limitatamente ai terreni gestiti direttamente, sui quali esercitano attività agricola (come definita all'art. 2.3 del presente avviso) e. che adottano il metodo della produzione biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 su superfici ricadenti nel territorio regionale. e/o che hanno bestiame biologico con codice di stalla della regione Umbria e svolgono l'attività di pascolamento su superfici ricadenti nel territorio regionale.

2. criteri generali di ammissibilità

I beneficiari di cui al comma precedente, all'atto della presentazione della domanda di sostegno e di pagamento devono possedere dalla data di inizio impegni e per tutto il periodo vincolativo, i sottostanti requisiti generali di ammissibilità, oltre ai requisiti specifici richiesti dalla partecipazione alle singole azioni SRA29.1 e SRA29.2.

2.1 criteri di ammissibilità della domanda di sostegno

Si riportano di seguito i requisiti per l'accesso al sostegno dell'intervento SRA29.

1) caratteristiche del beneficiario:

- a) essere iscritto alla CCIAA con codice ATECO agricolo
- b) essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo

Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- la società titolare della domanda di sostegno deve essere vigente alla data di inizio impegno (01/01/2023);

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

2) possesso di una superficie minima (1ha di SOI) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale;

3) adesione al metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. (UE) 2018/848 attestato dalla presenza della notifica (allo stato di rilasciato nel caso di prima notifica per l'introduzione o allo stato di pubblicata nel caso del mantenimento). Le superfici biologiche dovranno essere assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica azione SRA29.1 o SRA29.2

4) conduzione delle superfici biologiche secondo uno dei titoli di possesso ammessi, come specificati nel paragrafo di dettaglio successivo.

5) in presenza di zootecnia biologica:

- a) possesso esclusivo dei capi (bovidi, ovicapri, equidi e suini) oggetto del sostegno.
- b) il carico di bestiame, espresso come:
 - UBA/ha superficie foraggera biologica, compreso pascolo e prato pascolo (per gli equidi, ovicapri e Bovidi)
 - UBA/ha di colture con macrouso seminativi destinate all'alimentazione suinicola (per i suini)

deve essere compreso tra i valori maggiore di 0 e minore o uguale a 2.

6) acquisizione della domanda firmata, nei casi in cui sia presentata dai soggetti abilitati dalla Regione Umbria (liberi professionisti)

2.2 elementi di dettaglio

Con riguardo al criterio n. 3 sono ammissibili al sostegno soltanto le superfici coltivate e condotte dal richiedente con metodo biologico (introduzione e/o mantenimento) alla data di

inizio impegno, facenti parte della SAU e ricadenti nella Regione Umbria, registrate nel fascicolo aziendale e investite con le colture a premio i cui codici colturali saranno in seguito definiti da AGEA. Nel caso di aziende la cui SAU sia in parte condotta con il metodo biologico ed in parte con il metodo convenzionale (**aziende miste**), la SOI potrà ricomprendere, in tutto o in parte, solo la superficie in conversione o biologica.

Con riguardo al criterio n. 4 (conduzione delle superfici - durata e titoli di possesso) la conduzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere esercitata a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della **proprietà**, (anche in comunione dei beni) **affitto**, **usufrutto**, **comodato e concessione da enti pubblici**, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno. Le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno. È tuttavia consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno. In ogni caso le superfici oggetto di impegno devono garantire la disponibilità in fase di presentazione della domanda di sostegno/pagamento o pagamento per l'intera annualità a cui si riferisce la stessa domanda (1° gennaio – 31 dicembre). In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come stabilito al successivo art. 4.5.1. L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dall'intervento; non è pertanto consentita ogni forma di compartecipazione nella conduzione, mentre nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata. I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di inizio impegno, devono essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli. In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA. In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza durante il periodo d'impegno, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzione di continuità), e registrarli a termini di legge.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento (domanda iniziale) devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (almeno 5 anni), pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

3. Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità generali di cui ai punti precedenti e di quelli specifici richiesti dall'adesione alle azioni SRA29.1 e SRA29.2 genera o la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni.

Articolo 4

(Impegni, dichiarazioni, obblighi, variazioni soggettive / oggettive e collegamento con altri interventi)

1. Obblighi di condizionalità

L'intervento SRA29 remunera gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo al metodo di produzione biologica in conformità al Regolamento (UE) n. 848/2018. Tali impegni vanno oltre quelli che obbligatoriamente il richiedente deve rispettare, così come previsto all'art. 70, comma 3 del Reg (UE) n. 2115/2021 e che vanno sotto il nome di "condizionalità" di cui all'art. 2.11 del presente avviso.

2. Dichiarazioni in domanda

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dall'intervento assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2115\2021 e 2116\2021 recanti disposizioni circa le regole di condizionalità rafforzata previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 fatte salve le successive disposizioni emanate a livello nazionale e regionale
- di essere consapevole che la corresponsione dell'aiuto è soggetta all'applicazione delle norme comunitarie, nazionale/regionali in materia di riduzioni ed esclusioni derivanti dal mancato o parziale rispetto degli impegni assunti in domanda.
- di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del CSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea;
- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sull'intervento è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o del positivo parere di

coerenza da parte del Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare sul CSR della regione Umbria;

- di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione del PSP da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di inizio impegno (01/01/2023);

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso **all'arbitrato**, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: *“Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del avviso è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare”*.

3. Impegni comuni alle azioni SRA29.1 e SRA29.2 e altri obblighi

Il richiedente, per l'ottenimento dell'aiuto previsto dall'intervento SRA29, oltre agli impegni specifici riportati nella sezione II per le singole azioni SRA29.1 e SRA29.2, è tenuto al rispetto dei seguenti:

- Impegno 01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.

i principali impegni di seguito elencati, riguardano:

- Il rispetto delle norme sull'avvicendamento colturale
- l'uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti dal Reg. (UE) 2018/848
- l'uso dei soli prodotti fitosanitari previsti dal Reg. (UE) 848/2018
- l'uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica
- la tenuta dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (Reg. (UE) 848/2018)

- Impegno 02 Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno/pagamento (domanda iniziale) devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno
- Impegno03 Disponibilità delle stesse superfici oggetto di impegno sulla base di un titolo di conduzione valido come meglio specificato all'art 3.2.2.
- Impegno04 Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno

Oltre agli impegni sopra elencati il beneficiario è tenuto all'obbligo annuale di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) per le superfici eventualmente ricadenti in Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi della “Direttiva nitrati.”

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle sanzioni (riduzioni esclusioni) che saranno in seguito definite con specifici provvedimenti, nazionali e regionali in attuazione dei regolamenti attuativi del Reg. (UE) 2115/2021 ancora in corso di definizione.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento

4. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal **1° gennaio 2023** e devono essere rispettati per cinque anni (31 dicembre 2027) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di 2 anni nel caso dei seminativi e di 3 anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Pertanto l'agricoltore, con l'adesione al presente avviso pubblico e la sottoscrizione della domanda è consapevole che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino alla conclusione del quinquennio, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'intervento.

5. Variazioni soggettive e oggettive durante il periodo di impegno

Durante il periodo di impegno possono avvenire cambiamenti rispetto alla domanda iniziale che riguardano il soggetto beneficiario (variazioni soggettive) come anche le superfici o gli impegni stessi (variazioni oggettive). Di seguito sono riportate le casistiche e le condizioni sotto le quali queste variazioni sono possibili.

5.1 Riduzione della superficie sotto impegno (SOI)

Ai fini del presente avviso è possibile ridurre la SOI durante il periodo d'impegno, sotto le seguenti condizioni:

- mantenimento per tutto il periodo di impegno quinquennale della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno/pagamento (domanda iniziale), con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno/pagamento e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
- se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. Nel caso dell'intervento SRA29 che prevede appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
- In caso di decadenza, verranno recuperati gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore
 - le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti.

5.2 Ampliamenti della superficie ad impegno

Per quanto riguarda la possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno, il beneficiario può aumentare la superficie (SOI) ad impegno solo mediante la presentazione di una nuova domanda di sostegno.

5.3. Trasformazione di impegno in corso

Nel corso di esecuzione di un impegno pluriennale è possibile consentire la trasformazione di un impegno assunto ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) n. 2115/2021 in un altro impegno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente;
- b. l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- c. il nuovo impegno sia incluso in quelli del PSP.

Un nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nel pertinente intervento a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

La trasformazione dell'impegno esistente è consentita nel passaggio da SRA-01 (Produzione integrata) a SRA-29 (Agricoltura biologica) esclusivamente sulle stesse superfici su cui insisteva l'impegno iniziale.

5.4 Cambio beneficiario, subentro negli impegni e cessione di azienda totale o parziale

Per «cessione di un'azienda» si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal cedente in termini di:

- conduzione dei terreni senza soluzione di continuità;
- aver assunto alla data di subentro i requisiti di ammissibilità previsti nella domanda di sostegno in merito all'iscrizione in camera di Commercio e Agenzia dell'Entrate per attività agricola;
- aderire contestualmente al metodo di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 848/2018 entro il termine 60 giorni dalla data di avvenuta variazione della conduzione. Nel caso in cui si ravvisasse il rischio di incorrere nel superamento del suddetto termine di scadenza, per comprovate motivazioni, la domanda di subentro potrà essere accolta a condizione che l'Organismo di Controllo (ODC) attesti che il rispetto degli impegni sia avvenuto senza soluzione di continuità, assicurando, la conformità con apposito attestato.

Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" inviando il modello di subentro predisposto dalla Regione sottoscritto da entrambi i soggetti (cedente e subentrante) con indicazione degli estremi della domanda, della data di subentro e della superficie oggetto di subentro, indicando le particelle oggetto di impegno trasferite nel subentro. In caso di subentro totale è sufficiente indicare il totale della SOI trasferita collegata alla specifica domanda del cedente.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda. Pertanto, fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, sulla base delle disposizioni regolamentari e/o determinate dall'Organismo Pagatore è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.

L'agricoltore che ha ceduto gli impegni ad un'altra azienda, qualora rientri in possesso delle superfici precedentemente cedute (invalidazione dei rogiti, rescissione di contratti di affitto, scadenza di contratti non rinnovati, ecc.) potrà riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.

Il subentrante, una volta acquisito a sistema da parte della Regione il subentro per la continuità degli impegni, dovrà effettuare la nuova domanda di Cambio beneficiario (CB) sul portale SIAN secondo le disposizioni delle Circolare Agea prevista in ordine alle procedure di presentazione delle domande di conferma e pagamento.

La nuova domanda dovrà possedere le condizioni di ammissibilità alla tipologia di intervento originario, assunto con la domanda di sostegno.

Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente. Tale opzione può essere applicata dopo il terzo anno di impegno ed è consentita solo nel caso di cessione volontaria rappresentata da un'interruzione intenzionale del titolo di possesso (vendita della piena proprietà, cessione di usufrutto, cessione in affitto, conferimenti, recessione anticipata di contratti di affitto, ecc.). - Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

5.5 Cause di forza maggiore

Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

6. Collegamento con altri interventi (Cumulabilità, compatibilità e demarcazione OCM)

Cumulabilità: al fine di migliorare la performance ambientale l'intervento SRA29 può essere implementato sulla medesima superficie SOI, anche in combinazione con uno soltanto tra gli interventi agro-climatico-ambientali di seguito elencati (*):

- *SRA 12 – colture a perdere - corridoi ecologici (superfici a seminativo)*. Si precisa che l'intervento SRA 12 non è cumulabile con l'eco-schema 5
- *SRA15 - agricoltori custodi agro biodiversità*

(*) tali interventi sono consultabili per quanto riguarda i criteri, le regole e i relativi impegni nello specifico avviso pubblico.

L'intervento è inoltre cumulabile sulla stessa superficie con gli **eco-schemi** previsti dal PSN 2023-2027, fatte salve le riduzioni del premio SRA29 dovute ad eventuali sovrapposizioni di impegni, al fine di evitare il rischio di sovra compensazione.

Compatibilità: l'intervento SRA29 è compatibile con gli interventi di indennità compensativa SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna" e SRB02 "Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi", oltreché con l'intervento SRA14 "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica"

Demarcazione ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 – art. 42: Le superfici biologiche oggetto di pagamento ai sensi dell'art. 42 del Reg 2021/2115 (ex OCM) per le colture del settore ortofrutticolo (art. 42 – lett a), olio di oliva e olive da tavola (art. 42 lett. e), non potranno usufruire degli aiuti di cui al presente avviso per scongiurare il doppio finanziamento sulla medesima superficie.

7. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme

obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno/pagamento

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti dovranno essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso Organismo pagatore.

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN. Le domande sono considerate validamente presentate a far data dall'approvazione dell'avviso e non oltre la data del **15 maggio 2023** salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'OP.

È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2023.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni che verranno emanate dall'OP AGEA.

Al fine di garantire un costante rispetto degli impegni evitando il rischio di sovra compensazioni, gli agricoltori che cessano gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022 che terminano al 14 giugno, possono assumere nuovi impegni per anno solare a valere sull'intervento SRA29 senza che vi sia un'interruzione degli stessi. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) è erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione.

2. Domande di conferma impegno

Durante il periodo di impegno, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

Quale soggetto competente, le disposizioni inerenti alle modalità di presentazione, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propria circolare.

Articolo 6

(Principi e criteri di selezione delle domande)

I criteri di selezione sono stabiliti sulla base dei seguenti principi di selezione (come definiti nella scheda dell'intervento SRA29 del CSR per l'Umbria 2023-2027) e precisamente

- Zone vulnerabili ai Nitrati
- Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile
- Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
- Conversione dell'intera superficie aziendale
- Aziende di maggiore dimensione

L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene oltretutto nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare l'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale.

Pertanto I principi dei criteri di selezione di cui sopra saranno oggetto di specifica declinazione nell'ambito dell'attività di predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari da parte dell'autorità di gestione del CSR, previo parere da parte del comitato di monitoraggio regionale;

Soltanto in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso.

Articolo 7

(Procedimento amministrativo)

Fatto salvo quanto successivamente stabilito dall'Organismo Pagatore AGEA il procedimento amministrativo è articolato come segue.

1. Domande di sostegno. /pagamento (domanda iniziale)

L'istruttoria delle domande, limitatamente all'iter procedurale che si conclude con la fase di ammissibilità al sostegno, è di competenza della Regione Umbria.

L'iter procedurale successivo che si conclude con l'ammissibilità al pagamento è di competenza dell'Organismo pagatore.

2. Domande di pagamento (conferme annuali)

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

Gli aiuti saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento. Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti alle domande annuali di pagamento, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

3. procedimento istruttorio

3.1 Istruttoria automatizzata

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione.

3.2 Istruttoria manuale

L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.

L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:

- a) presa in carico automatica
- b) assegnazione delle domande agli istruttori.

- c) verifica della ricevibilità della domanda
- d) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.

Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

3.3 Modifiche alla domanda

Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA

3.4 Gestione del procedimento amministrativo

il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore; la comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta attraverso la consultazione della domanda nell'applicativo AGEA.

Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento istruttorio.

Al termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili la check-list riporta le relative motivazioni. Nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati a seguito di istruttoria "manuale" emergano difformità, infrazioni o anomalie, la Regione per conto di AGEA trasmette, attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con allegata check list delle motivazioni che hanno impedito la liquidazione totale del premio. Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare entro 10 giorni dal ricevimento le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90. inviandole all'indirizzo PEC: direzioneagricoltura.regione@postaceert.umbria.it.

In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la chiusura del procedimento e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.

Per le domande liquidate totalmente il procedimento si considera concluso con l'erogazione del premio e la successiva pubblicazione degli importi concessi sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);

- Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

Articolo 8

(Controlli e sanzioni)

L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene, oltretutto nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità delle misure" (VCM) presenti nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.

In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9

(Ambito territoriale di intervento)

Per l'annualità 2023 (impegno decorrente dal 01/01/2023), l'intervento SRA29 è attivato su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.15 "Aree rurali". In presenza di zootecnia biologica, ai fini del calcolo del rapporto UBA biologiche sono prese in considerazione le superfici aziendali destinate all'alimentazione zootecnica ricadenti esclusivamente nel territorio della Regione Umbria.

Articolo 10

(Dotazione finanziaria)

Nelle more della definitiva approvazione del PSP 2023-2027 da parte della Commissione europea, le risorse destinate all'intervento SRA29 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano ad €. 42.700.000,00. Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria per le domande di sostegno/pagamento, annualità 2023 a valere sull'intervento SRA29 ammonta ad €. 8.000.000,00 come da DGR n. 1091/2022 e s.m.i.

Sezione II

AZIONE "SRA 29.1 - Conversione all'agricoltura biologica"

Articolo 11

(Criteri di ammissibilità specifici dell'azione SRA29.1)

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla presente azione i soggetti di cui all'articolo 3 paragrafo 1, che, oltre a possedere i requisiti generali di ammissibilità di cui all'art. 3.2 possiedono i seguenti requisiti specifici:

- a) introducono il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento Reg. (UE) 2018/848;
- b) le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno (decorrenza impegno dal 01/01/2023).

Gli agricoltori che intendono avvalersi dei benefici dell'azione SRA29.1 devono avere presentato una prima notifica informatizzata di adesione al metodo di produzione biologica mediante il Sistema Informativo per il Biologico (SIB) prima della data di inizio impegno (data di rilascio della prima notifica entro il 31/12/2022).

Sono eleggibili all'aiuto previsto dall'azione SRA29.1 soltanto i terreni aziendali "in conversione"

Il pagamento del premio è riconosciuto solo alle superfici che per la prima volta sono assoggettate al metodo biologico a decorrere dal 01 ottobre 2022 (rilascio della notifica dal 01/10/2022 al 31/12/2022). In tal caso il premio per l'introduzione verrà corrisposto per 2 anni ai seminativi e 3 anni alle colture perenni, per gli anni rimanenti fino alla fine del periodo di impegno quinquennale il premio verrà corrisposto come mantenimento.

È inoltre consentito il pagamento del premio per l'introduzione ai terreni notificati per la prima volta a far data dal 1° gennaio 2022 fino al 30 settembre 2022. In tal caso il premio come introduzione verrà corrisposto per 1 anno ai seminativi e 2 anni alle colture perenni

Qualora il beneficiario durante il periodo di impegno incorra in infrazioni gravi rilevate dall'Organismo di Controllo (OdC), che comportino il ritorno delle superfici da biologico a conversione o un allungamento del periodo di conversione si procederà all'esclusione di tali superfici dai benefici dell'intervento, con l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Articolo 12

(Interventi ammissibili ed impegni correlati)

Sono ammissibili ai benefici previsti dalla presente azione esclusivamente i terreni che per la prima volta sono condotti con tecniche di agricoltura biologica (in conversione) e assoggettati al sistema di controllo come previsto dal Regolamento UE n. 848/2018. Gli interventi ammissibili riguardano i seguenti raggruppamenti colturali: seminativi, colture orticole e tabacco, vite e fruttiferi, olivo mais irriguo, foraggiere ad eccezione dei pascoli e dei prati pascoli. Questi ultimi potranno beneficiare degli aiuti solo in presenza di allevamenti pascolivi biologici appartenenti alle famiglie bovidi, equidi e ovicapri.

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in "a premio", "non a premio" e "premio zero". Le superfici a premio e a premio zero fanno parte della SOI e sono soggette agli impegni previsti dall'intervento.

Articolo 13

(Intensità dell'aiuto)

L'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e precisamente:

Azioni	Gruppi colturali	Aree rurali intermedie €/ettaro/anno	Aree con problemi complessivi di sviluppo €/ettaro/anno
SRA29.1 Azione Conversione all'agricoltura biologica	Seminativi (***)	401,00	385,00
	Foraggiere (*)	214,00	195,00
	Ortive e tabacco	934,00	934,00
	Vite e fruttiferi	900,00	900,00
	Olivo	642,00	684,00
	Mais irriguo	620,00	542,00
	Pascoli e prati pascolo (**)	0,00	0,00

(") escluso il pascolo e il prato pascolo.

(**) il premio previsto per il pascolo senza zootecnia è pari a zero; soltanto in presenza di zootecnia pascoliva biologica (bovidi, equidi e ovicapriini) è previsto un premio ad ettaro pari a 209 euro x rapporto uba / sup. pascoliva (foraggera + pascolo).

(***) le colture del macrouso seminativi riportate nella tabella a) sottostante possono usufruire della maggiorazione per la zootecnia biologica in presenza di allevamento suinicolo.

Premio zootecnia

1) (bovidi – equidi e ovicapriini): nel caso in azienda siano presenti allevamenti biologici delle specie bovidi, equidi ed ovicapriini e l'agricoltore intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia pascoliva biologica, l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggiere (compreso il pascolo e prato pascolo oggetto di impegno), aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico. Tale importo ammonta ad **€ 209,00 per UBA ed è commisurato ad un ettaro di superficie foraggera per un UBA/anno**, fra i limiti maggiore di zero e minore o uguale a due. In tal caso il premio delle superfici foraggiere diverse dai pascoli e prati pascoli è aumentato del prodotto ottenuto moltiplicando il premio per la zootecnia pascoliva biologica (bovidi, equidi ed ovicapriini), pari ad € 209,00, per il coefficiente ottenuto dal rapporto "UBA pascolive aziendali biologiche" (C) e "intera superficie aziendale foraggera biologica" (D) (compresa quella a pascolo e prato pascolo) applicando la seguente formula:

$$A + (B \times (C/D *))$$

* il rapporto C/D non deve superare il valore 2.

A: premio ad ettaro per superfici foraggiere diverse dai pascoli e prati pascoli

B: €. 209,00: premio per zootecnia biologica

C: UBA pascolive aziendali biologiche (bovidi, equidi e ovicapriini)

D: intera superficie aziendale foraggera biologica (compresa quella a pascolo e prato pascolo).

Il rapporto C / D deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due, limite oltre il quale l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso. Per quanto riguarda il pascolo ed il prato pascolo il premio per la zootecnia pascoliva biologica è determinato dal valore di 209,00 euro per il rapporto UBA/superficie foraggera come sopra descritto.

2) (suini): nel caso in cui l'agricoltore intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica in presenza di allevamenti suinicoli biologici, l'aiuto verrà corrisposto sulla base

degli ettari destinati a colture per l'alimentazione suinicola, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico. Tale importo ammonta ad € 209,00 per UBA ed è commisurato ad un ettaro di superficie destinata all'alimentazione suinicola per un UBA/anno, fra i limiti maggiore di zero e minore o uguale a due.

Di seguito è riportato l'elenco delle colture del macrouso "seminativi" destinabili all'alimentazione suinicola biologica per le quali è possibile la maggiorazione del premio zootecnia biologica

Tabella a - Colture per l'alimentazione suinicola ammissibili alla maggiorazione zootecnia biologica (*)		
macrouso	Colture	destinazione
seminativi	mais	Granella
	frumento	Granella,
	colza	Granella
	soia	Granella,
	girasole	Granella,
	farro	Granella
	pisello	Granella,
	orzo	Granella,
	sorgo	Granella,
	segale	Granella,
	miglio	Granella,
	avena	Granella,
	triticale	Granella,
	Fava, favino e favette	Granella,
	cece	Granella
	lupino	Granella,
	vecce	Granella,

(*) dal manuale Alimenti suino biologico – CRA-Sui Unità Di Ricerca Per La Suinicoltura Pubblicato sul Sinab)

In tal caso il premio ad ettaro delle superfici destinate all'alimentazione suinicola è aumentato del prodotto ottenuto moltiplicando il premio, pari ad € 209,00, per il coefficiente ottenuto dal rapporto "UBA suinicole aziendali biologiche e l'intera superficie aziendale biologica destinata all'alimentazione suinicola applicando la seguente formula:

$$A1 + (B1 \times (C1/D1 *))$$

* il rapporto C1/D1 non deve superare il valore 2.

A1: premio ad ettaro per superfici del macrosuso seminativi destinate all'alimentazione suinicola biologica

B1: €. 209,00: premio per zootecnia biologica

C1: UBA suinicole aziendali biologiche

D1: intera superficie aziendale biologica destinata all'alimentazione suinicola.

Il rapporto (C1 / D1) deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due, limite oltre il quale l'aiuto supplementare per la zootecnia suinicola biologica non è ammesso.

Sezione III**AZIONE “SRA 29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica”,****Articolo 14****(Criteri di ammissibilità specifici dell’azione SRA29.2)**

Possono beneficiare dell’aiuto previsto dalla presente azione i soggetti di cui all’articolo 3 paragrafo 1, che, oltre a possedere i requisiti generali di ammissibilità di cui all’art. 3.2 possiedono i seguenti requisiti specifici:

- a) adottano il metodo dell’agricoltura biologica ed hanno terminato il periodo di conversione ai sensi del Reg. (UE) 2018/848;
- b) le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno (01/01/2022)

Qualora il beneficiario durante il periodo di impegno incorra in infrazioni gravi rilevate dall’Organismo di Controllo (OdC), che comportino il ritorno delle superfici da biologico a conversione o un allungamento del periodo di conversione si procederà all’esclusione di tali superfici dai benefici dell’intervento, con l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Articolo 15**(Interventi ammissibili ed impegni correlati)**

Sono ammissibili ai benefici previsti dalla presente azione esclusivamente i terreni condotti con tecniche di agricoltura biologica e assoggettati al sistema di controllo come previsto dal Regolamento (UE) n. 848/2018.

Gli interventi ammissibili riguardano le colture “in mantenimento” appartenenti ai seguenti raggruppamenti colturali: seminativi, colture orticole e tabacco, vite e fruttiferi, olivo mais irriguo, foraggere ad eccezione dei pascoli e dei prati pascoli. Questi ultimi potranno beneficiare degli aiuti solo in presenza di allevamenti pascolivi biologici appartenenti alle famiglie bovidi, equidi e ovicapri.

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in “a premio”, “non a premio” e “premio zero”. Le superfici a premio e a premio zero fanno parte della SOI e sono soggette agli impegni previsti dall’intervento.

Articolo 16**(Intensità dell’aiuto)**

L’aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno e delle colture praticate e precisamente:

Azioni	Gruppi colturali	Aree rurali intermedie €/ettaro/anno	Aree con problemi complessivi di sviluppo €/ettaro/anno
--------	------------------	---	---

SRA29.2 Azione Mantenimento dell'agricoltura biologica	Seminativi (***)	324,00	257,00
	Foraggiere (*)	170,00	160,00
	Ortive e tabacco	778,00	778,00
	Vite e fruttiferi	780,00	770,00
	Olivo	533,00	570,00
	Mais irriguo	580,00	512,00
	pascoli e prati pascolo (**)	0,00	0,00

(") escluso il pascolo e il prato pascolo.

(**) il premio previsto per il pascolo senza zootecnia è pari a zero; soltanto in presenza di zootecnia pascoliva biologica (bovidi, equidi e ovicapriini) è previsto un premio ad ettaro pari a 209 euro x rapporto uba / sup. pascoliva (foraggera + pascolo).

(***) le colture del macrouso seminativi riportate nella tabella a) sottostante possono usufruire della maggiorazione per la zootecnia biologica in presenza di allevamento suinicolo.

Premio zootecnia

1) (*bovidi – equidi e ovicapriini*): nel caso in azienda siano presenti allevamenti biologici delle specie bovidi, equidi ed ovicapriini e l'agricoltore intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia pascoliva biologica, l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a foraggiere (compreso il pascolo e prato pascolo oggetto di impegno), aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico. Tale importo ammonta ad **€ 209,00 per UBA ed è commisurato ad un ettaro di superficie foraggera per un UBA/anno**, fra i limiti maggiore di zero e minore o uguale a due. In tal caso il premio delle superfici foraggiere diverse dai pascoli e prati pascoli è aumentato del prodotto ottenuto moltiplicando il premio per la zootecnia pascoliva biologica (bovidi, equidi ed ovicapriini), pari ad € 209,00, per il coefficiente ottenuto dal rapporto "UBA pascolive aziendali biologiche" (C) e "intera superficie aziendale foraggera biologica" (D) (compresa quella a pascolo e prato pascolo) applicando la seguente formula:

$$A + (B \times (C/D *))$$

* il rapporto C/D non deve superare il valore 2.

A: premio ad ettaro per superfici foraggiere diverse dai pascoli e prati pascoli

B: €. 209,00: premio per zootecnia biologica

C: UBA pascolive aziendali biologiche (bovidi, equidi e ovicapriini)

D: intera superficie aziendale foraggera biologica (compresa quella a pascolo e prato pascolo).

Il rapporto C / D deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due, limite oltre il quale l'aiuto supplementare per la zootecnia biologica non è ammesso. Per quanto riguarda il pascolo ed il prato pascolo il premio per la zootecnia pascoliva biologica è determinato dal valore di 209,00 euro per il rapporto UBA/superficie foraggera come sopra descritto.

2) (*suini*): nel caso di allevamenti suinicoli biologici e l'agricoltore intenda avvalersi dei benefici previsti per la zootecnia biologica, l'aiuto verrà corrisposto sulla base degli ettari destinati a colture per l'alimentazione suinicola, aumentato di un importo pari ai maggiori costi che l'agricoltore sostiene per la gestione dell'allevamento biologico. Tale importo

ammonta ad € 209,00 per UBA ed è commisurato ad un ettaro di superficie destinata all'alimentazione suinicola per un UBA/anno, fra i limiti maggiore di zero e minore o uguale a due.

Di seguito è riportato l'elenco delle colture del macrouso "seminativi" destinabili all'alimentazione suinicola biologica per le quali è possibile la maggiorazione del premio zootecnia biologica

Tabella a - Colture per l'alimentazione suinicola ammissibili alla maggiorazione zootecnia biologica (*)		
macrouso	Colture	destinazione
seminativi	mais	Granella,
	frumento	Granella,
	colza	granella
	soia	Granella,
	girasole	Granella,
	farro	granella
	pisello	Granella,
	orzo	Granella,
	sorgo	Granella,
	segale	Granella,
	miglio	Granella,
	avena	Granella,
	triticale	Granella,
	Fava, favino e favette	Granella,
	cece	granella
	lupino	Granella,
	vecce	Granella,

(*) dal manuale Alimenti suino biologico – CRA-Sui Unità Di Ricerca Per La Suinicoltura Pubblicato sul Sinab)

In tal caso il premio ad ettaro delle superfici destinate all'alimentazione suinicola è aumentato del prodotto ottenuto moltiplicando il premio, pari ad € 209,00, per il coefficiente ottenuto dal rapporto "UBA suinicole aziendali biologiche e l'intera superficie aziendale biologica destinata all'alimentazione suinicola applicando la seguente formula:

$$A1 + (B1 \times (C1/D1 *))$$

* il rapporto C1/D1 non deve superare il valore 2.

A1: premio ad ettaro per superfici del macrosuso seminativi destinate all'alimentazione suinicola biologica

B1: €. 209,00: premio per zootecnia biologica

C1: UBA suinicole aziendali biologiche

D1: intera superficie aziendale biologica destinata all'alimentazione suinicola.

Il rapporto (C1 / D1) deve essere ricompreso fra i valori maggiore di zero e minore o uguale a due, limite oltre il quale l'aiuto supplementare per la zootecnia suinicola biologica non è ammesso.

Sezione IV

Disposizioni finali

Articolo 17

(Disposizioni)

Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione o dal Dirigente del Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari", senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 18

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" ed ai sensi del D.lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018 si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico.

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email:

infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it;

Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art.13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679): Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3) Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico
- esecuzione di un obbligo legale

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del PSR 2014/2020 ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 ed in particolare, degli obblighi di cui ai titoli VI e VII. I dati, possono anche

essere utilizzati per finalità di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico.

4) Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679):

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni e dati giudiziari (art. 10 del GDPR);

5) Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia obbligatorio determina l'impossibilità di portare a termine la compilazione della domanda. Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia facoltativo non pregiudica il completamento della procedura di compilazione ed invio della domanda.

6) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari. All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7) Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative:

- Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dieci anni dal pagamento finale al beneficiario.

8) Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679): Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo.

Articolo 19

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni tra Regione Umbria e beneficiari si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it e all'indirizzo PEC comunicato dagli agricoltori al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (DL. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012) e presente nel fascicolo aziendale.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Fatta salva l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC che deve essere sempre attivo ed aggiornato, l'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.
- per i soggetti autorizzati dalla Regione Umbria ai sensi della DGR n. 1583 del 28/12/2017 (liberi professionisti) è consentito l'accesso alle informazioni relative ai procedimenti di competenza contattando la struttura regionale.

In ogni caso, le comunicazioni all'interessato non andate a buon fine, vengono rese disponibili, con valore di notifica al CAA mandatario.

Articolo 20

(Chiarimenti e informazioni -FAQ-)

É possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo paolosensi@regione.umbria.it. Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo dell'avviso di cui si intende ricevere spiegazioni. Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/SRA29>.

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2022, n. 12123.

PSP 2023/2027. Complemento dello sviluppo Rurale della Regione Umbria (CSR). Intervento SRA30 “Benessere animale” Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2023.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Richiamati i Regolamenti (UE):

— 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

— 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

— Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

— 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell’Unione;

— 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;

— 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

— 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Considerato che il Regolamento (UE) 2115/2021 prevede l’elaborazione da parte degli stati membri di un Piano Strategico nazionale di Programmazione (PSP) per il periodo 2023/2027, e che pertanto l’Italia mediante tale strumento definisce le priorità e le modalità di attuazione delle azioni nell’ambito della PAC su tutto il territorio nazionale;

Dato atto che il PSP 2023/2027, notificato alla Commissione europea in data 31 dicembre 2021, risulta tutt’ora all’esame della Commissione europea e che pertanto potrà ancora essere oggetto di correttivi e/o adeguamenti fino alla sua entrata in vigore pervista per il 1° gennaio 2023;

Considerato che il Regolamento (UE) 2021/2115 prevede la possibilità di inserire nel PSP delle specificità regionali nell’ambito degli interventi previsti per lo Sviluppo Rurale con particolare riferimento a quelli di cui all’art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione”;

Dato atto che il Mipaaf ha convocato i tavoli di lavoro con le Regioni/Province per procedere con la risoluzione delle criticità formulate dalla Commissione e l’inserimento all’interno del PSP anche degli elementi o specifiche regionali, coerenti e uniformi con quanto stabilito a livello nazionale, come previsto dall’articolo 104 del Reg. (UE) 2021/2115;

Richiamate in particolare:

— la D.G.R. n. 817 del 5 agosto 2022 con la quale è stato istituito il Tavolo di partenariato per lo Sviluppo rurale della Regione Umbria, per la condivisione degli indirizzi strategici del Complemento di Sviluppo Rurale per l’Umbria (CSR) 2023-2027;

— la D.G.R. n. 896 del 31 agosto 2022 recante: “Indirizzi strategici del Complemento di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2023-2027- Avvio della concertazione. Determinazioni.” con la quale è stato adottato il documento volto a delineare le scelte programmatiche regionali; Tale strategia viene perseguita con l’attivazione di un numero di interventi (45) coerenti con quelli nazionali definiti nel PSP, con specificità regionali che concorrono ad assicurare una attuazione efficiente ed efficace degli interventi stessi.

Vista la D.G.R. n. 1034 del 14 ottobre 2022 concernente “Complemento di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2023-2027 - Adozione” la quale, oltre ad adottare il CSR regionale precisa che lo stesso può essere oggetto di ulteriori integrazioni/modifiche in quanto subordinato all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027;

Ricordato che il CSR per l’Umbria 2023-2027, essendo un complemento di programmazione regionale connesso al PSP nazionale, è soggetto a verifica di conformità da parte del Mipaaf rispetto a quest’ultimo;

Vista la D.G.R. n. 1091 del 26 ottobre 2022 concernente “PSP 2023/2027. Complemento di dello Sviluppo Rurale della Regione Umbria (CSR). Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sugli interventi SRA01, SRA12, SRA14, SRA15, SRA18, SRA29, SRA30, SRB01 e SRB02” con la quale è stato disposto, tra l’altro:

— di dare mandato al Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari della Giunta regionale ad emanare specifici avvisi ad evidenza pubblica ad avviare le relative procedure finalizzate alla presentazione delle domande di sostegno, annualità 2023, a valere sugli interventi del CSR per l’Umbria 2023/2027 tra cui:

- SRA030 - Benessere animale

— di precisare che la presentazione delle domande di sostegno a valere sugli interventi di cui sopra, è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l’erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o dal positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare sul CSR della regione Umbria;

— di stabilire che la procedura per la presentazione delle domande di sostegno relativa agli interventi di cui sopra deve prevedere l’obbligo da parte dei richiedenti di sottoscrivere una espressa dichiarazione di conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell’Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione del PSP da parte della Commissione europea o per l’obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CPR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;

Atteso che il PSP 2023-2027 prevede che il periodo di impegno per gli interventi a superficie o a capo/alveare oggetto del presente atto è riferito agli anni solari (**01/01 - 31/12**);

Ravvisata, con la sopra citata D.G.R. n. 1091/2022, la necessità di dare continuità agli impegni delle analoghe misure agro climatico ambientali del PSR 2014/2022 evitando che una possibile sospensione degli stessi vanifichi il vantaggio ambientale acquisito, consentendo quindi agli agricoltori di presentare nuove domande di sostegno/pagamento con impegni decorrenti dal **1° gennaio 2023**;

Ritenuto necessario per quanto sopra espresso, prevedere nei nuovi bandi l’opportunità di presentazione delle domande di sostegno/pagamento anche da parte degli agricoltori che cessano al 14 giugno 2023 gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022, evitando nel contempo il rischio di sovra compensazioni del premio. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) sarà erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione, con modalità che saranno di seguito stabilite dall’OP AGEA;

Ricordato che l’apertura dei nuovi bandi avviene sotto condizione oltreché nelle more della definitiva approvazione dei documenti di programmazione 2023-2027, anche in assenza delle norme attuative del Reg UE 2115/2021 e degli ulteriori adempimenti correlati in merito:

— alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dell’OP AGEA

— alla definizione della normativa per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dagli interventi oggetto del presente atto

— all’approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale che saranno pertanto implementati successivamente;

Ritenuto necessario per le domande presentate mediante i liberi professionisti, far fronte alle disposizioni impartite dall’Organismo Pagatore Agea, stabilendo che, successivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, le stesse devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2023;

Atteso che conseguentemente a quanto sopra descritto, l’avviso pubblico di cui al presente atto dovrà essere emesso sotto condizione in relazione all’approvazione con modifiche o meno da parte dei Servizi della Commissione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027;

Ritenuto pertanto necessario definire le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno/pagamento a valere sugli interventi:

- SRA030 - Benessere animale

per l’annualità 2023 nel contesto letterale riportato nell’allegato A) al presente provvedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto stabilito con la D.G.R. n. 1091/2022 in premessa richiamata;
2. di approvare, nel contesto letterale di cui all'allegato "A" che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, l'avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno /pagamento per l'annualità 2023 a valere sugli interventi:
 - SRA030 - Benessere animale
3. di stabilire che, contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento di cui al punto 2., ciascun richiedente è tenuto a sottoscrivere specifica dichiarazione di conoscenza e precisamente:
 - di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2115/2021 e 2116/2021 recanti disposizioni circa le regole di condizionalità rafforzata previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027 fatte salve le successive disposizioni emanate a livello nazionale e regionale
 - di essere consapevole che la corresponsione dell'aiuto è soggetta all'applicazione delle norme comunitarie, nazionale/regionali in materia di riduzioni ed esclusioni derivanti dal mancato o parziale rispetto degli impegni assunti in domanda.
 - di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del CSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione europea;
 - di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sull'intervento è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o del positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare sul CPR della regione Umbria;
 - di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione del PSP da parte della Commissione europea o per l'obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;
4. di ricordare che l'apertura dei nuovi bandi avviene sotto condizione oltretutto nelle more della definitiva approvazione dei documenti di programmazione 2023-2027, anche in assenza delle norme attuative del Reg UE 2115/2021 e degli ulteriori adempimenti correlati in merito:
 - alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dell'OP AGEA
 - alla definizione della normativa per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dagli interventi oggetto del presente atto
 - all'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionaleche saranno pertanto implementati successivamente;
5. di rimandare la presentazione delle domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti all'interno della specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) ai tempi e alle modalità che saranno stabilite dallo stesso Organismo pagatore;
6. di consentire la presentazione delle domande di sostegno/pagamento anche da parte degli agricoltori che cessano al 14 giugno 2023 gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022, evitando nel contempo il rischio di sovra compensazioni del premio. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) sarà erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione, con modalità che saranno di seguito stabilite dall'OP AGEA;
7. di stabilire, che sulla base delle disposizioni che saranno previste da AGEA in ordine all'obbligatorietà della consegna delle domande di sostegno/pagamento cartacee presso la Regione nel caso di presentazione delle stesse per il tramite di liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, si fa fronte mediante invio al Front-End unico di presentazione delle istanze della Regione Umbria (raggiungibile al seguente link: <http://serviziinrete.regione.umbria.it>) entro e non oltre il 15 settembre 2023;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;
9. di aver provveduto alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell'art. 26 comma 1, D.Lgs. n. 33/2013;
10. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 21 novembre 2022

Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

Allegato “A”

COMPLEMENTO DELLO SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 – 2027.

SRA30 – BENESSERE ANIMALE.

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO/PAGAMENTO. ANNUALITÀ 2023.**

Articolo 1 Finalità e descrizione generale dell'intervento.....	4
Articolo 2 Definizioni	5
1. Azienda	5
2. Attività agricola	5
3. Azienda zootecnica	6
4. Agricoltore in attività	6
5. Unità Bestiame Adulto (UBA)	6
6. Banca Dati Nazionale (BDN)	7
7. Condizionalità.....	7
8. Fascicolo aziendale	7
9. Soggetti autorizzati	8
10. Aree rurali.....	8
Articolo 3 Beneficiari e criteri di ammissibilità	8
1. Beneficiari	8
2. Criteri di ammissibilità sostegno/pagamento.....	9
3. Elementi di dettaglio	9
4. Perdita dei criteri di ammissibilità.....	10
Articolo 4 Impegni, dichiarazioni, obblighi, variazioni soggettive/oggettive e collegamento con altri interventi.....	10
1. Obblighi di condizionalità	11
2. Dichiarazioni in domanda	11
3. Impegni	12
4. Decorrenza e durata degli impegni	14
5. Mantenimento delle consistenze dichiarate in domanda.....	14
6. Variazioni soggettive e oggettive durante il periodo di impegno.....	15
6.4 Cause di forza maggiore.....	16
7. Collegamento con altri interventi (cumulabilità, compatibilità)	17
8. Clausola di revisione	17
Articolo 5 Intensità dell'aiuto	17
Articolo 6 Degressività degli importi.....	18
Articolo 7 Modalità e termini di presentazione delle domande	18
1. Presentazione delle domande di sostegno/pagamento.....	18
2. Allegati alla domanda di sostegno/pagamento.....	19
Articolo 8 Principi e criteri di selezione delle domande	19
Articolo 9 Procedimento amministrativo.....	20
1. Domande di sostegno/pagamento	20
2. Procedimento istruttorio.....	21
2.1 Istruttoria automatizzata	21

2.2 Istruttoria manuale.....	21
2.3 Modifiche alla domanda.....	21
2.4 Gestione procedimento amministrativo.....	21
Articolo 10 Controlli e sanzioni	22
Articolo 11 Ambito territoriale di intervento	23
Articolo 12 Dotazione finanziaria	23
Articolo 13 Disposizioni	23
Articolo 14 Informativa sul trattamento dei dati personali.....	23
Articolo 15 Comunicazioni	25
Articolo 16 Chiarimenti e informazioni FAQ	25

Articolo 1

Finalità e descrizione generale dell'intervento

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell'Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale, in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa (considerando (7) del Reg UE 2016/429). D'altro canto, attraverso pratiche allevatorie più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell'antimicrobico resistenza e dell'inquinamento ambientale.

L'intervento viene attuato attraverso l'adesione dell'allevatore al sistema di valutazione Classyfarm (<https://www.classyfarm.it/>), introdotto nel 2018 dalla Direzione della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della salute italiano. L'adesione avviene attraverso il veterinario/agronomo aziendale o esterno, incaricato della compilazione della checklist di autocontrollo relativa alla specie e indirizzo produttivo.

I quesiti o “item” presenti all'interno della checklist prevedono 2 o 3 opzioni di risposta, rispettivamente:

- Insufficiente: condizione che può impedire a uno o più animali presenti di soddisfare le proprie esigenze biologiche e di godere delle 5 libertà alla base del benessere animale.
- Accettabile: condizione che garantisce il soddisfacimento delle 5 libertà e delle esigenze psicofisiche per tutti i capi presenti.
- Ottimale: condizione positiva che garantisce ai capi di godere di condizioni migliore rispetto ai minimi previsti dalla normativa vigente.

A questi giudizi corrispondono 3 livelli di rischio:

- livello 1: rischio alto, condizione insufficiente/negativa/di pericolo o stress; indica la possibilità che una parte degli animali stia vivendo o possa incorrere in una situazione negativa “distress”;
- livello 2: rischio controllato o condizione accettabile, normale e compatibile con la possibilità che tutti gli animali della mandria possano soddisfare le proprie 5 libertà e non subire condizioni di stress;
- livello 3: rischio basso o condizione ottimale, positiva e di beneficio, dovuta non solo al pieno adattamento dell'animale al suo ambiente e al rispetto delle 5 libertà, ma anche alla possibilità di poter vivere esperienze positive, appaganti e soddisfacenti in grado di produrre “eustress”.

Il numero e la tipologia degli elementi di verifica variano da specie a specie, ma, in ogni caso, è possibile distinguere gli elementi di verifica legislativi, da quelli che hanno scopo migliorativo.

La valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100.

Per poter aderire agli impegni dell'intervento, l'allevamento deve soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità determinati in autocontrollo dal veterinario/agronomo aziendale o esterno:

- un punteggio minimo di sintesi almeno pari a 60 (baseline);
- nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente.

Il punteggio determinato in entrata si articola in differenti fasce per ognuna delle quali è previsto un aumento e/o mantenimento di punteggio per l'accesso ai previsti benefici dell'intervento. L'allevatore deve assicurare il raggiungimento e/o il mantenimento del punteggio previsto a seconda della fascia di ingresso, secondo le specificità regionali. La valutazione del miglioramento e del mantenimento del livello di benessere è determinata dal punteggio di sintesi ottenuto dal sistema di valutazione Classyfarm.

Il presente avviso pubblico è attivato "sotto condizione" dell'adozione del CSR regionale, secondo le procedure concordate a livello nazionale, oltreché dell'approvazione dei criteri di selezione da parte della Giunta regionale, previa consultazione del Comitato di monitoraggio regionale.

Articolo 2

Definizioni

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto gli allevamenti ricadenti nel territorio regionale.

2. Attività agricola

È considerata attività agricola la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.

3. Azienda zootecnica

E' classificata come "azienda zootecnica" quell'azienda che alleva bestiame bovino, ovicaprino, suino ed equino in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio).

4. Agricoltore in attività

E' considerato in attività l'agricoltore che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, è in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- agricoltore che nell'anno precedente a quello di domanda ha ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, questo ultimo stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all'allegato V del Regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

- Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola in attività o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso che pregiudica lo svolgimento dell'attività dell'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività.

- Iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

- Possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

5. Unità Bestiame Adulto (UBA)

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili sono presi in considerazione solo gli allevamenti ricadenti esclusivamente nel territorio regionale.

Tabella 1: indici di conversione dei capi di bestiame in UBA

Categoria di animali	Indice di conversione in UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4

Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3

Fonte PSP 2023 - 2027

6. Banca Dati Nazionale (BDN)

Banca dati nazionale informatizzata dell'Anagrafe Zootecnica nella quale figurino l'identità degli animali e la loro movimentazione, conformemente alle disposizioni della direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE.

7. Condizionalità

Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l'Umbria adotta le regole di condizionalità "rafforzata" previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti delle pertinenti misure a superficie e a capo. In ogni caso, si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l'Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall'inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si fa rinvio a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027.

8. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dall'intervento.

Ogni richiedente l'aiuto, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ha l'obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non

corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

9. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

10. Aree rurali

In esito alla metodologia di aree rurali previste nel PSP nazionale ed in continuità con la precedente programmazione, gli interventi del CSR per l'Umbria sono attuati nelle aree rurali della regione definite come:

- Aree rurali intermedie: Km² 5.980,02;
- Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo: Km² 2.476,02.

Pertanto tutto il territorio regionale è interessato dagli interventi del programma regionale.

Tuttavia, come nella passata programmazione sono esclusi come "aree rurali", i centri urbani di Perugia e Terni restano esclusi, in base a un criterio demografico di densità abitativa (ab/km²) e destinazione urbanistica per le parti di seguito indicate:

- Centro urbano di PERUGIA, fogli catastali: 214 parte; 215 parte; 233 parte; 234 parte; 251 parte; 252 parte; 253 parte; 267 parte; 268 parte; 401; 402; 403.
- Centro urbano di TERNI, fogli catastali: 89 parte; da 106 a 112; 113 parte; 114 parte; da 115 a 118; 120; 121; 122 parte; 123; 124; 125 parte; 126; 127; 129; 131; 132 parte; 133 parte; da 134 a 137; 138 parte; 139 parte.

Le aree indicate come "parte" non escluse e pertanto eleggibili al sostegno saranno indicate nei relativi avvisi pubblici in relazione agli strumenti urbanistici adottati e alle diverse zonizzazioni individuate come spazio rurale e aree parchi territoriali.

Articolo 3

Beneficiari e criteri di ammissibilità

1. Beneficiari

Possono accedere ai benefici dell'intervento SRA30:

- a) gli agricoltori singoli o associati come definiti all'art. 2 comma 4 del presente avviso;
- b) enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti.

2. Criteri di ammissibilità sostegno/pagamento

I beneficiari di cui al comma precedente, devono possedere alla data di inizio impegni e per tutto il periodo vincolativo, i sottostanti requisiti generali di ammissibilità all'atto della presentazione della domanda di sostegno/pagamento:

- c) essere iscritto alla CCIAA con codice ATECO agricolo;
- d) essere un agricoltore in attività;
- e) presentare la domanda per un numero minimo di capi par almeno a 3 UBA;
- f) essere in possesso dell'azienda e delle strutture (terreni e fabbricati) necessari al soddisfacimento degli impegni;
- g) essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo.

Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati; la società titolare della domanda di sostegno deve essere vigente alla data di inizio impegno.

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.

3. Elementi di dettaglio

Le stalle ammissibili al sostegno devono possedere il codice identificativo attribuito dai Servizi Veterinari registrato nella Banca dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica (BDN) e i richiedenti devono mantenere aggiornati i registri di stalla ed il fascicolo presso la medesima Banca Dati in riferimento alle diverse specie animali allevate oggetto di aiuto.

All'atto di presentazione della domanda, i richiedenti devono indicare il codice di stalla da assoggettare agli impegni previsti dal presente avviso e il dettaglio delle strutture coinvolte (terreni e fabbricati) nell'ambito del codice di stalla indicato; tali strutture dovranno essere in possesso del richiedente per tutta la durata degli impegni.

Il possesso dei terreni e delle strutture per i quali viene presentata la domanda è certificato sulla base di quanto emerge dall'Anagrafe delle Aziende Agricole costituita presso il Servizio Informativo Agricolo Nazionale. La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo sono condizione indispensabile per poter accedere al sostegno. Le condizioni per l'accesso agli aiuti che danno luogo alla liquidazione devono essere mantenute per l'intero periodo di impegno.

Ai fini del presente avviso, il possesso/detenzione dei terreni e delle strutture da assoggettare agli impegni da parte dell'azienda, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della **proprietà** (anche in comunione dei beni), **affitto**, **usufrutto**, **comodato** e **concessione da enti pubblici**, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno. Le superfici e le strutture devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno. Le superfici e le strutture oggetto di impegno devono garantire la disponibilità in fase di

presentazione della domanda di sostegno/pagamento per l'intera annualità a cui si riferisce la stessa domanda (1° gennaio – 31 dicembre).

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dall'intervento. Non è, pertanto, consentita ogni forma di compartecipazione nella conduzione, mentre, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di inizio impegno, devono essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli.

In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA

Il richiedente è tenuto a dimostrare la detenzione esclusiva dei capi (bovidi, ovicapri, equidi e suidi) oggetto del sostegno all'interno della BDN.

La disponibilità dei capi dichiarati in domanda viene controllata all'interno della BDN di ciascun richiedente alla data di inizio degli impegni (01/01/2023); in caso di mancata corrispondenza tra il numero dei capi dichiarati in domanda e il numero dei capi presenti in BDN si applicano le regole di riduzione ed esclusione previste dalla normativa comunitaria.

Nel caso di impegni riguardanti suini, il richiedente è obbligato ad effettuare una dichiarazione della consistenza aggiornata in BDN al 01/01/2023 (data di inizio degli impegni).

4. Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita anche di uno solo dei criteri di ammissibilità di cui ai punti precedenti genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi eventualmente erogati.

Articolo 4

Impegni, dichiarazioni, obblighi, variazioni soggettive/oggettive e collegamento con

altri interventi

1. Obblighi di condizionalità

L'intervento SRA30 remunera gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente. Tali impegni vanno oltre quelli che obbligatoriamente il richiedente deve rispettare, così come previsto all'art. 70, comma 3 del Reg (UE) n. 2115/2021 e che vanno sotto il nome di "condizionalità" di cui all'art. 2 comma 7 del presente avviso.

2. Dichiarazioni in domanda

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dall'intervento SRA30 assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2115/2021 e 2116/2021 recanti disposizioni circa le regole di condizionalità rafforzata previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027, fatte salve le successive disposizioni emanate a livello nazionale e regionale;
- di essere consapevole che la corresponsione dell'aiuto è soggetta all'applicazione delle norme comunitarie, nazionale/regionali in materia di riduzioni ed esclusioni derivanti dal mancato o parziale rispetto degli impegni assunti in domanda;
- di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del CSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea;
- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sull'intervento è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o del positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare sul CSR della regione Umbria;
- di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione del PSP da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi.

Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa.

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.

Al fine di favorire il ricorso **all'arbitrato**, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: *“Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del avviso è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare”*.

3. Impegni

Con la partecipazione alla SRA30 il beneficiario si impegna ad aderire al sistema di valutazione Classyfarm (<https://www.classyfarm.it/>). L'adesione avviene attraverso il veterinario/agronomo aziendale o esterno, incaricato della compilazione della checklist di autocontrollo relativa alla specie e all'indirizzo produttivo.

Per tutte le specie e tutti gli indirizzi produttivi è possibile distinguere gli elementi di verifica legislativi da quelli che hanno scopo migliorativo.

La valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100.

Per poter aderire agli impegni dell'intervento, l'allevamento deve soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità determinati in autocontrollo dal veterinario/agronomo aziendale/esterno:

- un punteggio minimo di sintesi almeno pari a 60 (baseline);
- nessuno dei quesiti cogenti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente.

L'adesione a Classyfarm deve avvenire entro il 31 marzo 2023, dimostrando il rispetto degli impegni a partire dal 1° gennaio 2023.

Il punteggio determinato in entrata si articola in differenti fasce per ognuna delle quali è previsto un aumento e/o mantenimento di punteggio per l'accesso ai benefici previsti dall'intervento. Ai fini dell'ottenimento del premio previsto dal presente intervento, l'allevatore deve assicurare il raggiungimento e/o il mantenimento di un livello di benessere migliorato (corrispondente al punteggio di sintesi in Classyfarm) pari almeno a **70 punti** e non registrare

insufficienze nei quesiti relativi alla normativa di riferimento. Tale miglioramento è da intendersi rispetto ad una situazione di base ritenuta sufficiente nell'ambito del benessere degli animali (baseline pari al punteggio di sintesi in Classyfarm di 60 senza insufficienze nei quesiti relativi alla normativa di riferimento).

La valutazione del miglioramento o del mantenimento del livello di benessere, effettuata a partire dal 01/10/2023 ed entro il 31/01/2024, è determinata dal punteggio di sintesi ottenuto dal sistema di valutazione Classyfarm con particolare riferimento all'assenza di non conformità relative alla normativa di riferimento.

L'intervento è organizzato nei seguenti ambiti:

❖ **Ambito A: Management aziendale e personale**

- A.1 consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo;
- A.2 qualità degli alimenti, formulazione della razione e di gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali, ivi compreso la colostratura;
- A.3 igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali.

❖ **Ambito B: Strutture ed attrezzature**

- B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento;
- B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali;
- B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);
- B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l'area di mungitura, nonché dimensioni ed attrezzature del locale infermeria;
- B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;
- B.6 qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità).

❖ **Ambito C: Animal Based Measures**

- C.1 condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive;

- C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile;
- C.3 incidenza di mortalità e morbidità.

Le specie ammesse a sostegno sono:

- Bovini e bisonti da carne
- Bovini da latte
- Bufalini da carne
- Bufalini da latte
- Caprini
- Equidi
- Ovini
- Suini

Per ogni specie viene applicato il disciplinare di riferimento, che varia a seconda della modalità di allevamento, presente all'interno del sistema Classyfarm; sono ammissibili solo i disciplinari presenti all'interno del sistema Classyfarm.

4. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal **1° gennaio 2023** e terminano il 31 dicembre 2023; le condizioni e gli impegni che hanno dato diritto al pagamento devono essere mantenuti per tutta la durata dell'impegno (un anno) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

Pertanto l'agricoltore, con l'adesione al presente avviso pubblico e la sottoscrizione della domanda, è consapevole che ai fini della corresponsione del premio, egli deve sottostare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino alla conclusione dell'anno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'intervento.

5. Mantenimento delle consistenze dichiarate in domanda

Il beneficiario si impegna a mantenere il numero dei capi dichiarati in domanda per tutto il periodo di impegno. Tale requisito viene verificato attraverso la BDN, controllando il numero dei capi presenti in allevamento (consistenza media) dalla data di inizio impegni (01/01/2023) fino alla data di esecuzione del controllo o, se successivo al 31/12/2023, di fine impegno (31/12/2023). Non sono ammesse variazioni in aumento e in diminuzione delle consistenze dichiarate in domande.

6. Variazioni soggettive e oggettive durante il periodo di impegno

Durante il periodo di impegno possono avvenire cambiamenti, rispetto alla domanda, che riguardano il soggetto beneficiario (variazioni soggettive).

Per «cessione di un'azienda» si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo, a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti, ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal cedente in termini di:

- conduzione dei capi, delle strutture e delle superfici impegnate senza soluzione di continuità;
- aver assunto alla data di subentro i requisiti di ammissibilità previsti nella domanda di sostegno/pagamento in merito all'iscrizione in camera di Commercio e Agenzia delle Entrate per attività agricola;
- aderire contestualmente al sistema di certificazione Classyfarm entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta variazione della conduzione. Nel caso in cui si ravvisasse il rischio di incorrere nel superamento del suddetto termine di scadenza, per comprovate motivazioni, la domanda di subentro potrà essere accolta a condizione che l'Organismo di Controllo (ODC) attesti che il rispetto degli impegni sia avvenuto senza soluzione di continuità, assicurando, la conformità con apposito attestato.

Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" inviando il modello di subentro predisposto dalla Regione sottoscritto da entrambi i soggetti (cedente e subentrante) con indicazione degli estremi della domanda, della data di subentro e dei capi oggetto di subentro, indicando le strutture oggetto di impegno trasferite nel subentro. In caso di subentro totale è sufficiente indicare il totale dei capi trasferiti collegati alla specifica domanda del cedente.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di sostegno si differenzia a seconda del momento in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione totale o parziale di azienda. Pertanto, fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, sulla base delle disposizioni regolamentari e/o determinate dall'Organismo Pagatore, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.

L'agricoltore che ha ceduto gli impegni ad un'altra azienda, qualora rientri in possesso dei capi e delle strutture (terreni e fabbricati) precedentemente ceduti (invalidazione dei rogiti, rescissione di contratti di affitto, scadenza di contratti non rinnovati, ecc.) potrà riassumere in proprio l'impegno ceduto a condizione che lo stesso non abbia subito interruzioni.

La nuova domanda dovrà possedere le condizioni di ammissibilità alla tipologia di intervento originario, assunto con la domanda di sostegno.

Nel caso di subentro conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

Qualora il cessionario, totale o parziale, non subentri nel rispetto dell'impegno per il periodo residuo, lo stesso si estingue e vi è obbligo di rimborso delle somme percepite da parte del cedente.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

6.4 Cause di forza maggiore

Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per gli animali che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Agricoltura sostenibile e servizi fitosanitari" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

7. Collegamento con altri interventi (cumulabilità, compatibilità)

Cumulabilità: l'intervento SRA30 può essere cumulato con l'intervento SRA14 - "Allevatori custodi" in relazione al pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione. In particolare, è possibile inserire a premio i medesimi capi sia per la SRA14 che per la SRA30.

Demarcazione Pagamenti Diretti: l'intervento è cumulabile per le stesse UBA con gli eco schemi previsti dal PSN 2023-2027, fatte salve le riduzioni del premio SRA30 dovute ad eventuali sovrapposizioni di impegni, al fine di evitare il rischio di sovra compensazione.

8. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115, è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Articolo 5 Intensità dell'aiuto

L'aiuto è corrisposto annualmente sulla base delle UBA oggetto di impegno e per le quali sono stati accordati i benefici; gli importi corrisposti alle diverse specie animali sono riportati nella tabella seguente ed espressi in €/UBA.

Tabella 2: Premi per specie

Specie	Premio €/UBA
Bovini e bisonti da carne	300,00 €
Bovini da latte	220,00 €
Bufalini da carne	94,00 €
Bufalini da latte	240,00 €
Caprini	136,00 €

Equidi	124,00 €
Ovini	136,00 €
Suini	155,00 €

Fonte: PSP 2023 – 2027

Il livello dell'aiuto rimane comunque subordinato all'approvazione e successive modifiche del PSP.

Articolo 6

Degressività degli importi

Al fine di considerare le economie di scala generate dall'adesione agli impegni del presente intervento nel caso di medi e grandi allevamenti, viene prevista la degressività dei pagamenti erogati al beneficiario in base seguente schema:

- fino a 10.000,00 euro/anno: 100% dei pagamenti erogati;
- oltre 10.000,00 e fino a 15.000,00 euro/anno: 80% dei pagamenti erogati sulla quota eccedente il precedente scaglione;
- oltre 15.000,00 euro/anno: 60% dei pagamenti erogati sulla quota eccedente il precedente scaglione.

Articolo 7

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Presentazione delle domande di sostegno/pagamento

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti dovranno essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso Organismo pagatore. La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN. Le domande sono considerate validamente presentate a far data dall'approvazione del avviso (fatto salvo quanto specificato nel precedente capoverso) e non oltre la data del **15 maggio 2023**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'OP. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, attraverso il Front-End unico di presentazione delle istanze della Regione Umbria (raggiungibile al seguente link: <http://serviziinrete.regione.umbria.it>) entro e non oltre il 15 settembre 2023.

Ciascun richiedente non può presentare più di una domanda di sostegno a valere sulla SRA30. Ogni singola azienda con un'unica domanda può accedere a più tipologie di intervento previste dalla misura.

La domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni che verranno emanate dall'OP AGEA.

Un'azienda con impegno in corso sulla misura 14 (PSR 2014-2022) non può presentare domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente avviso.

2. Allegati alla domanda di sostegno/pagamento

Alla domanda di sostegno/pagamento andrà allegata:

- check list di entrata Classy Farm;
- per gli enti, autorizzazione dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- per le società diverse dalle società semplici, autorizzazione dai competenti organi della società a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati (delibera CdA o attribuzione di poteri straordinari all'interno dello statuto societario).

Una volta rilasciate le domande a sistema nel portale SIAN, i relativi allegati debitamente compilati e sottoscritti, devono essere inoltrati alla Regione Umbria, mediante la procedura descritta all'art. 7 comma 1 del presente avviso, entro il **15 settembre 2023**. L'inoltro della copia degli allegati è condizione indispensabile per l'istruttoria, autorizzazione e liquidazione della stessa.

La check list di valutazione del miglioramento o del mantenimento del livello di benessere, determinata dal punteggio di sintesi ottenuto dal sistema di valutazione Classyfarm, dovrà essere inoltrata alla Regione Umbria mediante la procedura descritta all'art. 7 comma 1 del presente avviso.

Al fine di garantire un costante rispetto degli impegni evitando il rischio di sovra compensazioni, gli agricoltori che cessano il 14 maggio 2023 gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022, possono assumere nuovi impegni per anno solare a valere sugli interventi della programmazione 2023/2027 senza che vi sia un'interruzione degli stessi. In tal caso, il pagamento della prima annualità di impegno (con inizio il 1° gennaio 2023) è erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con gli impegni assunti nella precedente programmazione.

Articolo 8

Principi e criteri di selezione delle domande

I criteri di selezione sono stabiliti sulla base dei seguenti principi di selezione (come definiti nella scheda dell'intervento SRA30 del CSR per l'Umbria 2023-2027) e precisamente:

- Aree con problemi complessivi di sviluppo;
- Zone vulnerabili ai Nitrati;
- Partecipazione a specifiche misure del PSN (che saranno definite successivamente).

L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene oltretutto nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare l'approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di monitoraggio regionale.

Pertanto, i principi dei criteri di selezione di cui sopra saranno oggetto di specifica declinazione nell'ambito dell'attività di predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari da parte dell'autorità di gestione del CSR, previo parere da parte del comitato di monitoraggio regionale;

Soltanto in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione al maggior vantaggio ambientale atteso.

Articolo 9

Procedimento amministrativo

Fatto salvo quanto successivamente stabilito dall'Organismo Pagatore AGEA, il procedimento istruttorio è articolato come segue.

1. Domande di sostegno/pagamento

L'istruttoria delle domande, limitatamente all'iter procedurale che si conclude con la fase di ammissibilità al sostegno, è di competenza della Regione Umbria.

L'iter procedurale successivo, che si conclude con l'ammissibilità al pagamento, è di competenza dell'Organismo pagatore.

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- ad effettuare i controlli in loco previa estrazione del campione;
- a determinare l'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

Gli aiuti saranno erogati dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda. Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti le

domande di pagamento, sono definite dell'Organismo Pagatore AGEA con propri provvedimenti.

2. Procedimento istruttorio

2.1 Istruttoria automatizzata

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione.

2.2 Istruttoria manuale

L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.

L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:

- a) presa in carico automatica;
- b) assegnazione delle domande agli istruttori;
- c) verifica della ricevibilità della domanda;
- d) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.

Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

2.3 Modifiche alla domanda

Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA.

2.4 Gestione procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore; la comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta attraverso la

consultazione della domanda nell'applicativo AGEA. Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento.

Al termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e si conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili, la check-list riporta le relative motivazioni. Nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati a seguito di istruttoria "manuale" emergano difformità, infrazioni o anomalie, la Regione per conto di AGEA trasmette, attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con allegata check-list delle motivazioni che hanno impedito la liquidazione totale del premio. Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90, inviandole all'indirizzo PEC: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it.

In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la chiusura del procedimento e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.

Per le domande liquidate totalmente, il procedimento si considera concluso con l'erogazione del premio e la successiva pubblicazione degli importi concessi sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

Articolo 10

Controlli e sanzioni

L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR, integrate da specifiche disposizioni riguardanti gli elementi di controllo introdotti nel sistema "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.

In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 11

Ambito territoriale di intervento

Per l'annualità 2023 (impegno decorrente dal 01/01/2023), l'intervento SRA30 è attivato su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.11 "Aree rurali".

Articolo 12

Dotazione finanziaria

Nelle more della definitiva approvazione del PSP 2023-2027 da parte della Commissione europea, le risorse destinate all'intervento SRA30 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano ad € 23.800.000. Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria per le domande di sostegno/pagamento, annualità 2023 a valere sull'intervento SRA30, ammonta ad € 4.000.000 come da DGR n. 1091/2022 e s.m.i..

Articolo 13

Disposizioni

Le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale, dell'Autorità di Gestione o per essa da parte del Dirigente del Servizio "Agricoltura sostenibile, Servizi Fitosanitari", senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 14

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" ed ai sensi del D.lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018, si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico.

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; centralino: +39 075 5041, nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale.

2) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art.13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679): il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione

dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3) Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: la Regione Umbria, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico;
- esecuzione di un obbligo legale.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del PSR 2014/2020 ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 ed in particolare, degli obblighi di cui ai titoli VI e VII. I dati, possono anche essere utilizzati per finalità di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l'anonimato statistico.

4) Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679): le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni e dati giudiziari (art. 10 del GDPR).

5) Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia obbligatorio determina l'impossibilità di portare a termine la compilazione della domanda. Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia facoltativo non pregiudica il completamento della procedura di compilazione ed invio della domanda.

6) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Agricoltura sostenibile, Servizi Fitosanitari all'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7) Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): i dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative:

- Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dal pagamento finale al beneficiario.

8) Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679): gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo.

Articolo 15 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dai beneficiari verso la Regione Umbria si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite procedura Front-End descritta all'articolo 7 del presente avviso. Le comunicazioni dalla Regione Umbria verso i beneficiari si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite l'indirizzo PEC comunicato dagli agricoltori al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (DL. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012) e presente nel fascicolo aziendale.

Fatta salva l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC che deve essere sempre attivo ed aggiornato, l'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art. 15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art. 14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- per i soggetti autorizzati dalla Regione Umbria ai sensi della DGR n. 1583 del 28/12/2017 (liberi professionisti), è consentito l'accesso alle informazioni relative ai procedimenti di competenza contattando la struttura regionale.

In ogni caso, le comunicazioni all'interessato non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Articolo 16

Chiarimenti e informazioni FAQ

É possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo bbogini@regione.umbria.it. Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo del avviso per cui si intende ricevere spiegazioni. Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/SRA30>.

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 21 novembre 2022, n. 12124.

PSP 2023/2027. Complemento dello Sviluppo Rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027. Intervento SRB01 "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna" e Intervento SRB02 "Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi". Avviso pubblico sotto condizione concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2023.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Richiamati i Regolamenti (UE):

— 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

— 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

— Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

— 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;

— 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;

— 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

— 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale Regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Considerato che il Regolamento (UE) 2115/2021 prevede l'elaborazione da parte degli Stati membri di un Piano Strategico nazionale di Programmazione (PSP) per il periodo 2023/2027, e che pertanto l'Italia mediante tale strumento definisce le priorità e le modalità di attuazione delle azioni nell'ambito della PAC su tutto il territorio nazionale;

Dato atto che il PSP 2023/2027, notificato alla Commissione europea in data 31 dicembre 2021, risulta tutt'ora all'esame della Commissione europea e che pertanto potrà ancora essere oggetto di correttivi e/o adeguamenti fino alla sua entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2023;

Considerato che il Regolamento (UE) 2021/2115 prevede la possibilità di inserire nel PSP delle specificità regionali nell'ambito degli interventi previsti per lo Sviluppo Rurale con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione";

Dato atto che il Mipaaf ha convocato i tavoli di lavoro con le Regioni/Province per procedere con la risoluzione delle criticità formulate dalla Commissione e l'inserimento all'interno del PSP anche degli elementi o specifiche regionali, coerenti e uniformi con quanto stabilito a livello nazionale, come previsto dall'articolo 104 del Reg. (UE) 2021/2115;

Richiamate in particolare:

— la D.G.R. n. 817 del 5 agosto 2022 con la quale è stato istituito il Tavolo di partenariato per lo Sviluppo rurale della Regione Umbria, per la condivisione degli indirizzi strategici del Complemento dello Sviluppo Rurale per l'Umbria (CSR) 2023-2027;

— la D.G.R. n. 896 del 31 agosto 2022 recante: “Indirizzi strategici del Complemento dello Sviluppo Rurale per l’Umbria 2023-2027- Avvio della concertazione. Determinazioni.” con la quale è stato adottato il documento volto a delineare le scelte programmatiche regionali; tale strategia viene perseguita con l’attivazione di un numero di interventi (45) coerenti con quelli nazionali definiti nel PSP, con specificità regionali che concorrono ad assicurare una attuazione efficiente ed efficace degli interventi stessi.

Vista la D.G.R. n. 1034 del 14 ottobre 2022 concernente “Complemento dello Sviluppo Rurale dell’Umbria 2023-2027 - Adozione.” la quale, oltre ad adottare il CSR regionale, precisa che lo stesso può essere oggetto di ulteriori integrazioni/modifiche in quanto subordinato all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027;

Ricordato che il CSR per l’Umbria 2023-2027, essendo un complemento di programmazione regionale connesso al PSP nazionale, è soggetto a verifica di conformità da parte del Mipaaf rispetto a quest’ultimo;

Vista la D.G.R. n. 1091 del 26 ottobre 2022 concernente “PSP 2023/2027. Complemento dello Sviluppo Rurale per l’Umbria (CSR) 2023-2027. Avvio delle procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sugli interventi SRA01, SRA12, SRA14, SRA15, SRA18, SRA29, SRA30, SRB01 e SRB02” con la quale è stato disposto, tra l’altro:

— di dare mandato al Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari della Giunta regionale ad emanare specifici avvisi ad evidenza pubblica ad avviare le relative procedure finalizzate alla presentazione delle domande di sostegno, annualità 2023, a valere sugli interventi del CSR per l’Umbria 2023/2027, in particolare per gli Interventi:

- SRB001 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
- SRB002 Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi

secondo le modalità e criteri definiti nelle specifiche schede di intervento;

— di precisare che la presentazione delle domande di sostegno a valere sugli interventi di cui sopra, è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l’erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o dal positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sul CSR della Regione Umbria;

— di stabilire che la procedura per la presentazione delle domande di sostegno relativa agli interventi di cui sopra deve prevedere l’obbligo da parte dei richiedenti di sottoscrivere una espressa dichiarazione di conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell’Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione del PSP da parte della Commissione europea o per l’obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;

Atteso che il PSP 2023-2027 prevede che il periodo di impegno per gli interventi a superficie oggetto del presente atto è riferito all’anno solare (**01/01 - 31/12**);

Ravvisata, con la sopra citata D.G.R. 1091/2022, la necessità di dare continuità agli impegni delle analoghe misure agro climatico ambientali del PSR 2014/2022, evitando che una possibile sospensione degli stessi vanifichi il vantaggio ambientale acquisito, consentendo quindi agli agricoltori di presentare nuove domande di sostegno/pagamento con impegni decorrenti dal **1° gennaio 2023**;

Ritenuto necessario per quanto sopra espresso, prevedere nei nuovi bandi l’opportunità di presentazione delle domande di sostegno/pagamento anche da parte degli agricoltori che cessano al 14 giugno 2023 gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022, evitando nel contempo il rischio di sovra compensazioni del premio; in tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) sarà erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione, con modalità che saranno di seguito stabilite dall’OP AGEA;

Ricordato che l’apertura dei nuovi bandi avviene sotto condizione, oltreché nelle more della definitiva approvazione dei documenti di programmazione 2023-2027, anche in assenza delle norme attuative del Reg UE 2115/2021 e degli ulteriori adempimenti correlati in merito:

— alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dell’OP AGEA;

— alla definizione della normativa per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dagli interventi oggetto del presente atto;

Ritenuto necessario, per le domande presentate mediante i liberi professionisti, far fronte alle disposizioni impartite dall’Organismo Pagatore Agea, stabilendo che, successivamente al rilascio a sistema nel portale SIAN, le stesse devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2021;

Atteso che conseguentemente a quanto sopra descritto, l’Avviso pubblico di cui al presente atto dovrà essere emesso sotto condizione in relazione all’approvazione con modifiche o meno da parte dei Servizi della Commissione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027;

Ritenuto pertanto necessario definire le procedure per la presentazione e l’istruttoria delle domande di sostegno/pagamento a valere sugli interventi:

- SRB001 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
- SRB002 Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi

per l’annualità 2023 nel contesto letterale riportato nell’allegato A) al presente provvedimento;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto stabilito con la D.G.R. n. 1091/2022 in premessa richiamata;
2. di approvare, nel contesto letterale di cui all'allegato "A" che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, l'Avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento per l'annualità 2023 a valere sugli interventi:
 - SRB001 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna
 - SRB002 Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi
3. di stabilire che, contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento di cui al punto 2., ciascun richiedente è tenuto a sottoscrivere specifica dichiarazione di conoscenza e precisamente:
 - di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2115/2021 e 2116/2021 recanti disposizioni circa le regole di condizionalità rafforzata previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027, fatte salve le successive disposizioni emanate a livello nazionale e regionale;
 - di essere consapevole che la corresponsione dell'aiuto è soggetta all'applicazione delle norme comunitarie, nazionale, regionali in materia di riduzioni ed esclusioni derivanti dal mancato o parziale rispetto degli impegni assunti in domanda;
 - di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del CSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione europea;
 - di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sull'intervento è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o del positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sul CSR della Regione Umbria;
 - di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione del PSP da parte della Commissione europea o per l'obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;
4. di ricordare che l'apertura dei nuovi bandi avviene sotto condizione, oltretutto nelle more della definitiva approvazione dei documenti di programmazione 2023-2027, anche in assenza delle norme attuative del Reg UE 2115/2021 e degli ulteriori adempimenti correlati in merito:
 - alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dell'OP AGEA;
 - alla definizione della normativa per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dagli interventi oggetto del presente atto;che saranno pertanto implementati successivamente;
5. di rimandare la presentazione delle domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti all'interno della specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it) ai tempi e alle modalità che saranno stabilite dallo stesso Organismo Pagatore;
6. di consentire la presentazione delle domande di sostegno/pagamento anche da parte degli agricoltori che cessano al 14 giugno 2023 gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022, evitando nel contempo il rischio di sovra compensazioni del premio; in tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) sarà erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione, con modalità che saranno di seguito stabilite dall'OP AGEA;
7. di stabilire, che sulla base delle disposizioni che saranno previste da AGEA in ordine all'obbligatorietà della consegna delle domande di sostegno/pagamento cartacee presso la Regione nel caso di presentazione delle stesse per il tramite di liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, si fa fronte mediante invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2023;
8. di aver provveduto alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 21 novembre 2022

Il dirigente
GIOVANNA SALTALAMACCHIA

Allegato “A”

COMPLEMENTO DELLO SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA 2023 – 2027.

INTERVENTI:

- **SRB01 “SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA”**
- **SRB02 “SOSTEGNO ZONE CON ALTRI SVANTAGGI NATURALI SIGNIFICATIVI”**

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO. ANNUALITÀ 2023.

INDICE

Articolo 1 (Finalità dell'intervento)

Sezione 1

PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda
2. Azienda zootecnica
3. Agricoltore in attività
4. Attività agricola
5. Superficie agricola utilizzata (SAU).
6. Superficie Oggetto di Impegno (SOI)
7. Gruppo di colture
8. Superficie accertata
9. Superficie determinata
10. Unità Bestiame Adulto (UBA)
11. Condizionalità
12. Fascicolo aziendale
13. Soggetti autorizzati

Articolo 3 (Beneficiari e criteri generali di ammissibilità)

1. Beneficiari
2. Criteri generali ammissibilità
 - 2.1 Criteri di ammissibilità legati alla domanda di sostegno
 - 2.2 Elementi di dettaglio
3. Perdita dei criteri di ammissibilità

Articolo 4

(Impegni, dichiarazioni, obblighi, variazioni soggettive/oggettive e collegamento con altri Interventi)

1. Obblighi di condizionalità
2. Dichiarazioni in domanda
3. Obblighi comuni agli Interventi SRB01 e SRB02
4. Decorrenza e durata degli impegni
5. Cessione di azienda
6. Cause di forza maggiore
7. Collegamento con altri Interventi a premio

Articolo 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno/pagamento

Articolo 6

(Criteri di selezione delle domande)

Articolo 7

(Procedimento amministrativo)

1. Domande di sostegno/pagamento
2. Procedimento istruttorio
 - 2.1 Istruttoria automatizzata
 - 2.2 Istruttoria manuale
 - 2.3 Modifiche alla domanda
 - 2.4 Gestione procedimento amministrativo

Articolo 8

(Controlli e sanzioni)

Articolo 9

(Dotazione finanziaria)

Sezione 2**INTERVENTO SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna**

Articolo 10
(Area di intervento)

Articolo 11
(Intensità dell'aiuto)

Sezione 3**INTERVENTO SRB02 – Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi**

Articolo 12
(Area di intervento)

Articolo 13
(Intensità dell'aiuto)

Sezione 4**Applicazione della degressività**

Articolo 14
(Degressività)

Sezione 5**Disposizioni finali**

Articolo 15
(Disposizioni)

Articolo 16
(Informativa, trattamento dati personali)

Articolo 17
(Chiarimenti e informazioni -FAQ-)

Articolo 18
(Comunicazioni)

Allegato "A"

**COMPLEMENTO DELLO SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2023 – 2027.
INTERVENTO SRB01 “SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA”
E INTERVENTO SRB02 “SOSTEGNO ZONE CON ALTRI SVANTAGGI NATURALI
SIGNIFICATIVI” - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2023.**

**Articolo 1
(Finalità dell'intervento)**

Gli Interventi in oggetto, attraverso l'erogazione di un'indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), hanno l'obiettivo di mantenere l'attività agricola e/o zootecnica nelle zone montane e in quelle soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, allo scopo di compensare il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole ivi situate e di remunerare gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali.

In tali aree infatti deve essere tutelata la presenza dell'agricoltura, la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l'abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici. L'indennità erogata contribuirà ad accrescere la redditività delle aziende agricole, rafforzando così il sostegno alle aziende localizzate in zone con fabbisogni specifici, nel rispetto delle norme previste in materia di condizionalità, come specificato all'art. 2, comma 11 del presente Avviso.

Il provvedimento in oggetto riguarda più precisamente i seguenti Interventi:

- SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna
- SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi

Il presente avviso pubblico è attivato “sotto condizione” dell'adozione del CSR regionale, secondo le procedure concordate a livello nazionale oltreché dell'approvazione dei criteri di selezione che saranno approvati dalla Giunta regionale previa consultazione del Comitato di monitoraggio regionale.

Sezione 1

PARTE GENERALE

**Articolo 2
(Definizioni)**

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale.

2. Azienda zootecnica

Sono classificate “aziende zootecniche” quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovicaprino ed equino in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio) con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale. Per la classificazione delle “aziende zootecniche” ovvero del rapporto unità di bestiame (UBA) per ettaro di SAU, sono

prese in considerazione le superfici aziendali ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio). Resta inteso che potranno essere compensate esclusivamente le superfici ricadenti nel territorio amministrativo della regione Umbria.

3. Agricoltore in attività

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento di inizio dell'impegno di aiuto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti, l'importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, questo ultimo stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all'allegato V del Regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno;
- iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola in attività o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso che pregiudica lo svolgimento dell'attività dell'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

4. Attività agricola (*)

La produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.

a) Manutenzione della superficie agricola

Seminativo

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;

- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale.

Colture permanenti

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le piante in buone condizioni vegetative con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato.

Prati permanenti

Altre a quanto sopra indicato per i seminativi è aggiunto il seguente trattino:

- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti. È considerata attività di mantenimento del prato permanente qualsiasi pratica colturale che abbia un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno come l'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva, alle attività di produzione quali il pascolamento o la raccolta del fieno o dell'erba per insilati.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, cioè caratterizzate da vincoli ambientali che hanno un effetto equivalente alle attività di produzione, in termini di caratteristiche del terreno, deve essere comunque svolta un'attività agricola annuale di mantenimento, fatte salve eventuali disposizioni regionali che prevedano la manutenzione ad anni alterni.

() Le attività e i prodotti di natura forestale non sono oggetto di aiuto ai sensi del presente Avviso.*

5. Superficie agricola utilizzata (SAU).

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare. Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche come sopra definite.

6. Superficie Oggetto di Impegno (SOI)

Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

7. Gruppo di colture

Le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di un determinato intervento connesso alla superficie.

8. Superficie accertata

Superficie riscontrata nella fase di controllo in loco per le domande estratte a campione o superficie eleggibile dal Sistema di identificazione delle parcelle agricole per le domande non comprese nel campione.

9. Superficie determinata

Per le domande sottoposte a controllo in loco la superficie determinata per ciascun gruppo di colture viene calcolata confrontando la somma delle superfici dichiarate e la somma delle superfici accertate; si considera come “determinata” la minore tra le due superfici.

Per le domande non sottoposte a tali controlli la superficie determinata si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

10. Unità Bestiame Adulto (UBA)

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA (Fonte D.G.R. n. 1034/2022 “Complemento di Sviluppo Rurale dell’Umbria 2023-2027. Adozione.”). Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione esclusivamente gli allevamenti relativi alle specie riportate nella tabella seguente e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

SPECIE ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre sei mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15

11. Condizionalità

Ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Reg. UE 2021/2115, il CSR per l’Umbria adotta le regole di condizionalità “rafforzata” previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027. Tali regole si applicano quali requisiti obbligatori di riferimento per la determinazione del calcolo degli aiuti dei pertinenti Interventi a superficie e a capo. In ogni caso si terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche ed integrazioni al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale. L’autorità competente per l’applicazione del sistema di controllo di condizionalità è l’Organismo Pagatore AGEA che dispone in merito alle eventuali sanzioni derivanti dall’inosservanza delle regole di condizionalità. Per la definizione delle regole di condizionalità, per la metodologia dei controlli e per il sistema delle sanzioni si rinvia a quanto previsto nel Piano Strategico della PAC 2023-2027.

12. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1° dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dagli Interventi SRB01 e SRB02 del Complemento dello Sviluppo Rurale per l’Umbria 2023-2027.

Ogni richiedente l’aiuto, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ha l’obbligo di costituire e/o aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L’aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall’attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente Avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della

corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente Avviso.

13. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n.1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

Articolo 3 (Beneficiari e criteri generali di ammissibilità)

1. Beneficiari

Possono accedere ai benefici degli Interventi in oggetto gli agricoltori in attività come definito all'Art. 2, paragrafo 3 del presente Avviso, possessori di superfici agricole ricadenti in zone con svantaggi naturali di montagna o in zone con altri svantaggi naturali significativi.

2. Criteri generali ammissibilità

L'indennità prevista dalla misura è concessa agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) o b) del Regolamento (UE) 1305/2013.

2.1 Criteri di ammissibilità legati alla domanda di sostegno

Si riportano di seguito i requisiti per l'accesso al sostegno degli Interventi SRB01 e SRB02:

1) caratteristiche del beneficiario:

- essere un agricoltore in attività;

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

- la società titolare della domanda di sostegno deve essere vigente alla data di inizio impegno;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

2) possesso di una superficie minima (1ha di SOI) ricadente all'interno del territorio regionale;

3) in presenza di zootecnia:

- possesso di bestiame delle specie bovidi, ovicapri ed equidi corrispondente ad un carico minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale;

4) acquisizione della domanda firmata, nei casi in cui sia presentata dai Soggetti abilitati dalla Regione Umbria (liberi professionisti).

2.2 Elementi di dettaglio

Ai fini del presente Avviso il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni deve essere esercitato a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà (anche in comunione dei beni), affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e di durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (1° gennaio – 31 dicembre) senza soluzione di continuità.

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dalla misura. Pertanto non è ammessa alcuna forma di compartecipazione nella conduzione, mentre, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di inizio impegno e devono essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli.

In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici con scadenza durante il periodo d'impegno, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzione di continuità) e registrarli a termine di legge.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (un anno solare), pena la decadenza della domanda stessa, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

Per quanto attiene le aziende zootecniche, il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso esclusivo dei capi.

Sono ammissibili al sostegno le superfici facenti parte della SAU ricadente nella Regione Umbria, registrate nel fascicolo aziendale e investite con colture i cui codici colturali, per ogni singola tipologia di intervento, saranno successivamente definiti dall'Organismo Pagatore AGEA.

3. Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita anche di uno solo dei criteri di ammissibilità, descritti ai punti precedenti, genera la decadenza totale dell'impegno annuale, con recupero dei premi eventualmente erogati.

Articolo 4

(Impegni, dichiarazioni, obblighi, variazioni soggettive/oggettive e collegamento con altri Interventi)

1. Obblighi di condizionalità

I beneficiari degli Interventi SRB01 e SRB02, ai fini della corresponsione dell'aiuto, devono obbligatoriamente rispettare quanto previsto all'art. 70, comma 3 del Reg. (UE) n. 2115/2021 e che vanno sotto il nome di "condizionalità" di cui all'art. 2, paragrafo 11 del presente Avviso.

2. Dichiarazioni in domanda

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2115\2021 e 2116\2021 recanti disposizioni circa le regole di condizionalità rafforzata previste nel Piano Strategico della PAC 2023-2027, fatte salve le successive disposizioni emanate a livello nazionale e regionale;
- di essere consapevole che la corresponsione dell'aiuto è soggetta all'applicazione delle norme comunitarie, nazionale, regionali in materia di riduzioni ed esclusioni derivanti dal mancato o parziale rispetto degli impegni assunti in domanda;
- di essere a conoscenza che la concessione e l'erogazione degli aiuti potranno essere effettuati solo in presenza di sufficiente disponibilità finanziaria delle risorse del CSR e che, nel caso di indisponibilità di risorse finanziarie, il richiedente non può rivendicare nulla nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea;
- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sull'intervento è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti resta subordinata alla definitiva approvazione da parte dei servizi della Commissione europea del PSP 2023/2027 e/o del positivo parere di coerenza da parte del Ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare sul CSR della Regione Umbria;
- di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione del PSP da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare al PSP 2023/2027 e/o al CSR regionale modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi.

Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data inizio impegno.

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati.

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: *“Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare”*.

3. Obblighi comuni agli Interventi SRB01 e SRB02

Il richiedente è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- svolgimento di un'attività minima sui prati permanenti;

- mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima;
- obbligo di presentazione del Piano annuale di Utilizzazione Agronomica (PUA) per le superfici eventualmente ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai sensi della Direttiva Nitrati (Direttiva 91/676/CEE).

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle sanzioni (riduzioni/esclusioni) che saranno in seguito stabilite con specifici provvedimenti, nazionali e regionali, conseguenti ai Regolamenti attuativi del Reg. (UE) 2115/2021 ancora in corso di definizione.

Si fa quindi espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

4. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal **1° Gennaio 2023** e devono essere rispettati per un anno (fino al 31 Dicembre 2023).

Pertanto l'agricoltore, con l'adesione al presente Avviso pubblico e la sottoscrizione della domanda, è consapevole che ai fini della corresponsione del premio deve sottostare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione dell'Intervento.

5. Cessione di azienda

Per «cessione di un'azienda» si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il «cedente» è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il «cessionario» è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno annuale il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare nel mantenimento degli impegni per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero sia rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante ha l'obbligo di mantenere gli impegni assunti dal cedente in termini di conduzione dei terreni senza soluzione di continuità.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" inviando il modello di subentro predisposto dalla Regione, sottoscritto da entrambi i soggetti (cedente e subentrante) con indicazione degli estremi della domanda, della data di subentro e della superficie oggetto di subentro, indicando la misura della superficie parziale o totale oggetto di impegno trasferita nel subentro.

Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso se avviene nel periodo in cui, sulla base delle disposizioni regolamentari e/o determinate dall'Organismo Pagatore, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa. L'agricoltore che subentra nel mantenimento degli impegni assunti con la domanda di sostegno da parte del cedente, nel corso del restante periodo di impegno, non potrà a sua volta cedere l'impegno assunto, pena l'applicazione delle penalizzazioni previste, le quali avranno effetto anche sull'azienda cedente.

Nel caso di subentro conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale da parte dell'erede è di 120 giorni.

6. Cause di forza maggiore

Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

7. Collegamento con altri Interventi a premio

Sulla medesima superficie sono compatibili gli impegni degli Interventi oggetto del presente avviso con quelli di ulteriori interventi agro climatico ambientali (Interventi SRA01 e SRA29).

Articolo 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno/pagamento

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA nel portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN. Le domande sono considerate validamente presentate a far data dall'approvazione del presente Avviso e non oltre la data del **15 maggio 2023**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale o dall'Organismo Pagatore AGEA. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Fatti salvi i casi di sottoscrizione con firma OTP, le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Umbria, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it entro e non oltre il 15 settembre 2023.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sullo stesso Intervento.

I possessori di terreni ricadenti sia in zona montana (ai sensi dell'Intervento SRB01) che in altre zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane (ai sensi dell'Intervento SRB02) possono presentare, a propria scelta, una sola domanda a valere sull'Intervento SRB01 o SRB02.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni che verranno emanate dall'OP AGEA.

Al fine di garantire un costante rispetto degli impegni evitando il rischio di sovra compensazioni, gli agricoltori che abbiano assunto impegni a valere sulla programmazione 2014/2022, in particolare sulla Misura 13, con termine al 14/06/2023, possono assumere nuovi impegni per anno solare a valere sugli interventi SRB01 o SRB02 della programmazione 2023/2027, senza che vi sia un'interruzione degli stessi. In tal caso il pagamento dell'aiuto annuale è erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti con la domanda presentata a valere sulla Misura 13 per l'annualità 2022.

Articolo 6

(Criteri di selezione delle domande)

Come disposto dal Complemento dello Sviluppo Rurale per l'Umbria 2023/2027, per gli Interventi SRB01 e SRB02 non si prevedono criteri di selezione. Tuttavia, in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, l'importo liquidato sarà pari ad una percentuale di quanto spettante. Tale percentuale sarà determinata rapportando la disponibilità finanziaria prevista per singolo Intervento e il totale complessivo richiesto di tutte le domande di sostegno del medesimo Intervento.

Articolo 7

(Procedimento amministrativo)

Fatto salvo quanto successivamente stabilito dall'Organismo Pagatore AGEA, è articolato come segue.

1. Domande di sostegno/pagamento

L'istruttoria delle domande, limitatamente all'iter procedurale che si conclude con la fase di ammissibilità al sostegno, è di competenza della Regione Umbria.

L'iter procedurale successivo che si conclude con l'ammissibilità al pagamento è di competenza dell'Organismo pagatore AGEA che a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

Gli aiuti saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento. Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti le domande annuali di pagamento, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

2. Procedimento istruttorio

2.1 Istruttoria automatizzata

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità "manuale" da parte della Regione.

2.2 Istruttoria manuale

L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o totalmente non liquidate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della Regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.

L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:

- a. presa in carico automatica
- b. assegnazione delle domande agli istruttori.
- c. verifica della ricevibilità della domanda
- d. verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.

Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

2.3 Modifiche alla domanda

Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA.

2.4 Gestione procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo ha inizio a far data dall'assegnazione della domanda all'istruttore. La comunicazione dell'avvio del procedimento si ritiene assolta attraverso la consultazione della domanda nell'applicativo AGEA.

Su delega di AGEA la Regione gestisce l'intero procedimento.

Al termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili o parzialmente ammissibili la check-list riporta le relative motivazioni. Nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati a seguito di istruttoria "manuale" emergano difformità, infrazioni o anomalie, la Regione per conto di AGEA trasmette, attraverso apposito applicativo nel portale SIAN, la PEC di comunicazione, con allegata check list delle motivazioni che hanno impedito la liquidazione totale del premio. Al destinatario della comunicazione è data la facoltà di presentare entro 10 giorni dal ricevimento le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90. inviandole all'indirizzo PEC: direzioneagricoltura.regione@postaceert.umbria.it.

In caso di mancata risposta entro i termini di cui sopra o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà con la chiusura del procedimento e conseguente comunicazione tramite l'applicativo presente nel portale SIAN.

Per le domande liquidate totalmente il procedimento si considera concluso con l'erogazione del premio e la successiva pubblicazione degli importi concessi sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

Articolo 8 (Controlli e sanzioni)

L'avvio delle procedure previste con il presente Avviso avviene, oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di controllo del sistema "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) presente nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Tali disposizioni verranno stabilite con successivo atto.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Dotazione finanziaria)

Nelle more dell'approvazione del PSP 2023/2027 da parte della Commissione europea, le risorse disponibili per le domande di sostegno a valere sugli Interventi SRB01 e SRB02 del Complemento dello sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027 trovano copertura finanziaria nell'assegnazione degli Interventi e ammontano complessivamente ad € 9.400.000,00, in termini di spesa pubblica, così ripartite:

INTERVENTO	RISORSE ORDINARIE
SRB01	7.000.000,00
SRB02	2.400.000,00
TOTALE	9.400.000,00

Qualora l'ammontare complessivo richiesto a premio per singola sottomisura sia superiore alle risorse individuate, le domande ritenute ammissibili saranno liquidate proporzionalmente al totale complessivo richiesto, rispetto alla disponibilità finanziaria prevista.

Sezione 2

INTERVENTO SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna

Articolo 10 (Area di intervento)

La sottomisura opera nelle zone montane designate in base al disposto del paragrafo 2 dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/13. Esse sono definite ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97. La superficie eleggibile ai benefici dell'azione è quella riconosciuta dal sistema GIS mediante la procedura SIAN. Il premio è erogato dall'Organismo pagatore (AGEA) direttamente al beneficiario esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.

Articolo 11 (Intensità dell'aiuto)

Considerata la situazione delle aree dell'Italia centrale interessate all'intervento, si ritiene che l'aiuto ad ettaro sia commisurato rispetto alla combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media delle superfici aziendali ricadenti nelle zone per le quali viene richiesto l'aiuto secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Livello dell'aiuto €/Ettaro			
	Pendenza media aziendale	Altitudine media ≤ a m. 600	Altitudine media > a m. 600
Aziende zootecniche (*)	≤ 20%	366,00	450,00
	> 20%	450,00	450,00
Altre aziende	≤ 20%	240,00	269,00
	> 20%	258,00	316,00

(*) aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio), con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale.

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche, come definite all'articolo 2 comma 2 del presente provvedimento. Il livello dell'aiuto resta comunque subordinato all'approvazione del PSP e successive modificazioni.

Sezione 3

INTERVENTO SRB02 – Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi

Articolo 12 (Area di intervento)

La sottomisura opera nelle zone del territorio regionale soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, designate in base al disposto dell'art. 32 paragrafo 1 b) del Reg. (UE) 1305/13. Esse sono definite dalla delimitazione risultante a seguito dell'adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277

dell'8 giugno 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 20.06.2020 e n. 591685 dell'11 novembre 2021.

Articolo 13 (Intensità dell'aiuto)

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 4 del regolamento UE n. 1305/2013, l'indennità è corrisposta per ettaro di SAU commisurato alla combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media delle superfici aziendali ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, da cui il livello dell'aiuto "€/Ettaro" come di seguito specificato:

Livello dell'aiuto €/Ettaro			
	Pendenza media aziendale	Altitudine media ≤ a m. 300	Altitudine media > a m. 300
Aziende zootecniche (*)	≤ 20%	231,00	250,00
	> 20%	250,00	250,00
Altre aziende	≤ 20%	74,00	215,00
	> 20%	161,00	250,00

(*) aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio), con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale.

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche, come definite all'articolo 2 comma 2 del presente provvedimento.

Il livello dell'aiuto resta comunque subordinato all'approvazione del PSP e successive modificazioni.

Sezione 4 Applicazione della degressività

Articolo 14 (Degressività)

Per entrambi gli Interventi (SRB01 e SRB02) la corresponsione dell'aiuto è decrescente in funzione dell'estensione della superficie indennizzata e precisamente per aziende al di sopra di ha 30 di SAU, sia localizzate in area montana che in area soggetta a vincoli naturali significativi, verrà applicata la seguente decrescenza agli importi sopra indicati: per le superfici superiori a 30 ettari e fino a 60 è riconosciuto un aiuto pari al 60% e al di sopra dei 60 ettari, pari al 20%.

Sezione 5 Disposizioni finali

Articolo 15 (Disposizioni)

Per quanto attiene gli Interventi SRB01 e SRB02 del Complemento dello sviluppo rurale per l'Umbria 2023-2027, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte dell'Autorità di Gestione o del Dirigente del Servizio "Agricoltura sostenibile, servizi

fitosanitari”, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell’Amministrazione regionale, dell’OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 16 **(Informativa, trattamento dati personali)**

Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” ed ai sensi del D.lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs 101/2018 si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al presente Avviso pubblico.

1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email:

infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it;

Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art.13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679): Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3) Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1,lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche . Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico
- esecuzione di un obbligo legale.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi di attuazione, gestione, controllo, monitoraggio e valutazione del PSR 2014/2022 ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 ed in particolare, degli obblighi di cui ai titoli VI e VII. I dati, possono anche essere utilizzati per finalità di ricerca e programmazione direttamente svolte da enti pubblici o affidate dagli stessi ad enti convenzionati che ne garantiscano l’anonimato statistico.

4) Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679):

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono i dati comuni e dati giudiziari (art. 10 del GDPR);

5) Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia obbligatorio determina l’impossibilità di portare a termine la compilazione della domanda. Il mancato inserimento dei dati il cui conferimento sia facoltativo non pregiudica il completamento della procedura di compilazione ed invio della domanda.

6) Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679): All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Agricoltura sostenibile, servizi fitosanitari. All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi

sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7) Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative:

- Reg. (UE) 1303/2013, ai sensi del quale le informazioni saranno conservate per almeno 10 anni dieci anni dal pagamento finale al beneficiario.

8) Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679): Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email: dpo@regione.umbria.it). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo.

Articolo 17

(Chiarimenti e informazioni -FAQ-)

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sul presente Avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo gneri@regione.umbria.it. Le richieste devono essere formulate con specifico riferimento all'articolo dell'Avviso di cui si intende ricevere spiegazioni e possono essere proposte fino al termine degli impegni (31 dicembre 2023).

Le risposte alle richieste di carattere generale, presentate in tempo utile, verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima sotto forma di FAQ, consultabili all'indirizzo Internet <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/InterventoSRB01/InterventoSRB02>.

Articolo 18

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni tra Regione Umbria e aziende agricole si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it e all'indirizzo PEC comunicato dagli agricoltori al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (DL. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012) e presente nel fascicolo aziendale.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Fatta salva l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC che deve essere sempre attivo ed aggiornato, l'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- per i Soggetti autorizzati dalla Regione Umbria ai sensi della DGR n. 1583 del 28/12/2017 (Liberi Professionisti) è consentito l'accesso alle informazioni relative ai procedimenti di competenza contattando la Struttura regionale.

In ogni caso, le comunicazioni all'interessato non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica, al CAA mandatario.

CRISTINA CLEMENTI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
